CCXXXVI SEDUTA

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1955

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Commissioni speciali:

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza . *Pag.* 9422

Nomina di membri 9395

Congedi 9394

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 9394

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9394

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 9394

Presentazione 9403, 9417

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione):

BUSSI 9403

DE LUCA Carlo 9396

JANNACCONE 9408

ROMANO Antonio 9413

ZOLI 9418

Interrogazioni:

Annunzio 9422

Annunzio di risposte scritte 9396

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 9422

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 9422

ROVEDA 9422

Relazioni:

Presentazione 9395

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni.

AGOSTINO (792, 839, 856, 884) . . . . *Pag.* 9425, 9426

ANGELILLI (668, 854) 9427

ARTIACO (929) 9428

BARBARO (711, 820, 905) 9428, 9429

BRASCHI (829) 9429

BUIZZA (914) 9430

BUSONI (473, 962, 963, 964, 965, 966) . . 9431, 9432, 9433

CADORNA (958) 9434

CAPPELLINI (936) 9435

CERABONA (838, 912) 9435, 9436

CIANCA (971) 9436

CIASCA (878) 9436

DE MARSICO (875) 9438

DONINI (949, 950) 9438, 9439

FERRETTI (800) 9439

FLECCHIA (707, 807) 9439

FORTUNATI (791) 9440

GIACOMETTI (802, 826) 9442

GIUSTARINI (PICCHIOTTI) (885, 886, 887) 9442, 9443, 9444

GRANZOTTO BASSO (673) 9445

GRIECO (877) 9447

GUARIGLIA (857) 9449

IORIO (922) 9449

LOCATELLI (399, 755, 757, 759, 760, 761, 762, 805, 806, 817, 818, 819, 843, 863) 9449, 9450, 9451

LUSSU (827, 855, 955) 9452, 9453

MANCINELLI (813) 9454

MARZOLA (RODA) (959) 9454

MENGHI (873) 9455

MERLIN Angelina (896) 9456

MOLINARI (646) 9456

MOLINELLI (715, 721) 9457

MONTAGNANI, (COLOMBI, ALBERGANTI, BANFI) (889) 9458

NACUCCHI (734, 939) 9459, 9460

PALERMO (500) 9460

PALERMO (VALENZI) (898) 9461

PAPALIA (763) 9461

PASTORE Raffaele (799) 9461

PELLEGRINI (935) . . . . . *Pag.* 9462
PETTI (783, 832) 9462
PICCHIOTTI (913) 9462
PIECHELE (733) 9463
RAVAGNAN (952) 9465
RODA (951) 9466
ROFFI (737, 738, 748, 749, 786, 808, 809, 810, 811) 9466, 9467, 9468
ROMANO Domenico (699, 894) 9468
RUSSO Salvatore (774, 814, 815, 824) . . . 9469, 9470
SPANO (946) 9473
SPEZZANO (893) 9473
TADDEI (831, 874) 9474, 9475
TERRACINI (967) 9476
TERRAGNI (584) 9476
TOMÈ (906) 9477
TRABUCCHI (DE BOSIO) (710) 9478
VACCARO (581, 882, 883, 909, 911, 916) . 9479, 9481, 9482
VALENZI (677, 902, 903, 904) 9483, 9484
ZUCCA (780) 9485
BADINI CONFALONIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 9458
BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 9459
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 9427, 9429, 9432, 9436, 9439, 9443, 9460, 9466, 9473, 9475, 9476, 9479, 9481, 9484
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 9431
CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* . 9427, 9474, 9482
CASSIANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 9434, 9457
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 9430, 9478
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 9431, 9449, 9455
ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione* 9438, 9452, 9462, 9484, 9485
MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero* . 9456
MARTINO, *Ministro degli affari esteri* 9454
MATTARELLA, *Ministro dei trasporti* 9426, 9428, 9434, 9435, 9444, 9445, 9466, 9483
MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 9449, 9454, 9470
PONTI, *Ministro senza portafoglio* . . . 9432, 9433, 9452
PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 9439, 9442, 9450, 9451, 9452, 9461, 9462, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 9463
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 9425, 9426, 9428, 9429, 9434, 9439, 9440, 9447, 9450, 9457, 9465, 9468, 9469, 9477, 9480, 9481, 9483, 9485
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 9456
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 9438, 9461
TAMBRONI, *Ministro della marina mercantile* . . . 9462
TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 9442, 9481
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* 9461
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 9436, 9475
VILLABRUNA, *Ministro dell'industria e del commercio* 9449, 9459

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Carboni per giorni 2 e Caron per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato il seguente disegno di legge:

« Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport » (899).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel campo degli studi tributari » (892);

« Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente » (893).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno

esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » (682);

« Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 » (804);

« Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (805);

« Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (806);

« Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari » (819);

« Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato » (854), d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (779);

« Proroga dei benfici tributari in materia di edilizia » (880), d'iniziativa dei deputati Garlato ed altri;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 » (835);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (771), di iniziativa del deputato Scalia.

Nomina di membri di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, in conformità del mandato conferitogli nella seduta di ieri, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 879, concernente la ratifica degli Atti internazionali di Parigi relativi all'Unione dell'Europa occidentale, i senatori: Bertone, Bo, Boggiano Pico, Cadorna, Carboni, Caron, Cerica, Cianca, Cingolani, De Luca Carlo, Donini, Ferretti, Galletto, Gerini, Guariglia, Jannaccone, Leone, Lussu, Martini, Merlin Umberto, Messe, Molè, Negri, Palermo, Perrier, Roffi, Santero, Sereni, Spano, Taddei e Zoli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal senatore Papalia sul disegno di legge: « Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. - Abrogazione di disposizioni vigenti » (72), di iniziativa del senatore Spallino; dal senatore Romano Antonio sul disegno di legge: « Parziale modifica dell'ordinamento degli uscieri giudiziari » (193), d'iniziativa dei senatori Gramegna ed altri;

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), dal senatore Galletto sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 » (678) e: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 » (679).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte a interrogazioni presentate da onorevoli Senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria » (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

È iscritto a parlare il senatore De Luca Carlo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi un ricordo di carattere personale. Quando fu discussa la legge sulla perequazione tributaria (ed il Sottosegretario Castelli me ne può dare atto) l'unico senatore che espresse un dissenso insormontabile sulla possibilità di stabilire un clima di fiducia tra contribuente e fisco, fu l'umile senatore che vi parla, e l'unico voto contrario al progetto di legge Vanoni fu il mio. Purtroppo — amara soddisfazione! — a distanza di quattro anni debbo constatare, e voi con me, che sono stato buon profeta. Non ne voglio trarre argomento di vanto (Dio me ne guardi!) perchè vantarsi o comunque gioire di una iattura, perchè iattura è, non sarebbe nè degno nè civile, ma ricordare un presupposto che a quell'epoca fu trascurato, può servire, io credo, a renderci più cauti e più avveduti.

Le leggi non si fanno con le speranze, non si fanno con le intuizioni dottrinali; le leggi sono un fatto umano e debbono rivolgersi agli uomini ed essere applicabili agli uomini. Trascurare l'umanità significa fare leggi inoperanti. Lo so, è brillante l'idea di instaurare un nuovo clima di fiducia nei rapporti psicologici fra fisco e contribuente; Dio volesse che ciò si potesse attuare in piena sincerità e concordia. Volesse Iddio, che domani il contribuente si presentasse al fisco dicendo: io ho tante migliaia di lire di rendita; tassatemi per quello che le leggi stabiliscono. E dicesse la verità. Ma è ingenuo sperare che questo avvenga; in Italia, almeno, dove c'è un conflitto perenne ed attuale tra fisco e contribuente, in quanto essi partono da una posizione di antitesi, perchè il fisco non vuole essere ingannato e il contribuente non vuole essere sopraffatto, e, con questa mentalità, il punto di contatto spirituale non si trova, qualunque mezzo possa essere posto in opera. Difatti, tanto poco le finalità che si proponeva il legislatore nel 1951 sono state raggiunte, che esso oggi si vede costretto ad inasprire le misure per coloro che sfuggono alla necessità categorica dell'età moderna, per cui tutti debbono contribuire, secondo le proprie possibilità, alla spesa che lo Stato deve affrontare per la sua vita. Quindi, sotto un certo punto di vista, io debbo essere il più favorevole a questa legge, e lo sono nell'insieme, poichè quando avevo predetto che non si sarebbe riusciti ad ottenere la fiducia reciproca, pensavo che anche le sanzioni, allora disposte, piuttosto tenui, dovessero essere inadeguate e perciò sarebbe stato nell'ordine logico delle cose concludere che quelle sanzioni dovessero essere aggravate.

Ho detto questo per dimostrare che la mia posizione di oggi non è di opposizione preconcetta alla legge; per me invece si tratta di una necessità, poichè veramente, come il senatore Zoli accennava pochi giorni fa, se il successo della legge Vanoni è stato quello di aver moltiplicato le denunzie, non c'è stato il vero successo che si attendeva: quello di aver perequato i tributi tra tutti i contribuenti; perchè le evasioni si sono in un certo senso aggravate; prova ne sia che a distanza di quattro anni, quando stava per scadere il termine, il fisco ha sentito l'esigenza di contestare un po' tutte le denunzie del 1951 e, nella revisione, sono stati pochissimi coloro che si sono salvati, per cui c'è da ritenere che il contribuente abbia fatto di tutto per sfuggire ai suoi obblighi fiscali, o che, od anche che, il fisco non si sia fidato affatto delle denuncie che sono state presentate.

Ora siamo di fronte alla discussione di questa legge, a proposito della quale ci sarebbe da dire molto. Il senatore Sturzo, nostro in-

signe collega, che ha indubbiamente una mentalità giuridica e politica molto chiara, ha visto un inconveniente gravissimo, che è quello delle Commissioni, cosiddette giurisdizionali; dico cosiddette, perchè se la funzione ne è giurisdizionale, la composizione non dà affidamento e garanzia sufficienti, che si attui, appunto, la giurisdizione, anzichè la difesa dei diritti e delle posizioni del fisco. Quindi, nell'ordine logico, sarebbe stato augurabile che, prima, si fossero costituiti gli organi giudicanti, organi che fossero indipendenti e che potessero decidere liberamente e sovranamente sulle contestazioni insorgenti dall'applicazione di una legge severa come quella che stiamo esaminando. Infatti in materia politica — voi me lo insegnate, onorevoli colleghi — non basta essere, bisogna anche parere. Se il contribuente ritiene logicamente (se a torto o a ragione non rileva) che il fisco operi attraverso l'organo predisposto alla giurisdizione, in difesa dei suoi interessi, si perde il fattore politico, essenziale, che è quello della fede nella giustizia; la quale, sola, può produrre la pace sociale tra i cittadini che sono chiamati a contribuire. Se non ho votato l'ordine del giorno Sturzo, è stato perchè nel Paese vi è effettivamente l'attesa di una legge più severa che costringa i cittadini a contribuire adeguatamente; ma nello istesso tempo mi associo *toto corde* a quello che il senatore Sturzo disse e che il Ministro confermò, in un certo senso; cioè che sia necessario, quanto prima, procedere alla costituzione di organi giurisdizionali in materia fiscale, che diano affidamento sicuro, anche nella loro composizione, di essere indipendenti dalla Amministrazione finanziaria e imparziali nei confronti di tutte le parti.

Detto questo, devo fare alcuni appunti al disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. Ho proposto degli emendamenti: di questi ci occuperemo più da vicino in sede di discussione degli articoli. Comunque, siccome alcuni emendamenti toccano l'essenza della struttura stessa del disegno di legge, sarà bene che io, senza anticipare la discussione particolare, dica qualche parola in proposito.

L'articolo primo dice: « Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere motivati ». Tutti coloro che hanno esercitato la professione di avvocato, sanno che molte volte il giudice motiva con queste parole: ritenuto equo che... Questa non è una motivazione, ma un punto di partenza perchè dire: « ritenuto equo » non vuol dire che il provvedimento sia veramente equo. Bisogna dirne i motivi. Siccome una delle garanzie dei contribuenti che si stabiliscono con questo disegno di legge è la motivazione, ho presentato un emendamento per precisare che il contribuente deve conoscere i dati di fatto e di diritto che hanno determinato quell'accertamento.

Altra osservazione. All'articolo 1-*a*), secondo la proposta della Commissione, « l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito proposto dal contribuente avanti le Commissioni ». Fin qui niente di male, ma poi si dice che la Commissione ha il diritto di depositare puramente e semplicemente le sue deduzioni in aggiunta, in contrasto o in applicazione delle sue motivazioni fatte palesi al contribuente, in sede di accertamento, entro quindici giorni, presso la segreteria della Commissione che deve giudicare. Queste deduzioni non sorprenderanno mai il grosso contribuente che ha mezzi per vigilare e contrastare; ma si risolveranno a danno dei piccoli, che, non avendo possibilità di pagare avvocati o consulenti, potranno, spesso, conoscere quelle che sono state le nuove conclusioni del fisco, quando non potranno più difendersi adeguatamente. Quindi se vogliamo effettivamente proteggere e salvaguardare l'interesse dei piccoli contribuenti dobbiamo ritornare al testo governativo il quale prevedeva esattamente che si dovesse procedere alla contestazione delle modificazioni.

Così propongo la soppressione dell'articolo 1-*b*. A questo proposito una parentesi. La relazione diligentissima del collega Trabucchi parla ampiamente della natura giuridica di quella che lui dice non essere una transazione, non essere un contratto. Che cosa egli concluda, io non sono riuscito a comprendere perfettamente. Ci troviamo, certo, di fronte ad un atto giuridico, eretto per determinati scopi, in cui si incontrano i consensi di due soggetti in conflitto. Bisognerà bene che esso abbia un carattere di stabilità! I consensi si incontrano

su determinate posizioni, in quanto le parti accettano entrambe quelle posizioni. Si tratterà di un contratto di diritto pubblico, o di altro: chiamatelo come volete, ma quando c'è stato un consenso, su una determinata posizione di fatto, non c'è dialettica o sottigliezza che possa distruggere il fatto giuridico dell'incontro della volontà delle parti, salve le eccezioni poste dal diritto comune.

E se questo è vero, perchè sancire la libertà delle parti di rinnegarlo? Ed ancora, in subordine: perchè, a ciò fare, si concedono al fisco due anni e al contribuente solo 30 giorni? I due termini debbono essere uguali, tanto per il fisco che per il contribuente. Infatti se un contribuente, ad esempio, non riesce ad incassare gli interessi scaduti di un mutuo, perchè questo contribuente dovrà essere ancorato necessariamente al reddito accertato ed accettato anche quando nuovi elementi sopravvengano a modificarne sensibilmente l'ammontare?

Non solo, ma non ho capito un'altra cosa; contribuente e fisco si mettono d'accordo. Entro un mese, il contribuente, se lo vuole, deve impugnare l'accordo. E perchè? Non si deve ritenere completamente inoperante questo termine? Infatti ditemi il caso in cui si potrà verificare un cambiamento che legittimi la contestazione entro un periodo di tempo così breve!

Veniamo all'articolo 2. È molto più logico ed organico il disegno di legge presentato dal Ministero, che quello proposto dalla Commissione. Non c'è da meravigliarsene, perchè nella vivacità di una Assemblea ci sono idee contrastanti, e non è detto che si raggiunga sempre l'*optimum;* non è infrequente che il compromesso peggiori quello che forse non era bene, ma che era minor male, di fronte a quello maggiore che si mette in essere per comporre i contrasti, al di fuori di ogni organicità di visione del quadro generale. La cosa è spiegabile. Ma se ciò si è avverato, nel caso, come a me pare, si deve concludere per la soppressione dell'articolo 2 della Commissione ritornando all'articolo 2 proposto dal Governo. Spiegherò meglio il mio assunto, in sede di discussione degli articoli.

Questione grossa è quella che si origina dal proposto giuramento. Non solo per le ripercussioni politiche, che possono anche essere trascurate, dato che all'istituto credo si ricorrerebbe ben raramente; ma per il fatto che se e quando lo si applicasse, si risolverebbe in uno scherzo. E per il fatto, più grave, che non si può metter le mani sul Codice civile senza rendersi perfettamente ragione di quello che facciamo.

Il giuramento in sede civile, come imparavamo nei primi anni dell'Università, è conosciuto dal nostro sistema giuridico sotto due forme, con una terza sottospecie. Giuramento decisorio: transazione tra le parti con tutte le conseguenze che ne derivano. Giuramento suppletorio, per integrare la prova, disposto dal giudice. Esso, in determinati casi, può diventare estimatorio. Ma il giuramento, e per la solennità dell'atto, e per le tradizioni storiche e morali del popolo nostro, come di tutti i popoli cristiani, è cosa talmente solenne che chiama Dio a testimone della verità di quello che si afferma.

Se questo è esatto, come si può venir fuori a dire in una legge che il giuramento prestato, anche se deferito d'ufficio, non vincola il giudice? Allora è uno scherzo, non è un giuramento. Che logica giuridica è mai questa?

Scusatemi, signori miei, se adopero parole che mi prorompono dall'animo, ma io ho una tradizione, e delle idee che forse sono antiche, e che forse non mi permettono di comprendere le nuove impostazioni dei moderni: ma che il giuramento non sia un atto solenne, che chiama Dio a testimone, e che pertanto rivesta un carattere di serietà, non credo sia possibile contestare.

MINIO. È la logica di chi non crede al giuramento.

DE LUCA CARLO. A chi non crede, sarebbe bene consentire di astenersi dal giurare. Ciò non toglie che il giuramento abbia una tradizione, nella grande scia luminosa, storica, politica e giuridica del popolo italiano.

Esaminiamo dunque come è stato strutturato il giuramento che dirò . . . fiscale. « Quando il reddito sia inferiore di due terzi di quello proposto nell'accertamento, e il contribuente abbia fornito un principio di prova . . . ». Fermiamoci qui. Anzitutto: come farà il contri-

buente a fornire un « principio di prova »? Che cosa si è voluto dire con questo? Facciamo una ipotesi. Io avvocato — ho già detto che non esercito più — denuncio i miei redditi professionali. Lasciamo perdere ora quello che sta succedendo in certe zone; ma è bene riferire al Ministro che sono ben strane le circolari che il fisco comincia a mandare; ai professionisti di Napoli, per esempio, si domanda il numero delle cause, gli emolumenti percepiti, le soluzioni adottate, le transazioni cui si è andato incontro, ecc. Voi comprendete che di questo passo le cose non si fanno più sul serio, perchè non è più il fisco che accerta il dovere tributario dei cittadini con serietà e, sia pure, con doverosa severità; ma forse è il funzionario che ha la prava intenzione, interpretando surretiziamente le leggi, di dare fastidio ai cittadini, non di cercare di trarne legittimamente quello che essi debbono dare alla collettività.

Ma lasciamo andare. Ipotizzo: Tizio ha avuto trenta cause in Tribunale, il fisco dice che ne ha avute cinquanta; si va in contestazione avanti la Commissione e Tizio prova che cinquanta non ne ha avute, e con ciò evidentemente prova che ne ha avute trenta, per cui la prova è completa e non è un indizio di prova. In altri termini, non riesco a configurarmi la possibilità di un inizio di prova, in una materia in cui gli accertamenti sono oggettivi e motivati. Comunque, ammettiamo, in tesi, che ci sia la possibilità del principio di prova, e allora l'autorità giudicante mi impone di giurare su quello che io asserisco essere il vero. Evidentemente io posso fare due cose, o giurare o non giurare; un giuramento estimatorio non lo posso dare, perchè non posso dire che traggo 500 mila lire l'anno dal mio lavoro. Quando ho giurato, il fisco mi dice: non ti credo. E allora perchè ho giurato, scusatemi? E questo nel clima della fiducia Vanoni, onorevole Sottosegretario! Il fisco non solo non crede alla parola del contribuente, ma nemmeno al giuramento. Non so che cosa dovrà fare quel disgraziato per farsi credere.

Prosegue l'accertamento da parte del giudice, il quale arriva a concludere che quel giuramento non serve a nulla perchè è stato prestato a confermare una cosa non vera. E si giudica che il contribuente deve molto di più di quello che aveva giurato di dovere. Allora — e questo è il bello di cui non avete tenuto conto — se c'è un accertamento di fatto, per cui il giurante è ritenuto spergiuro, che cosa farà l'autorità giudiziaria penale nel dover procedere contro di lui? Non avrà più nemmeno la facoltà di indagine. Con un conflitto di giurisdizione evidente. Queste sono le leggi che ci presentate?

TRABUCCHI, *relatore*. Va in appello.

DE LUCA CARLO. Quasi che il magistrato di appello fosse una garanzia della certezza del diritto! E fosse libero di apprezzare, diversamente dal primo, lo spergiuro. E poi è ora di finirla con questa storia della Magistratura che accerta sempre la verità! La Magistratura, per quanto può e secondo le prove di cui dispone, accerta la verità; ma le leggi non debbono servire mai per costringere la Magistratura a colpire — in ipotesi — gli innocenti!

La presunzione di verità che consacra il pronunciato del secondo giudice — ove a lui si ricorra — è una presunzione necessaria, anche se spesse volte sbagliano quelli in alto, come quelli in basso. È una necessità sociale e bisogna chinare la testa; ma non bisogna cercare di mettere il contribuente o il cittadino nella condizione di dover essere condannato senza possibilità di dimostrare nemmeno la sua buona fede: e sarà condannato inesorabilmente nel caso che esaminiamo, perchè il fisco avrà detto che egli ha giurato contro la verità. A meno che non si voglia concludere per la possibilità di giudicati contraddittori.

Ora, signori miei, siccome a questo inconveniente assolutamente non si deve arrivare, perchè lo vieta l'ordine giuridico e l'ordine morale e perchè la nostra stessa civiltà vieta di toccare la santità di certi istituti che sono stati elaborati nei secoli, noi dobbiamo andare molto cauti; e siccome il giuramento, come ho detto e credo di aver dimostrato, non serve proprio a nulla, aboliamo questa disgraziata disposizione e non ne parliamo più. Anche perchè dove lo inquadrate questo giuramento, me lo sapete dire? Giuramento decisorio non è, giuramento suppletorio sembra che sia ma non ne ha le conseguenze; giuramento estimatorio

non deve essere. In ogni caso, esso non decide la lite. Badate che il legislatore del passato si è trovato perfino ad inibire, di fronte al caso di condanna per falso giuramento, la revocazione della sentenza che sul falso era fondata. Quando si è pronunciato il giuramento, l'emanazione del provvedimento che ne consegue, è intoccabile. Ora voi con una leggina fiscale intendete rivoluzionare completamente questa materia che è tra le più delicate del diritto? Sopprimete questa norma: non esitate perchè la pubblica opinione può pensare che noi si voglia proteggere chi evade.

Il disegno di legge del Governo ammetterà — nella ipotesi di condanna per giuramento falso — un nuovo accertamento. Ove l'istituto volesse essere confermato ad ogni costo, fin qui, quasi quasi, posso arrivarci. Più in là francamente no. E poichè io penso che in materia non assolutamente politica, ma tecnica, ci sia per gli appartenenti ad ogni partito, libertà di apprezzamento, sarei dolente, ma dovrei votare contro una legge che consacrasse una tale aberrazione.

Poi è vero o non è vero che c'è nel popolo nostro viva, attuale, pressante l'esigenza di semplificare questa tremenda procedura fiscale? È vero o non è vero che il contribuente è stanco di essere continuamente in conflitto con gli organi accertatori, non creduto, vituperato, maltrattato? Un po' ce lo meritiamo, anche; ma francamente essere considerati sempre nemici irriducibili della pubblica cosa, diventa mortificante, specie per il cittadino che ritiene di compiere il proprio dovere. Non sentite voi del Governo la voce che da tutte le parti vi dice: « basta con gli accertamenti, ce ne sono troppi! »? Volete accertare se ho reso una denuncia seria ed onesta? Fatelo, ma il giorno in cui questo accertamento sarà diventato definitivo deve valere per tutti. Io ho sempre sostenuto che quando una verità viene accertata nei termini voluti dalla legge, quella verità deve servire per tutti i casi.

In altri termini, non arrivo a comprendere come sugli stessi elementi oggettivi, due soggetti possono accertare due redditi che sono in contrasto tra di loro. Presentai a questo proposito una interpellanza, che non fu discussa, perchè cadde la legislatura. Quell'interpellanza suonava in questi termini: « Ai Ministri delle finanze e dell'interno per conoscere se non riscontrino una insanabile contraddizione tra la lettera e lo spirito che anima la nostra nuova legislazione fiscale e la pretesa di non pochi Comuni di accertare per proprio conto . . . ». (*Interruzione del senatore Minio*).

Il senatore Minio vorrà avere la compiacenza di ritenere che il suo cervello non è il mio; sono due cervelli distinti. Io non vorrei fare questione di qualità: potrà essere migliore il suo, ma il mio è indipendente. Quindi abbia la compiacenza di ascoltarmi e se avrò detto delle cose fuori posto me lo dimostrerà in seguito!

Dunque: « . . . e la pretesa — e lo sottolineo — dei Comuni, di accertare per proprio conto l'ammontare dello stesso reddito nei riguardi degli stessi soggetti ai fini dell'imposta di famiglia, così dandosi adito alla probabilità, se non proprio alla sicurezza, di accertare due verità difformi; mentre la verità, anche se fiscale, non può essere che unica, per definizione ».

Mi pare che la proposizione sia molto chiara; d'altro canto, e adesso vengo alla osservazione del senatore Minio, io sono in discreta compagnia, non voglio dire proprio ottima, ma discreta sì: certamente, non vi pare? Quando la prima sezione della Corte di cassazione, in due sentenze recenti, nonostante la soppressione dell'articolo 119 della legge sulla finanza locale, viene su per giù alla stessa conclusione, occorre pur dire che le mie conclusioni non solo non sono destituite di fondamento, ma sono rigorosamente logiche e, pertanto, necessarie.

Vi leggo il testo di una sentenza: « A seguito dell'abrogazione — così la Cassazione — dell'articolo 119 del testo unico del 1931, n. 1175, il sistema d'indagine, sempre ai fini dell'imposta di famiglia, va determinato in modo autonomo sulla scorta del doppio criterio dei dati di fatto, redditi, e della valutazione induttiva, stato di agiatezza, di cui all'articolo 117 ». E fin qui sembrerebbe che la sentenza desse ragione più al senatore Minio che a me. Senonchè il magistrato che sente, con le elitre della propria sensibilità, che c'è una specie di contraddizione in questa enun-

ciazione, aggiunge subito: « Tuttavia l'abrogazione dello stesso articolo 119, non importa che, salvo il criterio integratore della valutazione induttiva, sia consentito provvedere ad una diversa valutazione dei redditi già determinati dai competenti uffici statali ai fini dell'imposta reale ». (Cassazione civile, Sezione I - Lizzi - comune di Caivano, aprile 1954).

Non dico che questa sentenza della Cassazione costituisca la verità; dico semplicemente che è l'apporto di una autorità altissima ed io sostengo comunque che la tesi si sosteneva anche senza questo apporto; poichè le tesi logiche si reggono da sè. Non solo, ma debbo fare un'altra osservazione, proprio in materia d'imposta di famiglia, prendendo lo spunto dall'ultima parte della sentenza della Cassazione. Due sono i criteri dell'articolo 117 per quanto riguarda l'imposta di famiglia: l'accertamento del reddito, quindi criterio di certezza; l'accertamento induttivo, criterio che si fonda sul benessere apparente (agiatezza). Si noti bene: se i redditi di cui il soggetto fiscale gode sono accertati in modo sicuro, non è possibile che il criterio dell'agiatezza serva ad aumentare l'imponibile; ma deve, se mai, influire a diminuirlo.

MINIO. Ma lei sa molto meglio di me come si applica la complementare in Italia; è per questo che volete agganciarvi alla complementare.

DE LUCA CARLO. Io posso dire una cosa: le leggi possono anche essere inadeguate; ma il legislatore, che riconosca l'inadeguatezza delle sue leggi ad un fine che si è proposto, deve, o per l'impulso del Governo o per l'impulso che venga dalla nostra compagine, modificare quella legge. Non è consentito dire: c'è un inconveniente, e pertanto lo correggo con un altro inconveniente, perchè sarebbe allora costituire la catena degli inconvenienti. Se c'è un inconveniente lo si elimini; ma che le leggi siano la base del vivere civile in ogni campo. Credo che questo si possa affermare con tutta serenità, perchè affermare il contrario vorrebbe dire negare la funzione del Parlamento.

Ora, riprendendo il mio ragionamento, se il fisco, attraverso anche la legge che stiamo esaminando, si propone di raggiungere la verità oggettiva sui redditi, una volta che i redditi siano stati accertati, il benessere potrà essere minore di quello che essi indicano, maggiore no, di certo. Per esempio, tutti i debiti coperti, tutti i canoni che si pagano per ragioni indipendenti da quelle del diritto, per esempio, per un padre di famiglia che ha maritato una figlia, quello che è necessario dare alla figlia, al di fuori di un atto formale e che pertanto non è detraibile. Ma ci sia la certezza: perchè una volta che i redditi sono certi, al di là di quei limiti non si può andare. Una volta accertati i redditi, l'indice del benessere è quello dei redditi; non ce ne può essere un altro. Ed allora vedete come la conclusione da me sollecitata si lumeggi, anche nell'ordine giurisprudenziale, come pienamente razionale, e chiedo al Governo di prenderne atto e di cercare di unificare quella benedetta legislazione che mette il contribuente in condizioni spesso disperate. Il contribuente non sa più che pesci prendere; tra le pene comminate, tra le chiamate che gli vengono dall'agente delle imposte, tra i sospetti che ci sono in giro, tra il turbine delle cattiverie, delle maldicenze, non sa più che diavolo fare. Accertate qualunque cosa con giustizia; ma accertatela in modo definitivo e sia applicata la tassa con aliquote eque. Le aliquote aumentatele, se necessario. Non ho detto che l'imposta di famiglia debba essere applicata con i criteri di oggi, sui redditi che si accertano da parte del fisco, ai fini dell'imposta complementare sul reddito. Aumentatela, portatela dove possa essere necessario. Dite che gli organi pubblici dello Stato ed i Comuni hanno bisogno, l'uno per un canto, l'altro per l'altro canto, di trarre da questi redditi questo gettito di imposte. Fatelo pure; ma il contribuente sappia che, una volta avuto l'accertamento, quello è definitivo, tanto per il Comune, che per lo Stato. Credo che su questo principio non ci sia possibilità di discussione, se non volete, signori del Governo, sbandare il contribuente comune. Cercate, dunque, di andargli incontro, di semplificare; perchè il nostro sistema fiscale è troppo farraginoso. E ritorno all'idea dell'anagrafe tributaria. Aggiornatela, fatela diventare una cosa operante, si sappia quale è il reddito, la ricchezza, il benessere di ogni singolo capo famiglia; dite che lo Stato ha bisogno di tanti miliardi per

vivere, che i Comuni hanno bisogno di tanti miliardi; tirateli fuori di là, ma che la base dell'imponibile sia fissa e determinata e non ci sia questo perenne conflitto tra fisco e contribuente che affligge tutta la vita nostra e che provoca risentimenti gravissimi anche nel campo politico, contro l'autorità, che finisce per essere la ragione di tanti tormenti, di tante ansie e di tante angustie. Persuadetevi che è saggia politica quella di dire al contribuente: ti tolgo quello che ti debbo togliere perchè hai il dovere di contribuire secondo la tua forza economica alle spese dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, ma non usate il sistema affliggente di oggi. Anche perchè così, almeno, si farà una migliore giustizia. La giustizia non si raggiunge, la giustizia è una tendenza ideale verso la quale tutti aspiriamo, ma raggiungerla non è umana impresa. Accostarsi alla giustizia sì. Cerchiamo di accostarci anche in questa materia. Vedete? La nostra Patria e tutto il resto del mondo sono pervasi dallo spirito di fazione, di parte. La solidarietà umana oggi si concepisce in funzione delle proprie idee e delle proprie ideologie. È umano che, da questa concezione della vita, si scivoli a perseguitare chi non è delle nostre idee. Io parlo per tutti, per i rossi e per i bianchi, per i neri e per i verdi. Se noi potremo eliminare quel tanto che consciamente o inconsciamente ci si mette dentro, inevitabilmente, per aggravare la posizione degli avversari, anche nell'àmbito comunale, sarà un gran bene per l'ordine e la pace sociale tra tutti i cittadini.

Le sanzioni. Le sanzioni sono gravi, ma non sono troppo gravi. La legge, perchè possa essere attuata, si deve servire anche della sua pesantezza nei confronti di chi vuole disapplicarla. Piuttosto sono preoccupato del modo come le sanzioni possono essere erogate. Si comminano ammende, multe, arresto e reclusione. Finchè siamo all'ammenda, sarà questione economica. Quando passiamo alla multa, si entra nella materia delicata del delitto di dolo. Quando andiamo alla privazione della libertà personale anche per parecchi giorni (si commina una pena di sei mesi), occorre che l'accertamento del reato sia chiaro, limpido ed eseguito da chi ne ha la facoltà per la costituzione della nostra Repubblica. In base all'articolo 24 è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 600 mila chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza di omissioni o di iscrizione di passività inesistenti negli inventari o bilanci o di altre alterazioni, non provveda in sede di dichiarazione dei redditi alla rettifica, ecc.

Chi accerta? Chi punisce?

All'articolo 23 è detto al secondo comma: « In caso di omessa dichiarazione se l'ammontare dei redditi accertati supera le lire 6 milioni, si applica altresì l'arresto fino a sei mesi ».

Poniamo che una persona giuridica o una persona fisica abbia omesso la dichiarazione e che il fisco accerti dovuti sei milioni ed una lira di reddito. Questo giudizio è di carattere fiscale. L'accertamento avviene in esito ad una istruttoria fiscale. Se non sono esatto, correggetemi. La condanna all'arresto avviene in seguito, quindi, all'accertamento fiscale di aver raggiunto e superato i sei milioni di reddito. E questo chi lo dice? Evidentemente lo dice il giudice fiscale. E allora il magistrato penale che cosa deve fare? deve prendere questo articolo e irrogare i sei mesi di pena, senza nemmeno esaminare se sia giusta o non giusta la pronuncia della Commissione finanziaria? Di modo che avremo una specie di braccio secolare: il fisco dice: tu dovevi fare la denuncia per sei milioni e due lire, non l'hai fatta, ed allora il magistrato ordinario deve irrogare la pena dell'arresto perchè il giudizio è stato già dato?

Questo non è consentito assolutamente. Mettiamo una disposizione che dica che, quando si accertino fatti di questa natura, vi è la denuncia al magistrato penale, sospendendo il giudizio fiscale.

PIOLA. È una contravvenzione, non è un delitto.

DE LUCA CARLO. Delitto o contravvenzione è sempre un reato. La Commissione fiscale di Rocca Cannuccia non può imporre al magistrato ordinario di irrogare sei mesi o tre mesi di arresto, anche per una contravvenzione, che però è sempre un reato e i reati

sono di cognizione sempre del magistrato penale.

Questo credo sia pacifico. Se è così, bisogna correggere il disegno di legge. Siamo d'accordo che si debbano inasprire le sanzioni, dato che non si è riusciti, attraverso una presunta fiducia, ad eliminare il conflitto tra fisco e contribuente; ma bisogna far salvi i diritti dei cittadini, specialmente il diritto alla libertà personale.

Ho finito. Ho ritenuto doveroso intervenire, perchè mi sembrava di aver qualche cosa da dire: la severità delle leggi non mette paura ai galantuomini, mette paura a chi intende evadere; a condizione però che quelle leggi siano giuste, ed applicate con tutte le garanzie che il cittadino può chiedere al magistrato che deve giudicare. Quando avrete raggiunto questo obiettivo, punite, colpite tutti i cittadini che non sentono il dovere di contribuire come possono e debbono alle necessità della vita associata, che si va sempre maggiormente complicando; fate quest'opera di chiarezza e di giustizia che, per un legislatore, è il fine doveroso, cui deve tendere sempre. (*Applausi dal centro*).

Presentazione di disegni di legge.

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni per il IV centenario della fondazione della città di San Paolo del Brasile » (900);

« Acquisto di marmo da offrire in dono alla Nazione cilena per l'erezione di un monumento in Santiago allo statista Arturo Alessandri » (901).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli affari esteri della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Bussi. Ne ha facoltà.

BUSSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; ancorchè mi senta ancora un poco nuovo in questo alto Consesso e, certamente, non del tutto preparato nel metodo e nella dovuta esperienza a seguirne i lavori (mi si perdoni l'audacia), mi si consenta un breve intervento, col quale mi lusingo di portare qui l'eco e la voce del contribuente, meglio, del medio contribuente, di quello più determinante come numero di soggetti nella formazione dell'opinione pubblica, di quella opinione pubblica che, mi sia consentito di affermare, costituisce un poco la base di una certa continuità e della stabilità dell'ordine stesso di un Paese.

Ora mi sembra che sia doveroso per noi che siamo chiamati a breve distanza di tempo a decidere di nuove e gravi disposizioni in materia tributaria (è di ieri, ben possiamo dire, la nuova imposta sulle società di capitali) che sia doveroso, ripeto, chiederci cosa pensa il medio contribuente di questa nuova legge che va sotto il nome di « legge per la perequazione tributaria »? Mi pare che la voce del contribuente abbia la sua importanza. Essa non ha possibilità di farsi sentire che attraverso la stampa e gli studi degli esperti in materia, perchè, quale cittadino, rispettoso delle leggi dello Stato, che abbia anche solo un poco il senso della sua dignità, si sognerebbe di organizzare una forma qualsiasi di resistenza in questo campo?

Ma proprio per ciò dobbiamo noi, onorevoli colleghi, farci più sensibili, più vigili ad interpretare una tale voce.

Ora, mi chiedo, il contribuente che dimostrò di sapersi adeguare alle novità della riforma Vanoni, cosa dice oggi? Purtroppo la risposta del contribuente a questa legge è univoca. Dice il contribuente: ci eravamo abituati alla novità della riforma Vanoni, ne abbiamo sopportate le conseguenze di un elevamento generale dei redditi fiscali, abbiamo

sperato che, così facendo, si sarebbe potuto contare su un nuovo spirito di fiducia fra contribuente e fisco, ma oggi la nuova proposta di legge è per noi la riprova che tale fiducia è ben lontana dall'essersi instaurata, così che più che mai è lontana la possibilità di una tranquillità fiscale, e, aggiungo io, di una pace fiscale.

Questo, onorevoli colleghi, dicono i piccoli e i medi contribuenti; questo dice la massa del ceto medio, questo dicono i contribuenti della categoria C/2 che (ben si può dire) già attuano, in pratica, due denunce. (Per i redditi più certi sembra che vi sia minor fiducia). Onorevoli colleghi così dicono i piccoli commercianti, gli artigiani, i professionisti, tutti quelli i cui redditi al massimo potranno aggirarsi tra i due o tre milioni all'anno. E lo dicono perchè tutti questi contribuenti sanno per esperienza che, costituendo essi la massa di minore resistenza, saranno i primi ad essere provati con le nuove norme, certamente di tanto più severe, e che, per alcuni aspetti, possono prestarsi a vere vessazioni. È umano che sia così. L'agente del fisco cerca pure egli di seguire la legge del minimo mezzo. È più facile elevare il reddito di chi ha poche possibilità di fare resistenza, che sostenere le contese con i grossi reddituari o scovare gli evasori totali.

Signor rappresentante del Governo, onorevole Presidente della Commissione, se mi si dovesse dire che in via di esperimento (parlo per assurdo) questa legge troverà applicazione solo per i redditi più alti (ad iniziare ad esempio da tre milioni) — io ne sarei entusiasta — vedrei in essa una prima possibilità di raggiungere in concreto la progressività di fatto dei tributi, come vuole la Costituzione.

Ma così come è la legge, per tutti, devo dirvi, onorevoli colleghi, mi fa un poco paura per i ceti medi. Ciò non di meno io sono favorevole alle finalità che la legge si propone ed allo spirito che la ispira, ma temo che il mezzo possa poco per colpire realmente in alto, per colpire i contribuenti che più evadono, mentre, permanendo negli uffici impositori dei tributi il vecchio costume, valga soprattutto per sferrare colpi su colpi a quelli che con la riforma Vanoni hanno già fatto il loro dovere.

Io confido che la legge con il concorso di tutti, onorevoli colleghi, subirà quegli emendamenti che proprio devono valere a scongiurare un tale pericolo, ed allora essa costituirà un mezzo di giustizia e ad un tempo di equità fiscale. Avrete inteso, onorevoli colleghi, che non sono contrario alla legge in linea di principio ma mi preoccupo solo che la legge valga per chi non ha fatto il suo dovere.

E rendiamoci anche conto che non corrono tempi buoni per questi ceti medi; forse hanno goduto di tempi buoni quando ancora i loro redditi erano fiscalmente bassi. Ma ora hanno consumato molte di quelle risorse e molte modeste imprese stanno avviandosi al peggio.

Li potremmo mettere di fronte a sacrifici impossibili ed allora avremo chiesto molto, sì, ma aumenteremo la morosità e le insolvenze.

Perchè — notate — il contribuente che non ne può più alfine lascia persino di difendersi e va alla insolvenza; invece fin che può pagare, non bada tanto per il sottile.

Ma mi si obietterà: la nuova legge non è per aumentare il peso fiscale, è per perequare. Vorrei che così fosse e che quel perequare non diventasse un eufemismo per molti. Mi si obietterà: non ti sei accorto del grande favore che vien fatto al contribuente fin dal primo articolo? L'obbligo della motivazione! Ma, onorevoli colleghi, forse che non sappiamo tutti, anche se non giuristi, quante cause seguono il corso di una lunga trafila giudiziale proprio per difetto di motivazione di un primo giudicato?

Ora, sia il contribuente, che, del resto, il fisco non hanno bisogno che il contenzioso aumenti e diventi la regola dei loro rapporti.

Il contribuente ha bisogno di sapere quanto deve pagare, deve fare i suoi conti ed il fisco ha bisogno di incassare, anche se meno, ma presto e di sottrarsi ai rischi di future incapacità di pagamento del contribuente. E però, occorre ammetterlo, oggettivamente il primo articolo poteva far sperare che tutto il tono della legge in esame si informasse ad un principio onesto e sano di eguaglianza e di parità del contribuente e del fisco almeno dal lato formale, almeno circa la procedura.

Ma ecco che soccorre a disingannarci l'articolo 3 sul giuramento.

Quanto ha detto in proposito, con quella efficacia che è tutta sua, il collega Spallino ed anche, poco fa, il collega De Luca, mi dispensa dall'entrare in argomento. Rovinerei. Mi basta aggiungere che, per chi non crede, il giuramento è meno che niente, è meno che estendere la denuncia falsa. Mi associo pienamente quindi a quanto già detto in argomento e se sarà presentato, come annunciato, un emendamento soppressivo, non potrò che sottoscriverlo. Parole forti ha detto il collega Spallino, ma era bene che fossero dette; tutto l'articolo nella prima e nella seconda edizione è un orrore ed è anche veramente un errore, sia giuridico — e lo ha dimostrato appunto l'onorevole Spallino — sia un errore psicologico, perchè nella situazione attuale dei rapporti tra contribuenti e fisco, non potrà servire al fisco che come arma di maggior pressione e non varrà alla distensione. Così poi come è previsto, non già per il complesso della estimazione, bensì solo per fatti specifici non di carattere estimativo, e, per giunta, efficace nelle sue risultanze solo *ad libitum* del fisco, resta la prova più certa che nessuna vera fiducia si vuol dare al contribuente. Ma passiamo agli articoli che seguono immediatamente quello del giuramento. Sono presentati tali articoli dalla Commissione come quelli intesi a « completare il quadro complesso delle norme dell' accertamento ». Se mi consente l'onorevole Presidente della Commissione e senza che ciò suoni sgarbo, direi meglio: a complicare il quadro già complicato delle norme di accertamento. Onorevole Bertone, non me ne voglia male: ella sa quale stima ho per lei e poi lei è piemontese come me, ma a differenza di me ella può e deve giustamente esser posto fra quei nomi illustri in campo finanziario che sono vanto del nostro Piemonte; primo fra tutti l'augusto nostro Presidente della Repubblica. Ora mi chiedo: come non pensare a nuove ed insopportabili complicazioni per il contribuente solo che si leggano gli articoli 4, 4-*a*), 4-*b*), 4-*c*) nel testo della Commissione? Passi per gli articoli 4 e 4-*b*), che possono andare per le grandi società tassate in base a bilancio; son certo che le piccole si trasformeranno, valendosi della legge in corso, che lo consente in esenzione da tassa (tassa fissa) entro il 26 agosto 1955.

Ma l'articolo 4-*a*) e 4-*c*)! Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, della portata di tali articoli? Per l'articolo 4-*a*), ecco per altra via ricomparire i moduli che l'onorevole Zoli ha ricordato al principio di questo dibattito. Li ricevetti anch'io tali moduli e con me tutti i colleghi professionisti; fu una protesta generale: qualcuno però abboccò; se vi dovessi dire quali ferite immeritate mi è costato l'adeguarmi, come è mio uso e, penso, con quale sperequazione forse nei confronti di chi fosse stato più furbo! Senonchè i moduli ritornano, non con richiesta diretta al contribuente interessato, ma con richiesta agli altri. Si legge, infatti, nell'articolo 4-*a*): tutte le imprese obbligate a tenere i libri a mente dell'articolo 2214 del Codice civile, debbono altresì tenere una registrazione cronologica di tutte le somme pagate: *a*) a rappresentanti, commissionari, ecc.; *b*) ad artisti e professionisti, ecc.

Un commerciante che avrà speso magari qualche centinaio di biglietti da mille per cure mediche — che preferisce non palesare ad alcuno — dovrà confessarsi se vuol vedere riconosciuto l'importo come spesa, a diminuzione del suo reddito. Forse un altro è andato dall'avvocato per qualche disavventura su cui preferisce stendere pietoso velo!

Anch'egli può rinunziare alla possibilità di considerare quell'oggetto di spesa come spesa detraibile agli effetti fiscali o altrimenti confessare perchè è andato dall'avvocato. Ma, signori, leggete ancora al capoverso *c*): « Compensi a chiunque non professionista per consulenze, pareri, revisioni, controlli, ecc. ». Quanti di questi pareri, piuttosto costosi nel passato! Dio voglia che non continuino per l'avvenire ed io spero che non continuino più! Per il passato questi compensi furono dati non in numerata pecunia ma in busta ben sigillata!

Senonchè, onorevoli colleghi, l'articolo 4-*a*) va posto in relazione con l'articolo 4-*c*). Lo so che l'articolo 2214 del Codice civile prescrive già l'obbligo delle scritture contabili per tutte le imprese che non possano essere ravvisate come condotte da « piccoli imprenditori » ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile. Ma leggiamo questo articolo del Codice civile. Chi sono i « piccoli imprenditori »? « Sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i pic-

coli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ». Vi è un poco di elasticità, come ognuno vede, nel testo che ho letto. È certa la posizione degli artigiani, dei coltivatori diretti, (specie per i primi, se verrà varata la legge che li qualifica espressamente); ma i piccoli commercianti? È un piccolo commerciante, ad esempio, il trattore presso cui noi consumiamo i nostri pasti, attrezzato con 5, 10, 15 unità di personale? È un piccolo commerciante chi gestisce un attrezzato negozio di stoffe, di mobili, di mode, che abbia pure egual numero di commessi? Ora, se costoro non sono piccoli imprenditori, ed a mio avviso non lo possono essere, tanto è vero che possono essere sottoposti alla procedura fallimentare, come potremo pretendere da essi tanto rigore ai fini fiscali in tema di contabilità, se neppure il Codice civile assiste la norma dell'articolo 2214 con una speciale sanzione, sanzione che solo nasce per il caso di fallimento (con la bancarotta semplice)? Nè la norma dell'articolo 4-*c*) detta solo un obbligo (come dire? blando, quasi teorico) perchè in caso di mancata tenuta dei libri o di irregolarità nella tenuta dei libri stessi, si prevede l'inversione dell'onere della prova, cosicchè il fisco non dovrà più dare la prova, mentre sarà il contribuente che dovrà essere invitato a dare una prova che non può dare. Poichè l'articolo 4-*a*) fa richiamo all'articolo 2215 e seguenti del Codice civile, che riguardano la vidimazione dei libri contabili, è evidente che, come basta una omissione od una irregolarità perchè immediatamente possa aversi l'ipotesi della bancarotta nel caso di fallimento, così agli effetti fiscali si potrà dire semplicemente che non ci si può attenere a quei libri. Ed allora per quel commerciante onesto che ha speso del danaro per far tenere da un ragioniere una contabilità che nella sua onestà riteneva fosse valevole, basta che la stessa presenti qualcosa di meno che regolare perchè immediatamente il fisco se ne possa valere per infirmare tutta la contabilità ed arrivare quindi, molto facilmente, a costringere il commerciante ad un concordato anche oneroso.

Ho detto che la mia preoccupazione, per quanto riguarda questa legge, è dettata solo ed esclusivamente dai riflessi che essa avrà sul ceto medio, sul medio contribuente; e mi pare proprio che tale preoccupazione sia più che mai fondata se si dovessero accettare gli articoli testè ricordati, quali sono stati aggiunti dalla Commissione. Essi, a mio avviso, rappresentano realmente una *reformatio in pejus* del progetto del Ministro ed io mi riservo, se del caso, di presentare degli emendamenti soppressivi per detti articoli proposti dalla Commissione. Vorrei aggiungere, per essere più preciso, che forse tali norme, in concreto, potranno avere poca applicazione; infatti non si vede come gli uffici, come sono oggi attrezzati, potrebbero sopportare il lavoro che deriverebbe loro dallo spoglio e riscontro del materiale che dovrebbe essere assunto presso le aziende da parte della polizia tributaria. Senonchè non possiamo legiferare in base ad una previsione di questo genere. Dobbiamo fare le leggi pensando che trovino un'applicazione concreta e che non cadano facilmente in desuetudine per impossibilità d'essere applicate dagli stessi organi del fisco.

Passo all'articolo 10. Non è che non avrei altro da dire sugli altri articoli, ma penso che altri colleghi si assumeranno il compito di illuminarci al riguardo. Le finalità dell'articolo 10 sono intuitive: fiscali si, ma anche antispeculative. Chi gioca a speculare paghi il tributo. Sono d'accordo, tuttavia vorrei solo osservare che alla compravendita di titoli vanno anche tanti piccoli risparmiatori che costituiscono il substrato del mercato borsistico e determinano una specie di risparmio consolidato, che è assicurato all'impresa privata. Come lo Stato è certo in concreto che del risparmio che è affluito alle sue casse non verrà mai richiesto il rimborso (e mi pare che il termine generico di consolidato significhi ciò), così l'impresa privata nel suo complesso poggia anche su un risparmio frazionato che circola in borsa. Ora non varrà la norma dell'articolo 10 a distogliere in futuro il piccolo risparmio da tale impiego e non sarà quello un male peggiore della speculazione? Pongo soltanto l'interogativo, poichè mi rendo conto che già la nominatività dei titoli do-

vrebbe aver scontato da tempo un tale fenomeno.

Mi si consenta una parola sull'articolo 13. L'articolo 13 del progetto ministeriale costituisce una innovazione nel campo della riscossione dei tributi, togliendo essa agli esattori la riscossione della C-2 e della complementare dei dipendenti. A parte le lagnanze che l'articolo ha suscitato in vasti settori della vita economica, fra i quali certo quello più interessato degli esattori, esso si prestava a molte critiche sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello tecnico, economico e sociale. Non vorrò io riportare qui, davanti a voi, anche per non dilungarmi oltre, cose note a chi segue questi studi ed a chi segue i dibattiti in argomento sui fogli specializzati; ma vorrei soltanto fare un'osservazione. Si stenta a comprendere come un tale articolo abbia avuto ingresso in questa legge, in quanto non sembra che esso abbia attinenza vera e propria con la perequazione che è scopo della legge. La modifica del modo di versare un tributo (invero, ripeto, la norma sotto questo aspetto è tanto innovativa), non sembra interessi la perequazione. Io confidavo che la Commissione avesse proposto la soppressione pura e semplice dell'articolo 13. Se ricordo bene ne avevo parlato, in via privata, al collega onorevole Trabucchi. La Commissione ha fatto un altro articolo che riguarda meno lo stesso oggetto e che può servire meglio a facilitare il controllo fiscale della categoria C-2, e mi sembra che valga la pena di approvarlo ottenendo esso due risultati utili: la soppressione di una norma non accettabile, a mio avviso si intende, e la formulazione di altra utile ad altro fine.

Passando all'articolo 19 mi piace sottolineare che ritengo ottima la norma che sopprime gli accertamenti *una tantum*. Se è vero che attraverso la denuncia annuale si deve arrivare a redditi certi, che ci sta a fare la possibilità di tassazioni *una tantum*, quasi a distinguere ed a rimarcare che questi redditi sono ritenuti certissimi ed invece il reddito continuativo qualche cosa di contrattuale intervenuto tra contribuente e fisco?

All'articolo 22 è previsto un passo in avanti in tema di equità verso i piccoli redditiari. Il limite minimo esente dalla complementare è portato a lire 540.000. Non è molto, ma accettiamolo come indice di una tendenza ottima, che è quella di arrivare ad esentare il minimo richiesto per la vita. Vorrei soltanto, poichè l'occasione lo consente, che fosse ricordato agli uffici competenti in occasione delle istruzioni che seguiranno in sede di prima applicazione di questa legge che, in tema di complementare, non si possono fare accertamenti di redditi provenienti da capitali di società se non si tratta di redditi distribuiti, perchè l'articolo 3 della legge parla chiaro: deve trattarsi di redditi percepiti. Si è detto che la nuova imposta del 15 per cento sulle società voleva essere una specie di complementare per quelle aziende sociali, dette, a carattere familiare, (definizione che per la verità non esiste nel Codice ma che era entrata nell'uso, nella prassi, nel campo fiscale) per colpire quei redditi che sfuggivano a tale tributo. Ed allora perchè non si pone fine agli illegali accertamenti per redditi non distribuiti, redditi che poi sono tali solo perchè fiscalmente concordati? E concludo per associarmi a quanto ha detto il collega onorevole Spallino in tema di sanzioni. Meglio sarebbe stato attenuare le pene corporali e pecuniarie e non omettere le sanzioni di carattere amministrativo. Ma sono comunque certo da suggerire che non si carichi la mano per piccole infrazioni. Lasciamo, signor Ministro, ai piccoli ed ai medi contribuenti che hanno già tanti crucci per la vita di ogni giorno, l'animo un poco tranquillo. Il problema fiscale per certa gente modesta, ma risparmiatrice e lavoratrice, è una tragedia. Pagare sì, ma pagare senza paura, pagare senza eccessivi disturbi di pratiche e di norme di procedura che troppo facilmente fanno incorrere la gente comune in illegalità ed in infrazioni non volute.

Onorevoli colleghi, il contribuente italiano nella sua massa non è un evasore per definizione ed allora, se ne sentiamo la voce, pur di sommessa protesta a volte, per questa sommaria incriminazione immeritata, dobbiamo tenerne conto.

Teniamone conto negli emendamenti che andremo a studiare ed a proporre per questa legge. Perfezionando la legge stessa avremo ridato al contribuente italiano quella fiducia che è necessaria perchè finalmente ci si avvi

ad un'auspicata pace fiscale soprattutto per la massa minuta del medio contribuente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannaccone Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chi ha seguito la elaborazione di questo disegno di legge, anzi di questi due disegni di legge, perchè abbiamo innanzi a noi due testi diversi, se già prima non se ne era accorto, si sarà convinto che accanto al potere legislativo, al potere esecutivo ed al potere giudiziario, in Italia si è venuto formando un altro potere che è il potere fiscale. Ho detto accanto, ma forse ho sbagliato. Avrei dovuto dire al disopra di essi, perchè sono sempre più frequenti i casi in cui questo altro potere irrompe nel territorio degli altri tre cercando di eludere norme costituzionali, di modificare a poprio vantaggio disposizioni dei Codici e di altre leggi fondamentali, di cancellare o di impugnare interpretazioni di leggi fissate in sentenze delle più alte magistrature. Con ciò il nostro ordinamento giuridico e politico torna di qualche secolo indietro, perchè lo spirito delle moderne Costituzioni era proprio quello di frenare l'arbitrio del fisco quale estrinsecazione del potere del sovrano assoluto. Ora al sovrano assoluto si va sostituendo l'amministrazione finanziaria, assoluta anche essa.

Di questa tendenza del fisco a sovrapporsi agli altri poteri sono parecchie le manifestazioni nella recente legislazione tributaria, e troppe ve ne sono anche in questo disegno di legge, alcune delle quali sono state anche rilevate e biasimate dalla Commissione di giustizia, sia a proposito del giuramento, sia a proposito dell'articolo 31. Non mi fermerò sulla questione del giuramento, che nella Commissione finanze e tesoro io stesso proposi di sopprimere, perchè ne hanno parlato così brillantemente oratori precedenti che proprio non saprei che cosa di più e di meglio aggiungere. Nè mi soffermerò su altre disposizioni di minor momento, che potranno essere meglio esaminate in sede di discussione degli articoli; ma vi è un'altra e più grave manifestazione di quella tendenza, contro la quale parecchie volte ho levato la voce nella Commissione finanze e tesoro, ma sempre inutilmente, benchè non mancassero consensi anche da parte di membri della maggioranza governativa. Alludo alla leggerezza ed alla frequenza con cui, con qualche articolo di una qualunque legge, si impongono ad enti pubblici o privati, divieti od obblighi in deroga a contrarie disposizioni legislative o statutarie, come appunto fa l'articolo 7 del presente disegno di legge.

Questo è divenuto un abuso che sovverte addirittura l'ordinamento giuridico. La imposizione o la concessione di derogare a leggi precedenti, introdotta di soppiatto in qualche poco noto articolo di una legge particolare, con poco rispetto dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari del Codice civile, può ledere importanti diritti ed interessi che le leggi precedenti accordavano o tutelavano, e finisce per rendere vana la prima e più solenne delle disposizioni preliminari del Codice civile, la quale considera la legge come fonte primaria del diritto. Come può essere più la legge fonte primaria del diritto se non si sa come, quando e dove esplicite e fondamentali disposizioni di leggi precedenti sono state tacitamente e di soppiatto abrogate? La deroga poi a disposizioni statutarie di enti pubblici o privati implica, in molti casi, una violazione di clausole contrattuali e toglie di nascosto all'altro contraente le garanzie che lo statuto dell'ente assicurava e che erano il fondamento della fiducia riposta nell'ente stesso.

Quindi io credo che possono essere molto gravi le conseguenze di quella disposizione dell'articolo 7. Ad eliminare queste storture e tante altre, formali e sostanziali, che rendono caotica la nostra legislazione e che recentemente sono state denunziate anche da un altissimo magistrato, dovrebbe provvedere il Ministro di grazia e giustizia. Una volta esisteva presso il suo Dicastero un ufficio legislativo centrale composto di magistrati competenti, al cui vaglio passavano tutti i disegni di legge, prima di essere presentati al Parlamento, per essere coordinati nelle loro disposizioni e perfezionati nella forma giuridica. Ora, a quanto io so, le leggi sono preparate nei singoli uffici legislativi, che esistono presso ciascuna divisione o sezione dei tanti rami

dell'amministrazione, e che sono composti di funzionari di quel particolare ramo dell'amministrazione i quali, nonchè non essere magistrati, molte volte non sono nemmeno esperti di cose giuridiche, e che ad ogni modo conoscono quella parte della materia che si tratta nella propria divisione o sezione ma non hanno la visione ampia dei nessi che possono esistere fra i tanti rapporti giuridici.

Non credo che questo disegno di legge sia passato ad un severo vaglio; e dubito che il testo della Commissione, sul quale credo che si impegnerà la discussione, sia noto allo stesso Ministro di grazia e giustizia, benchè esso involga molte questioni di princìpi e di effetti giuridici che trascendono il particolare campo del diritto tributario ed investono il diritto costituzionale ed il diritto civile in generale. Perciò, come già dissi a proposito della pregiudiziale presentata dall'onorevole Sturzo, sarebbe stato opportuno e doveroso che il nuovo testo del disegno di legge, che non è più quello presentato al Senato il 6 aprile 1954, ritornasse al Consiglio dei ministri per l'approvazione e da questo trasmesso al Presidente della Repubblica per averne l'autorizzazione a presentarlo al Parlamento.

Non essendo stata seguita questa via, la legge, se nascerà, nascerà con una doppia macchia d'incostituzionalità: sostanziale per alcune disposizioni che contiene; formale per il non retto cammino della sua formazione.

Altra grave macchia di questo disegno di legge è che esso sovente ignora, o deforma o sovverte la realtà economica, benchè gran parte delle sue disposizioni necessariamente incidono su atti e fatti economici. Bisogna rendere certamente omaggio alla lunga e paziente fatica dei relatori, ma bisogna anche dir loro che essi si sono racchiusi, a mio parere, in un angusto formalismo giuridico, per coonestare con esso tutte le pretese dell'Amministrazione finanziaria, senza tener conto delle conseguenze economiche che certe disposizioni avrebbero se fossero applicate.

La relazione abbonda di citazioni di testi di diritto tributario, ma non una sola volta ho veduto che una norma in discussione, oltre ad essere presentata sotto il punto di vista formalistico, sia stata messa in relazione con il fatto economico che essa intende regolare.

Ebbene, sia detto tra parentesi, l'economia italiana in questo momento è minacciata da due schiere di bene intenzionati, ma pericolosi: una è quella dei fanatici del puro diritto tributario, l'altra è quella dei fanatici della cosidetta contabilità nazionale. Gli uni e gli altri sono dei formalisti; gli uni racchiudono o credono di racchiudere la realtà economica in una formuletta giuridica, e gli altri credono di racchiuderla in uno schema più o meno matematico. I Ministri dei dicasteri economici e finanziari stiano ben attenti a non lasciarsi trascinare da questi indirizzi, perchè potrebbe darsi in tal caso che i loro bilanci ed il bilancio dell'intero Paese si trovino esposti a sorprese molto gravi. Il formalismo spesso nasconde o travisa la realtà; e l'applicazione di talune di quelle norme e formule potrebbe invece condurre ad una diminuzione della ricchezza nazionale.

Questo distacco tra la norma e la realtà è visibile in moltissimi punti di questo disegno di legge; ne toccherò solo qualcuno, rimandando semmai altre osservazioni alla discussione degli articoli. E mi soffermerò più a lungo su quella disposizione dell'articolo 10, la quale impone che tutte le operazioni a termine su titoli debbano essere singolarmente comunicate allo schedario generale dei titoli azionari entro il giorno successivo a quello in cui l'operazione è stata compiuta. Sembra una cosa semplicissima, ma bisogna sapere che ogni giorno si negozia nelle borse italiane un numero di titoli azionari che oscilla tra i due milioni ed i due milioni e mezzo, di cui da un milione ad un milione e mezzo nella sola borsa di Milano. È noto che le operazioni di compra e vendita dei titoli non si fanno ordinariamente per titoli singoli, ma per partite di venticinque o multipli di venticinque. Le partite sono più o meno grosse a seconda del valore venale dei titoli ed a seconda che si tratti di titoli di largo mercato o di mercato ristretto. Supponendo dunque che il numero medio di titoli trattato giornalmente sia di 2 milioni, e che la consistenza della partita media sia di cento titoli, vi sono ventimila operazioni al giorno, cioè ventimila partite, che debbono essere denunciate allo schedario centrale. Lo schedario centrale, per assolvere i compiti dettati dall'articolo 10, dovrebbe fare per lo meno

cinque o sei registrazioni: il nome e il domicilio del compratore, il nome e il domicilio del venditore, il prezzo dell'operazione — e i prezzi non sono unici, perchè variano per le singole borse e nella stessa borsa nelle varie fasi delle contrattazioni — l'interesse dei riporti, la scadenza dell'operazione. Sono quindi almeno cinque o sei registrazioni per ogni partita, vale a dire 100-120 mila registrazioni al giorno che dovrebbe compiere lo schedario centrale. A loro volta, gli agenti di cambio, che la mattina sono occupati in borsa e nel pomeriggio debbono trattare con la clientela, sarebbero ogni giorno tenuti a spedire qualche centinaio di lettere all'Ufficio dello schedario centrale di Roma.

Tutto questo è evidentemente assurdo. Vi sono poi altre complicazioni perchè non tutte le operazioni si fanno nella stessa borsa, ma molte sono compiute fra città e città per via di telefono o di telegrafo. Si può facilmente immaginare quali complicazioni ne deriveranno ed in quale guazzabuglio si troverà l'Ufficio dello schedario centrale che, benchè esista da una ventina e più di anni, tuttavia in questo lungo periodo di tempo non si è messo in grado di rispecchiare la reale situazione del possesso azionario. Molte registrazioni sono in arretrato di parecchi anni e molte altre sono incomplete, essendosi registrato l'acquisto, ma non la vendita, di modo che i singoli azionisti si trovano in una situazione falsa rispetto allo schedario. Di ciò pare che si sia accorto anche il legislatore col rimandare all'ottobre del 1955 l'applicazione dell'articolo 10, affinchè schedario, notai e agenti di cambio possano adeguatamente attrezzarsi ampliando uffici, acquistando macchine calcolatrici, impiantando sistemi meccanografici. Ma l'Amministazione finanziaria ed i nostri relatori, che pure avrebbero dovuto pensarci, non si sono domandato quale sarà il costo e quale il rendimento di tutto questo apparato, che potrà riuscire non solo inutile, ma anche dannoso. Amministrazione e relatori pensano che con quell'apparato l'imposta riuscirà a colpire anche i cosiddetti utili di speculazione. Questa credenza è, a sua volta, fondata sull'idea che vi siano due tipi ben distinti di operatori economici: il risparmiatore esemplare che compera un lotto di titoli, lo mette in cassetta e non ci pensa più per tutta la vita; e lo speculatore il quale compera e vende, ricompera e rivende di tanto in tanto. Il primo paga l'imposta perchè deve denunziare la consistenza ed i dividendi dei suoi titoli; il secondo non la paga perchè gli utili della compravendita dei titoli non sono denunziati e sfuggono all'accertamento. Ora, senza negare che fra gli operatori economici alcuni si accostano più al primo tipo ed altri al secondo, la distinzione netta fra essi non si può fare ed è una distinzione più burocratica che reale. Nessun cassettista — come volgarmente è chiamato chi preferisce investire a lungo termine i suoi risparmi in un dato titolo — se ha un po' di buon senso, lascia ammuffire — in senso economico — i suoi titoli dentro la cassetta; e se lo facesse, non sarebbe un risparmiatore esemplare, bensì un cattivo amministratore del proprio patrimonio. D'altra parte, il cosiddetto speculatore diventa anch'egli in certi momenti cassettista, perchè nei periodi in cui non vi sono rilevanti oscillazioni nel valore dei titoli a lui non conviene di comprare e vendere frequentemente, perchè queste operazioni hanno un costo ed un rischio, che debbono essere coperti da un considerevole margine di profitto sperato.

Le relazioni tanto del progetto governativo quanto di quello della Commissione vogliono far credere che la registrazione di ogni singola operazione, compiuta per mezzo di agenti di cambio nelle borse, può servire a seguire il cammino che fanno i titoli passando da un possessore all'altro e quindi a colpire gli utili che durante questo cammino si realizzano. Io credo invece che le conseguenze di questo farraginoso apparato saranno inutili e dannose e potranno condurre anche a situazioni inique. Se Tizio compra oggi cento azioni a termine e l'agente di cambio manda la copia del foglietto bollato all'ufficio dello schedario, quest'ufficio in che data registrerà l'acquisto a nome di Tizio? Dalla registrazione in data odierna apparirebbe che Tizio possiede oggi quei cento titoli, mentre egli effettivamente li possiederà al termine convenuto. In questo frattempo Tizio può dare parecchie soluzioni diverse all'operazione iniziata. Può in liquidazione ritirare i titoli che ha comprato;

ed in questo caso la registrazione dello schedario rispecchierebbe un'operazione effettivamente conclusa ma non avrebbe interesse per l'accertamento di un utile, perchè utile non c'è stato. Ma Tizio può vendere i cento titoli prima della liquidazione; ed allora lo schedario riceverà un altro foglietto bollato e farà un'altra registrazione. Ma Tizio può anche prorogare la sua operazione con un riporto, e questi riporti si possono prolungare anche di mese in mese. Come potrà l'ufficio dello schedario seguire tutto questo complesso di operazioni? E sinora ho parlato soltanto di semplici operazioni di compra-vendita a fermo, mentre vi sono anche tutte le varie figure di operazioni a premio ecc.

Ma è possibile che la fervida immaginazione dell'Amministrazione finanziaria non sappia trovare un mezzo più semplice, per esempio quello di farsi denunziare dagli agenti di cambio le somme effettivamente pagate a clienti come utili di un complesso di operazioni compiute entro un determinato intervallo di tempo? Le operazioni, infatti, del cosiddetto speculatore possono chiudersi con un suo utile, ma anche con una perdita o con un niente di fatto. Il far pagare a Tizio l'imposta sull'utile ricavato dall'operazione di un giorno senza tener conto delle perdite eventualmente subìte nei giorni successivi è evidentemente una iniquità ed è cosa contraria alla natura di una imposta sul reddito, perchè il reddito dev'essere normalmente considerato come un complesso di beni effettivamente affluiti all'operatore economico entro un ragionevole intervallo di tempo. Altrimenti, l'operatore di borsa sarebbe trattato in maniera diversa da tutti gli altri operatori, il cui reddito viene misurato nello spazio di un anno.

Se l'intenzione del legislatore fosse d'impedire le operazioni di compra e vendita a termine, si comprenderebbe il congegno dell'articolo 10, salvo il giudizio sulla ragionevolezza di quell'impedimento e la probabilità della formazione di un vasto mercato « fuori borsa ». Ma se il proposito dell'articolo 10 è, come pare, d'incassare imposte su utili realizzati, è evidente l'assurdità del congegno; perchè esso stronca le operazioni che avrebbero dato un utile, mentre lascia intatto tutto il costo dell'apparato per quelle che si risolvono in nulla od in perdita. In altre parole, il fisco percepisce poco o niente e rimangono le spese pubbliche e private per tenere in piedi la baracca. L'onorevole Trabucchi, nella Commissione finanze e tesoro, ha espresso l'opinione che l'articolo 10 colpirebbe perfino gli utili dei cosiddetti « mosconi », cioè delle operazioni di compra e vendita fatte dagli abituali frequentatori delle borse fra l'apertura e la chiusura di una stessa adunanza di borsa. Ma questa è un'ingenua credenza, perchè quelle operazioni sono fatte in massima parte « sulla parola ». L'articolo 10, come ho già detto, non farebbe altro che estendere il mercato occulto e restringere il mercato ufficiale e controllato, con danno della stessa finanza. Ma, oltre questo, il maggior danno dell'articolo 10 è quello che la sua applicazione cagionerebbe al mercato finanziario e creditizio, che nel libero movimento dei titoli in borsa ha un pronto, valido e poco costoso strumento. Questo movimento, già inceppato dalla mal congegnata e inutilmente obbligatoria nominatività dei titoli azionari, sarebbe ulteriormente ritardato e ridotto dall'articolo 10, il quale distruggerebbe un gran numero di rapporti economici e giuridici, fondati sulla fiducia e indispensabili alla continuità della produzione ed alla rapidità della circolazione della ricchezza.

Altre gravi scosse a quella fiducia, che è l'anima e l'impulso di tutta l'attività economica, ed alla quale si vuol ora sostituire la coercizione ed il sospetto, sono date dalle norme degli articoli 6 e 7, che impongono ad istituti di credito, finanziari, assicurativi, alle amministrazioni statali, parastatali e private, salvo poche eccezioni, l'obbligo di fornire agli organi dell'amministrazione finanziaria, quando lo richiedano, il quadro di tutti i rapporti debitorî e creditorî, presenti e passati, formatisi fra un determinato contribuente e l'ente al quale le informazioni sono richieste. Ho inteso in questa discussione levarsi parecchie voci contro il cosiddetto « segreto bancario »; e tra gli altri l'onorevole Zoli, nel parere da lui redatto per la Commissione di giustizia, dice che il segreto bancario sarebbe invocato in base ad un'errata interpretazione ed estensione dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1938, n. 141 sul credito ed il rispar-

mio. A me quest'affermazione non sembra esatta poichè confonde il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, mentre son cose diverse. Il segreto d'ufficio, come quello del predetto articolo 10 della legge del 1938, è imposto dalla legge o dal contratto ai dipendenti di un'amministrazione pubblica o privata, a tutela degl'interessi dell'amministrazione; e la sua violazione è punita dall'articolo 326 del Codice penale. Il segreto professionale invece, come tutti gli altri segreti dichiarati inviolabili dagli articoli 616-623 del Codice penale, tutela il diritto e l'interesse del cittadino a non subire un danno morale o materiale dalla divulgazione, o comunicazione a terzi, di fatti che lo concernono: è un diritto subiettivo nascente dalla fiducia, che è la base della convivenza civile. Se ora si scrolla anche la fiducia fra istituti di credito e finanziari, pubbliche e private amministrazioni ed i loro clienti, molti rapporti giuridici ed economici o non si formeranno più, con danno della vita economica, o prenderanno altre forme subdole sotto le quali continueranno a sopravvivere.

Un altro punto di carattere economico, sul quale intendo soffermarmi, è quello contemplato dall'articolo 14. « I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile, nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio ». Fino ad ora era stato pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza che il plus-valore di un cespite patrimoniale potesse essere colpito da imposta quando fosse realizzato. Considerare come componenti del reddito imponibile delle imprese le plus-valenze delle attività anche se non realizzate e distribuite, sol perchè inscritte in bilancio, è giustificato tanto nella relazione ministeriale quanto nella relazione della Commissione, con un argomento che dà per dimostrato quello che si dovrebbe dimostrare.

Dice infatti la relazione che ogni plus-valenza iscritta in bilancio è reddito perchè è certa, mentre avrebbe dovuto dimostrare come e perchè sia reddito certo una plus-valenza patrimoniale, che non sia realizzata. La iscrizione in bilancio non dà assolutamente alcuna certezza che quella plus-valenza si risolverà in un maggior reddito: il maggior valore iscritto oggi in bilancio domani può svanire.

Perchè si può tassare come reddito la plus-valenza di un cespite patrimoniale quando è realizzata e non si deve tassarla quando non è realizzata? Per una ragione molto ovvia: in questo secondo caso si tasserebbe due volte la medesima ricchezza presso lo stesso soggetto. In generale, il plus-valore di un bene produttivo di reddito — mettiamo di un titolo azionario — non è altro che il valore attuale del maggior reddito che si spera in futuro. Ordunque, quando si colpisce il plus-valore realizzato si fa cosa non ingiusta, perchè colui che ha venduto quel cespite e ne ha incassato il plus-valore, ha realizzato in quel momento il valore di tutti i maggiori redditi futuri, nella previsione dei quali quel plus-valore si era formato. Ma egli non sarà più tassato sui maggiori redditi futuri, perchè, avendo venduto il cespite, tassato sarà il compratore.

Ma quando, invece, come fa l'articolo 14, si colpisce come reddito il plus-valore, anche non realizzato perchè è portato in bilancio, che cosa si fa? Si colpisce una volta per tutte il plus-valore, cioè la successione presunta dei maggiori redditi futuri, e poi in ogni esercizio si colpiscono anche i vari incrementi del reddito, colpendo così due volte la stessa cosa.

Ora, io non dico che mai si possa o si debba colpire con un'imposta il plus-valore non realizzato, se ciò fa comodo all'amministrazione finanziaria; ma essa dovrebbe in tal caso rinunziare a colpire gl'incrementi di reddito negli esercizi successivi: o l'una o l'altra cosa, a suo piacimento, ma non tutte e due assieme.

La relazione ministeriale dice che la norma di considerare come redditi le plus-valenze non realizzate ma iscritte in bilancio, corrisponde alla soluzione data dal testo unico sulla ricchezza mobile. Questa è un'affermazione gratuita che non ho veduta convalidata da nessuna disposizione di quel testo, ed è costantemente contraddetta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Più calzante potrebbe sembrare l'affermazione che debba ammettersi la tassazione delle plus-valenze iscritte in bilancio, perchè sono ammesse a favore del contribuente le svalutazioni — così dice la relazione ministeriale — per le merci e le materie prime in virtù dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, e per le azioni e le obbligazioni in virtù dell'articolo 14 del presente di-

segno di legge. Ma questa affermazione, se non è volutamente capziosa, è certamente confusionaria. Il primo comma dell'articolo 8 della legge del 1951 riproduce una norma prudenziale dettata dal numero 2 dell'articolo 2425 del Codice civile. Se la svalutazione delle merci e delle materie prime, fatta in conformità di quella norma, risulta inferiore alla valutazione dell'anno precedente, questa non è una svalutazione — come dice capziosamente la relazione — operata dal contribuente, ma è l'attribuzione di quei nuovi valori che la legge prescrive; e quindi se l'imposta sarà prelevata su di un reddito imponibile minore, questa non è una detrazione largita dal fisco al contribuente, ma è la conseguenza di un nuovo accertamento fatto secondo le norme dettate dalla legge.

Sembrerebbe che il fisco pensi di avere acquistato il diritto a colpire in perpetuo un determinato reddito, e che il rinunziarvi, quando quel reddito non esiste più, sia una benevola concessione. Questa è la tendenza degli uffici finanziari, che, quando hanno accertato un dato reddito per un esercizio, difficilmente si rassegnano a ridurlo negli esercizi successivi anche se il contribuente porti prove concrete della sua diminuzione.

Molte altre osservazioni di dettaglio potrei fare in aggiunta a quelle ora fatte sugli articoli 6, 10 e 14; ma me ne asterrò rimandandole alla discussione degli articoli, perchè, come si conviene nella discussione generale, desidero per ora limitarmi a far rilevare il carattere generale del disegno di legge. Questo carattere generale mi sembra che si possa riassumere così. È un disegno di legge che scrolla in moltissimi modi quella fiducia che dovrebbe essere la base, lo stimolo, di tutta la vita sociale e dell'attività economica. È scrollata la fiducia tra il contribuente e la giustizia fiscale per opera di quelle curiose disposizioni sul giuramento, che da altri oratori e da me già sono state illustrate. È scrollata la fiducia tra il contribuente e gli organi dell'accertamento con le disposizioni sul concordato. È scrollata la fiducia tra il cittadino e la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e privati, con cui egli tratta, per l'imposizione fatta a questi enti di derogare a disposizioni di leggi fondamentali o dei loro statuti; e via dicendo.

Ora questo crollo generale della fiducia tra il cittadino e tutti gli altri organi con i quali egli deve trattare, non può certo essere di giovamento nè al costume politico nè alla vita economica, nè alla molto spesso invocata giustizia sociale. E quindi io credo che, se questa legge deve diventare operante, è necessario che sia sfrondata di molte e molte disposizioni; altrimenti fra poco noi saremo di nuovo chiamati a fare una... perequazione delle sperequazioni da essa stessa cagionate! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero fare due premesse a questo mio breve intervento, l'una rivolta all'illustre senatore Jannaccone che mi ha preceduto, e l'altra al senatore De Luca Carlo.

Il senatore Jannaccone, maestro delle dottrine economiche, ha esordito con una preoccupazione che può lasciare pensosi. Egli ha detto che il Parlamento nacque per difendere il contribuente e che oggi invece il Parlamento non fa che chiedere sempre maggiori sacrifici al contribuente. L'affermazione ha indubbiamente un fondo di verità, però, con quella devozione di discepolo, che sento verso il senatore Jannaccone, essendo stato suo alunno presso l'Università di Torino, quando egli insegnava in quella città, subordinatamente, vorrei pregarlo di tener presente che oggi i tempi sono molto mutati. Allora si poteva difendere il contribuente perchè poco si chiedeva allo Stato; oggi se nasce la preoccupazione che il fisco assuma quasi una posizione di strapotere, ciò è una conseguenza di quella solidarietà umana, che caratterizza la società moderna, in quanto purtroppo tutto si chiede allo Stato, tanto che si parla di Stato-provvidenza. Ecco il motivo per cui dobbiamo cominciare a ragionare, in qualche modo, diversamente.

E vengo all'altra considerazione, in risposta al senatore De Luca Carlo. Egli si è dichiarato quasi soddisfatto dello scarso successo della legge del 1951 ed ha ricordato di essere stato l'unico senatore a votare contro,

in quanto ne presagiva sin da allora l'insuccesso, ed oggi, continuando a fare il profeta, preannunzia che anche questa legge integrativa non potrà sortire gli effetti sperati.

Ragionare in questo modo a me sembra che sia rimanere sul terreno del semplicismo. La perequazione tributaria è qualcosa di così complesso per cui tutti sanno che la legge del 1951 e il disegno di legge in esame del ministro Tremelloni non hanno mai avuto la pretesa di risolvere il difficile problema della perequazione tributaria; sono dei passi verso la mèta ancora lontana dalla vera giustizia tributaria.

Fatte queste premesse, e mantenendomi sulle linee generali del disegno di legge, senza entrare nei dettagli in quanto dei dettagli ci occuperemo con l'esame dei singoli articoli, dobbiamo cominciare col constatare che fino ad oggi, nonostante la denunzia annuale dei redditi il metodo indiziario è stato su larga scala applicato dagli organi della finanza, per la determinazione dell'imponibile; e dobbiamo riconoscere anche che il metodo inquisitivo ha fatto ugualmente la sua apparizione per l'accertamento della verità delle denunzie. Questo il motivo per cui anche dopo la legge Vanoni si avverte qualche cosa di increscioso e di fastidioso nel processo fiscale. Questo qualcosa è lo stato di tensione tra gli organi finanziari e i cittadini, chiamati a soddisfare il loro dovere tributario, nonchè la non ancora raggiunta uguaglianza proporzionale di sacrificio dei soggetti della imposizione in rapporto alla loro capacità contributiva.

Ora, il disegno di legge in esame si è proposto questi obiettivi: 1) fissare più precise norme per creare adeguati strumenti per l'accertamento dei redditi da assoggettare alle imposte dirette, con particolare riguardo alla complementare e a quella di ricchezza mobile di categoria *B*, la quale, come è noto, colpisce i redditi delle intraprese economiche, nelle quali vengono impiegati capitale e lavoro; 2) condurre all'imposta complementare progressiva tutti quei redditi che vi sono ancora sfuggiti, elevando il minimo esente; 3) passare dallo Stato al contribuente la prima iniziativa dell'accertamento; 4) stabilire in maniera imperativa l'obbligo, per gli organi tassatori, della motivazione, che la vigente legislazione contempla in modo piuttosto evanescente, e non per tutti i carichi fiscali, che colpiscono i redditi immobiliari.

Queste sono le linee generali del disegno di legge del ministro Tremelloni, legge ardita, e che proprio per questa sua caratteristica merita di essere approvata, naturalmente con quegli emendamenti tecnici che si renderanno opportuni, per migliorare la fiducia tra il contribuente ed il fisco, per evitare diminuzione della ricchezza, turbamento della circolazione come potrebbe avvenire penetrando nei segreti bancari, di cui giustamente si è preoccupato il senatore Jannaccone. Questa legge però dovrebbe aprire la strada a quella generale riforma del sistema impositivo, la quale, invertendo la posizione delle parti, stabilisca per il fisco l'obbligo di dimostrare, con prove inoppugnabili, che il contribuente ha presentato una falsa denunzia dei suoi redditi; deve essere una dimostrazione severa sì, ma anche serena e convincente.

La via che porta alla perequazione tributaria, che è quanto dire alla giustizia finanziaria, non è certo agevole, ma penso che la legge dell'onorevole Tremelloni, integrando quella dell'onorevole Vanoni, costituisce un passo decisivo verso una maggiore giustizia tributaria. Due sono le cause della sperequazione tributaria, una illegittima cioè l'evasione, una legale, le esenzioni. L'evasione fiscale, onorevoli colleghi, è un fenomeno di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Le sanzioni contro gli evasori sono sempre esistite ma non sono state mai applicate praticamente. Si è così creata nella massa dei contribuenti la sensazione che in fondo l'evasione non deve essere una cosa molto spiacevole, se in qualche modo viene tollerata. Contro questa sensazione bisogna reagire in modo da ridurre la vasta categoria di cittadini, che svolge la sua attività nel territorio dello Stato, che beneficia delle leggi e della tutela che lo Stato appresta attraverso i pubblici servizi, e non versa allo Stato alcun contributo, mentre altri cittadini, a causa dell'evasione di alcuni, sopportano oneri alle volte eccessivi. Per combattere l'evasione bisogna formare la coscienza civica dei cittadini ed applicare severamente le sanzioni contro gli evasori. Nell'evasione il primo aspetto che preoccupa è quello dell'occultazione dei

soggetti agli occhi del fisco. Malgrado il nuovo sistema introdotto nel 1951 molti redditi, modesti e cospicui, sono ignorati dal fisco. La loro ricerca, la loro identificazione si impone perchè solo così si potranno elevare i minimi imponibili. Questo problema, più che con norme legislative, potrà onorevole Ministro, essere risolto con un'intelligente e paziente opera di organizzazione degli uffici. Accenno fugacemente: lo spoglio degli albi professionali, degli elenchi dei commercianti iscritti nelle Camere di commercio, un rapido e stretto collegamento tra gli uffici delle imposte dirette e quelli del Registro per ottenere notizie di chi registra atti di compravendita, di appalti, di forniture e tanti altri contratti e per ottenere notizie di chi è assoggettato alla imposta generale sull'entrata, la creazione presso gli uffici distrettuali delle imposte di uno stradario, che un tempo dava ottimi risultati e dal quale si rilevavano, per ogni strada e via cittadina, i negozi, luoghi di affari.

Si creerebbero tante maglie di una rete, che finirebbe per stringere l'evasore, smascherandolo. È difficile che chi svolga attività produttiva non debba necessariamente incappare in una di queste maglie. È questione di organizzazione, ma purtroppo il nostro sistema fiscale è ancora fermo ai tempi della ricchezza di chi aveva terre e casa al sole. Se vi è un settore in cui l'evasione è impossibile è quello dei proprietari terrieri e rurali perchè questi sono tutti individuati, catalogati, inventariati, schedati e non possono sottrarsi in modo alcuno al loro destino. Oggi invece è il tempo delle società anonime, che se non sono il mostro avido, di cui alcuni parlano, non sono però neppure quell'angelico strumento di progresso e di elevazione sociale. Sono le anonime, come tante grandi aziende che ricorrono al sistema della doppia contabilità ai fini fiscali. Ora questo sistema deve venire perseguito come un illecito giuridico. La contabilità imperfetta od equivoca deve rendere la posizione processuale del contribuente più dura e più difficile. D'altra parte però l'impresa contabilmente sana, che agisce alla luce del giorno, non deve venire sottoposta ad angherie da parte degli uffici finanziari, i suoi libri debbono far fede senza ricorso ad induzioni arbitrarie.

Onorevoli colleghi, se all'epoca, come ho detto, della ricchezza concepita per chi ha terra e case al sole è subentrata l'epoca della società anonima, bisogna rivedere gli strumenti dell'accertamento, bisogna pensare a plasmare i soggetti accertatori. Ai giovani, che si presentano agli esami di concorso, non bisogna richiedere solo le poche nozioni di diritto civile o di materie finanziarie, bisogna anche domandargli del tecnicismo amministrativo dell'azienda, tenendo presente che quando il grande contribuente vede che gli uffici finanziari non hanno soggetti specializzati per conoscere il vero reddito, egli trova mille vie per sfuggire.

Esenzioni: è questa una delle cause della sperequazione tributaria. Bisogna riconoscere che non c'è industria, che non domandi esenzioni, non c'è iniziativa che non voglia privilegi fiscali, tutti, agricoltura, lavori pubblici, lavoro, previdenza sociale, in tutti questi settori le esenzioni si incontrano ad ogni pie' sospinto. Bisogna riconoscere, onorevoli colleghi, che si è ecceduto nelle concessioni di simili favori, e si spiega: i Governi trovano più facile consentire esenzioni che aderire a richieste di miliardi. Intanto se oggi potessimo fare il conto dei miliardi saltati via in questi anni del dopoguerra con le esenzioni, verrebbero fuori delle cifre sbalorditive; e il male è aggravato dal fatto che quando si consente una esenzione non si può sapere che cosa effettivamente si dà, e si corre il rischio di dare quello che non si sarebbe mai dato se si fosse preventivamente conosciuta la vera portata dell'esenzione. Tutte le esenzioni date a spizzico si risolvono in uno scardinamento della finanza pubblica e fanno nascere il sospetto del favoritismo e del protezionismo.

Intanto le esenzioni fiscali hanno assunto un ritmo così travolgente da scuotere alla loro base i princìpi della perequazione tributaria. È inutile studiare leggi fino a quando la finanza rimane asfissiata fra le evasioni e le esenzioni. La piaga delle esenzioni non è solo di questo dopoguerra perchè purtroppo risale a diversi anni addietro. Basta ricordare, e l'ho ricordato altra volta in sede di bilancio, che sin dal 1934 il direttore generale del Ministero delle finanze professor De Paola pub-

blicò un libro di quattrocento pagine per elencare tutte le esenzioni concesse.

Dunque, le esenzioni, escluse quelle del minimo imponibile, non solo dànno luogo ad una diminuzione del gettito dell'imposta, ma feriscono il principio della generalità dell'imposta e creano una forma ingiustificata di protezionismo economico. Infatti che cosa avviene? Qualcuno dovrà corrispondere allo Stato il mancato introito ed ecco ferita in questo punto la perequazione tributaria.

Ma si dirà: qual'è il mezzo per favorire certe iniziative che meritano la protezione della collettività? Onorevoli colleghi, voi siete molto più esperti di me, vi è il mutuo di favore, vi è il premio, vi sono tanti altri mezzi, ma bisogna finirla con le esenzioni. Di queste il più delle volte godono quelli che più potrebbero dare.

Il giorno in cui avremo eliminate le esenzioni, avremo forse fatto il primo vero passo decisivo verso la perequazione tributaria. Solo allora si potranno diminuire le aliquote, solo allora si potrà parlare di giustizia tributaria, solo allora diminuiranno i malcontenti. E vengo all'ultimo punto del mio breve intervento: il giudice tributario. Perequazione tributaria significa giustizia tributaria e questa presuppone la riforma del contenzioso fiscale. Attualmente il processo finanziario si snoda per sei gradi, tre di giurisdizione speciale (Commissione distrettuale, Commissione provinciale, Commissione centrale) e tre gradi di giurisdizione ordinaria (Tribunale, Corte di appello, Cassazione). Quindi la pronuncia definitiva finisce per aversi quando forse la posizione del contribuente è già mutata ed il più delle volte a danno del fisco.

Si impone perciò l'unità della giurisdizione come è stabilito dalla Costituzione. Oggi il povero contribuente è disorientato; basta considerare che delle controversie tributarie sono investite le commissioni censuarie per l'imposta terreni, le commissioni amministrative distrettuali e provinciali per le imposte dirette ed alcune indirette, le autorità amministrative e giudiziarie per le imposte di bollo, l'autorità amministrativa e giudiziaria per le imposte rivolte ad alcune tasse sugli affari, l'Autorità giudiziaria ed il Ministro delle finanze e la Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali. Vedete che confusione, non si trova un *quid* coordinatore che spieghi il perchè di questa distribuzione; si tratta di leggi sorte frammentariamente, che richiedono una unificazione. Si impone dunque — onorevole Ministro — una riforma urgente del contenzioso tributario anche perchè oggi si introduce un istituto nuovo nel processo tributario: il giuramento. Questo istituto, appena delineatosi nella legge del 1952, relativa alla prima imposta straordinaria sul patrimonio, non era più apparso in termini normativi a difesa della onesta e della buona fede del contribuente. Desidero dire all'onorevole De Luca — e mi dispiace che non sia presente — che indubbiamente si tratta di un mezzo che potrà far nascere delle difficoltà, ma se si vuole creare la coscienza tributaria in un popolo, che resiste alla formazione di questa coscienza, bisogna pur trovare un mezzo. Ed allora si è detto: lo Stato fa appello, sotto il vincolo del giuramento, alla onestà, alla coscienza del contribuente. (*Interruzione del senatore Marina*). Chi ha la coscienza a posto non teme il giuramento. Piuttosto il senatore De Luca pare che abbia capito male il funzionamento dell'istituto. Egli così ha ragionato: la finanza dice al contribuente « tu giuri », ma io non ti credo e quindi ti denunzio per falsità. Secondo l'onorevole De Luca il giudice penale dovrebbe, in base alla denunzia della finanza, infliggere sei mesi o un anno di reclusione, senza possibilità di valutare se il contribuente abbia o meno denunziato il vero o il falso.

Anzitutto bisogna tener presente che il giuramento può essere solo deferito quando il contribuente abbia denunziato un reddito inferiore di due terzi al reale, ma d'altra parte avanti al giudice penale... (*Interruzione del senatore Condorelli*).

ZOLI. I galantuomini non hanno paura di niente.

CONDORELLI. Gli evasori giureranno sempre.

CROLLALANZA. Andranno in galera soltanto i piccoli e gli ignoranti.

ROMANO ANTONIO. Non è vero, ad ogni modo davanti al giudice penale il contribuente

ha tutta la possibilità di dimostrare la verità di quello che ha denunziato, e se riesce a fornire la prova che non ha giurato il falso, la Finanza dovrà rimborsargli quello che ha indebitamente percepito. Quindi non riesco a spiegarmi tante preoccupazioni. Del resto il Senato è arbitro, nella sua saggezza, di valutare se questo istituto debba entrare o no nel processo finanziario.

Per la formazione della coscienza tributaria penso che sia una necessità e mi rendo conto dei motivi che hanno indotto il Ministro a voler introdurre questo istituto nel processo tributario; però penso anche che la coscienza tributaria più che col giuramento si forma col costume, che oggi, in verità, lascia molto a desiderare. Comunque vedrà il Senato nella sua esperienza se approvare o no l'articolo 3.

Dicevo che la riforma del contenzioso si impone ove si consideri che delle Commissioni fanno parte anche i rappresentanti della Finanza, che possono influenzare le decisioni. Un collegio così composto non può soddisfare e giustamente il contribuente si lamenta e dice: come mai il delinquente può farsi la copia dell'intero processo, non può essere vittima di una informazione riservata, non può essere condannato senza essere stato difeso ad occhi aperti, come mai nei giudizi civili nessun documento può essere esaminato e vagliato dal giudice se non sia stato prima controfirmato, per conoscenza, dall'altra parte, mentre in materia fiscale il cittadino non deve e non può usufruire di tutte queste garanzie?

Ecco perchè occorre rivedere il processo tributario. Non è giusto che si chiami a far parte della Commissione il rappresentante dell'amministrazione, perchè non si può essere giudice e parte. Se noi intendiamo veramente procedere verso la perequazione tributaria, oltre a rivedere il soggetto accertatore, dobbiamo rivedere anche il giudice tributario, come esattamente osservava il senatore Sturzo.

Ad ogni modo l'onorevole Ministro ha la possibilità di affrontare decisamente questo delicatissimo problema, anche per rendere operante la Costituzione.

E mi avvio alla conclusione, onorevoli colleghi. Dicevo che democrazia significa giustizia, e poichè non vi può essere giustizia senza una efficace difesa, il contribuente ha il diritto di conoscere tutti gli elementi dell'accertamento per essere messo in condizione di difendersi; nessun documento potrà essere preso in esame dal giudice tributario se non vi sia la prova che esso è a conoscenza del contribuente. Inoltre è necessario sancire che le Commissioni debbono decidere come qualunque altro giudice civile, penale e amministrativo, cioè in piena libertà ed indipendenza, senza la presenza e l'interferenza di una delle parti contendenti.

Il nostro sistema tributario è ancora molto difettoso e i difetti sono diversi, accenno ai principali: il primo è lo squilibrio tra le imposte dirette e le imposte indirette, il secondo è nella molteplicità dei tributi, da cinquanta a sessanta, il terzo difetto sta nella pluralità di enti impositori, dei quali ognuno ignora quel che ha fatto l'altro. Le leggi infine sono molto antiquate, oscure e complicate, altro grave difetto è il costo eccessivo della esazione.

Noi dalla legge in esame abbiamo la sensazione che il Ministro sia orientato per la soluzione di alcuni di questi gravi difetti, che affliggono l'ordinamento finanziario italiano. Ci rendiamo conto che il cammino è pieno di difficoltà, ma bisogna continuare. La nostra fiducia, onorevole Ministro, vi accompagna perchè siamo certi che voi miriate alla realizzazione della giustizia tributaria, che tutti attendono, perchè tutti sanno che la giustizia tributaria cammina sempre di pari passo con la giustizia sociale. (*Applausi dal centro e congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti da più successioni ereditarie » (902);

« Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178 » (903).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. Onorevoli colleghi, una rivista sorta di recente con l'intenzione dichiarata di occuparsi di cose concrete, tra le cose concrete ha trattato del numero degli interventi dei senatori, così che ho scoperto di essere tra coloro che dal giugno 1953 al 31 dicembre del 1954 hanno approfittato più volte della vostra pazienza. Ciò mi avrebbe indotto a tacere per non essere iscritto tra quei senatori dei quali si dice che, quando non parlano, il Presidente li commemora anche senza aver notizia della loro morte, ma ho sentito questa volta il bisogno di prendere la parola di fronte ad una impressione che mi ha dato questa discussione. Se si esclude l'ultimo intervento del senatore Romano, gli altri interventi mi hanno dato, mi scusino i colleghi, un senso di freddo. Forse dipende dal fatto che ricordo la seduta del 27 luglio 1950: un discorso chiaro, lucido, persuasivo, completo come è sempre, del ministro Vanoni, una serie di dichiarazioni di voto da tutti i Gruppi del Senato, una votazione unanime su quella che è la legge base sulla quale si inserisce questa.

Noi uscimmo quel giorno da quella seduta con un senso di fiducia e di speranza, non la fiducia nè la presunzione di aver fatto una rivoluzione ma semplicemente di aver fatto un passo sulla via della riforma di un costume e della creazione di una coscienza civile.

La discussione di questa legge mi è parsa invece soffusa, anzi basata su un senso di sfiducia e di scoraggiamento. Per quali ragioni è accaduto questo? Io non credo che sia per il fatto che allora discutevamo alla fine di luglio ed oggi discutiamo nel mese di gennaio... ma, a mio avviso, per un doppio ordine di considerazioni e di impostazioni errate — mi permetta l'espressione la Commissione.

La Commissione ha dato a questa legge un carattere correttivo di una legge precedente. Se si leggono le prime parole della relazione, si leggono le espressioni seguenti: « La esperienza di quattro anni ha dimostrato che i princìpi adottati erano buoni, ma ha fatto riconoscere anche alcune manchevolezze nella realizzazione del sistema. Il disegno di legge oggi sottoposto al vostro esame apparve appunto necessario per integrare quanto già disposto, completare ciò che era insufficiente, rettificare ciò che fu riconosciuto non rispondente pienamente allo scopo ».

Legge quindi che avrebbe la finalità, secondo il parere della Commissione, di correggere la legge precedente, il che naturalmente dà buon gioco a coloro che pensano che la riforma sia stata fino ad oggi un insuccesso. Questo non può invece essere affermato, anzi deve essere assolutamente negato; deve essere negato perchè se noi ci riportiamo a quella che era la finalità unica della legge del 1950 e cioè di instaurare il sistema della dichiarazione annuale, vediamo sulla base delle cifre, quelli che sono stati i risultati dei primi quattro anni di esperienza. Io ho qui le pubblicazioni del Ministero delle finanze da cui risulta che nel 1953 — l'ultimo anno per il quale è stato pubblicato il numero totale delle dichiarazioni — sono state presentate la bellezza di 3.333.301 dichiarazioni. Io non credo che si possa affermare che una legge, la quale aveva lo scopo di portare i cittadini sulla strada della dichiarazione annuale e contro la quale si levarono allora tutte le critiche, le obiezioni, dicendo che non sarebbe stato possibile che un cittadino facesse la dichiarazione annuale, e che è giunta invece al risultato di far presentare 3.333.301 dichiarazioni, possa dirsi una legge a cui sia mancato il successo.

Ma dirò di più: se noi esaminiamo il numero complessivo delle dichiarazioni utili agli effetti dell'imposta complementare, che è sostanzialmente lo scopo finale della dichiarazione unica dei redditi, vediamo che mentre nel 1951 si ebbero 1 milione e 38 mila dichiarazioni utili, per 315.115 miliardi e 83 milioni, nel 1952 le dichiarazioni aumentarono

di 100.000 unità giungendosi ad un reddito di 949 miliardi, nel 1953 le dichiarazioni aumentarono ad 1 milione 191 mila rappresentanti un reddito di 1 milione e 200 mila miliardi, nel 1953-54 sono salite ad 1 milione e 259 mila per un ammontare di 1.300 miliardi. Se teniamo conto che in questo periodo di tempo vi sono state delle disposizioni che hanno elevato il minimo di utilità delle dichiarazioni vediamo che effettivamente non possiamo negare che la legge del 1950, dal punto di vista delle dichiarazioni e di quello che è il contenuto delle dichiarazioni stesse, non ha affatto rappresentato un insuccesso.

Però vi è un secondo lato. Si dice: l'insuccesso è nella parte morale di quella riforma, cioè non si è creato quel clima di fiducia che si doveva creare tra fisco e contribuente. Io ho voluto rileggere i lavori parlamentari del 1950 e ricordo che un valoroso collega, allora Presidente della Commissione di giustizia, che faceva quelle obiezioni strettamente giuridiche che ho sentito fare oggi non dal Presidente della Commissione di giustizia ma da altri membri, disse che in Inghilterra ci erano voluti sei secoli per giungere alla formazione di una coscienza tributaria. Io dovetti replicare che erano occorsi solo cento anni. Ora, se noi pretendiamo di valutare e apprezzare quella che è la portata morale della riforma e vogliamo andare a cercare se si è creato o meno questo clima di fiducia nel periodo di quattro anni, evidentemente ciò vuol dire, come ho detto prima interrompendo il senatore De Luca, e me ne scuso, che si è eccessivamente impazienti. Un'opera di educazione non può essere un'opera nè di quattro, nè di cinque e neanche di dieci o venti anni. Non eravamo così ottimisti nel 1950, ma volevamo solo metterci sulla strada di un migliore costume, sulla strada della creazione di una coscienza tributaria, e non possiamo pretendere che questa coscienza si crei in breve, perchè la creazione di una coscienza e la modificazione di un costume non possono essere l'effetto di una disposizione di legge, ma sono l'effetto di una lenta opera di educazione, la quale comincerà da talune classi, scenderà ad altre e si diffonderà per tutto il Paese, ma, per necessità, lentamente.

Secondo me, la seconda impostazione errata è quella che è direi comune a quasi tutti i colleghi che hanno parlato, ed è nel concetto eccessivamente civilistico che hanno essi dell'obbligazione tributaria. Ho sentito ed ho ammirato gli interventi di parecchi colleghi che hanno dimostrato alla stregua delle norme del Codice civile o alla stregua dei più rigidi princìpi della tecnica contabile, come questa legge fosse al di fuori, non si inquadrasse completamente nè nei primi, nè nei secondi. Ritengo però che qui sia il secondo errore. Mi dovete permettere di citarmi, è molto più semplice, di autocitarmi (è una parola che ho imparato da un autorevolissimo membro dell'altra Camera, il più alto membro dell'altra Camera). Nella mia relazione allora scrivevo: « Il debito tributario è un debito del cittadino verso lo Stato. Questo è quello che abbiamo imparato e di cui siamo impregnati; ma dobbiamo spogliarci di questo spirito cominciando a considerare che prima di questo debito giuridico verso lo Stato, esiste il debito del cittadino verso la collettività. Dobbiamo ispirarci ad una etica nuova; così noi dobbiamo vedere il problema nella società oggi, in questa democrazia. Se vediamo il problema in questo modo, allora constatiamo che molte di queste considerazioni alle quali siamo attaccati sono concetti sorpassati: obbligazione civile, solo obbligazione civile alla quale non si può applicare altro che l'ammenda, è una concezione superata ». È questo il secondo aspetto del problema: debito verso lo Stato, ma verso lo Stato inteso così come intendiamo la Chiesa, e cioè lo Stato che non è soltanto l'organizzazione dello Stato, ma che è la comunità di tutti i cittadini. Debito del singolo verso la collettività e debito quindi che non può avere lo stesso trattamento, nè può essere considerato alla stregua di quelli che sono i princìpi normali, usuali dei rapporti tra privati. È un debito di natura diversa: etico-politico, è un debito che non può essere regolato da norme rigide del Codice civile, dalle quali dobbiamo ammettere che si possa allontanarsi così come se ne decampa in altri campi. Non applichiamo nelle controversie amministrative i criteri che vengono applicati nel diritto privato: e non dobbiamo venire qui a scandalizzarci se in questo campo noi chiediamo che si adoperi un metro diverso e che si istituiscano istituti che non combaciano completamente con gli

istituti cui siamo abituati o come avvocati o come cittadini che subiscono la legge civile.

Sono questi due punti che secondo me andavano messi in rilievo; e con questa premessa noi dobbiamo esaminare questa legge.

Signor Presidente, sarò brevissimo, non mi fermo all'esame dei singoli articoli uno per uno; sul particolare mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli anche per rispondere al rilievo fatto dall'autorevole senatore Jannaccone su quella che è stata una mia interpretazione del cosiddetto segreto bancario. Tocco brevemente dal punto di vista generale questa legge che è una legge di integrazione. Non è una legge sorta come legge di correzione, ma questa legge è stata prevista fin dal 1950. Nella relazione, onorevole Presidente della Commissione, si dice che questa legge è sorta da una necessità di correzione. No, questa legge è il secondo tempo previsto fin da allora come risultava dalle dichiarazioni della relazione e dalle dichiarazioni del Ministro. Si disse allora che quella legge non toccava la materia dell'accertamento e che con la legge 1950 si trattava solo di stabilire e di regolare la dichiarazione annuale. La materia dell'accertamento sarebbe venuta successivamente. Questa legge non rappresenta perciò una legge correttiva ma una legge integrativa, un secondo passo, un secondo tempo come si usa oggi dire di quella che è la riforma tributaria generale che va sotto il nome di riforma Vanoni. Questo desideravo affermare perchè si fissino i due concetti che siamo di fronte alla integrazione della legge precedente, e che siamo di fronte ad una legge che è impostata su un concetto morale tutto diverso da quello che è il concetto delle obbligazioni civili comuni. Allora possiamo valutare tutte le disposizioni di questa legge in maniera diversa. Non nego che ci sono disposizioni che meritano di essere — dirò eufemisticamente — meditate, vorrei dire corrette. La legge indubbiamente, come dovevasi secondo il programma, crea degli istituti a favore del contribuente. Non è vero che sia una legge contro il contribuente; questa è una valutazione errata. Non è una legge con cui il fisco voglia perseguitare maggiormente il contribuente con un inasprimento. Quando si è detto questo si è dimenticato di ricordare le attenuazioni di aliquote intervenute in questo tempo che sono notevolissime perchè un professionista tassato per un milione una volta pagava 300 mila lire ed oggi paga 30 mila lire agli effetti della ricchezza mobile. Questo non possiamo dimenticarlo quando si afferma che siamo di fronte ad un fisco esoso che angaria il contribuente. Questa legge invece contiene disposizioni che sono indubbiamente a favore del contribuente. Credo che non sia stato sufficientemente sottolineato l'obbligo della motivazione che costituisce la garanzia maggiore per il contribuente, naturalmente a condizione, onorevole Ministro, che gli uffici non intendano la motivazione come una riga in cui si dice: attesa la notorietà del professionista si moltiplica per quattro. La motivazione deve essere una cosa seria, una indicazione di elementi di fatto. Ebbene, l'obbligo della motivazione rappresenta una garanzia, come anche, del resto, altre disposizioni del procedimento.

Ce ne sono altre che sono indubbiamente a tutela del fisco, ve ne è qualcuna esagerata, onorevole Presidente della Commissione; quando per esempio si aggiungono libri commerciali obbligatori a fini fiscali si introduce nel Codice civile una modificazione esagerata. La tenuta dei libri da parte dell'impresa è qualcosa stabilita dal Codice civile con determinate sanzioni, e non possiamo obbligare i cittadini a tenere i libri perchè in caso diverso oltre quelle sanzioni stabilite dalla legge in caso di fallimento sorgono delle sanzioni di carattere fiscale e presunzioni a suo carico. Sembra che la Commissione sia arrivata oltre e credo che debba tornare indietro, come anche per altre disposizioni.

Non nego cioè che nel dettaglio ci siano delle critiche da fare; critiche che riguardano però tanto quello che è stato fatto quanto quello che non è stato fatto. Non si è provveduto infatti alla riforma del contenzioso tributario. È una cosa necessaria; io l'ho detto anche l'altro giorno parlando in sede di opposizione alla pregiudiziale del senatore Sturzo, è necessario che si addivenga a questa riforma prontamente. È la sola condizione questa per cui ogni cittadino potrà cominciare ad avere maggior fiducia, anche a prescindere dall'obbligo costituzionale, e a limitarsi alla ragione di necessità per il funzionamento di questa legge. La Costituzione la impone, ma in termini così rigidi che forse saranno di difficile attuazione;

ma è necessario provvedere comunque a istituire un contenzioso tributario che rappresenti una garanzia effettiva per il cittadino.

È necessario, signor Ministro, eliminare, e questo è stato già detto benissimo dal collega Romano, una serie di esenzioni: le evasioni legali. Ce ne sono tante, non è possibile farne l'elenco, dobbiamo restringere queste esenzioni a quelle strettamente necessarie che hanno una vera giustificazione attuale. Molte di queste esenzioni infatti non hanno altra giustificazione che la perpetuazione di certi privilegi concessi in ragione di necessità di un tempo, che oggi hanno cessato di esistere. È sparito il bisogno, ma è rimasto il privilegio, sono cose che accadono, bisogna avere il coraggio di tagliare fino in fondo.

Vi è una terza necessità che è il cambiamento del costume degli uffici. Anche a questo accennai l'altro giorno nè desidero ripetere quello che dissi. Io accennai a certi moduli, ma aggiungo che io conosco dei contribuenti che hanno denunciato fino all'ultimo centesimo e sono in grado di dimostrare la esattezza della loro denunzia fino all'ultimo centesimo. Ora questi contribuenti si son visti recapitare un avviso generico in cui si avverte che il reddito di 1 milione è elevato a 2 milioni ... Questo è un difetto di funzionamento, ma non è una ragione per respingere questa legge; tanto più che se la disapproviamo permangono le condizioni attuali mentre con le disposizioni di questa legge la posizione del contribuente non peggiora. Però bisogna, ad ogni modo, che gli uffici fiscali si adattino a questo nuovo sistema, o meglio si adeguino a questo nuovo sistema. Ed in questo senso l'opera del Ministro ritengo possa avere un gran valore. Signor Ministro, non bisogna soltanto premiare il funzionario delle imposte il quale riesce a perseguire un evasore; bisogna pure non dirò punire ma perlomeno riprendere il funzionario delle imposte che persegue il non evasore. Se è un atto meritevole il primo è biasimevole il secondo, è un atto che reca vantaggio il primo, è un atto che non reca nessun vantaggio ma reca danno il secondo.

È necessario che non ci sia questa prevenzione generale verso i galantuomini o non galantuomini. Bisogna agire ugualmente verso tutti. Bisogna che ci sia la possibilità per il contribuente onesto di stare tranquillo che l'ufficio non lo persegue se non quando commette un errore.

Non si può mettere in dubbio che vi è stato inoltre un difetto di propaganda. Avete fatto tanti manifesti. In uno di essi mi pare che l'anno scorso si raffigurava un robusto giovanotto che minacciava di infilare un dito nell'occhio al prossimo per indurre il contribuente a dichiarare i propri redditi. Si deve fare una propaganda diversa. Bisogna fare una propaganda morale. Fino ad oggi l'amministrazione ha fatto una propaganda tale da indurre il contribuente a fare la dichiarazione. Invece oggi bisogna fare una propaganda tale da indurre il contribuente a dichiarare la verità. Bisogna cioè formare la coscienza della verità. Questa legge serve per la formazione di questa coscienza. Ricordo che nella discussione del 1950 il collega Tessitori disse che la coscienza si forma con degli stimoli e gli stimoli per la formazione della coscienza sono le leggi. Questa è una legge-stimolo per la formazione della coscienza del contribuente ma non è uno stimolo sufficiente. Bisogna quindi ricorrere anche a degli stimoli morali. Credo alle forze dello spirito e ritengo che in definitiva ci credano anche tutti quelli che hanno delle concezioni materialistiche. E credo che bisogna agire su questo spirito, ricordando al cittadino il suo obbligo.

Al grosso evasore si deve dire pubblicamentre: se tu frodi un milione resta nel suo tugurio un tuo simile, e non sorge per lui la casa, se tu frodi 1.000 lire un malato non potrà essere assistito. E battere su queste conseguenze della evasione: un richiamo cioè alla coscienza del cittadino; questa credo deve essere la strada su cui dobbiamo avviarci. E poichè siamo in un Paese cattolico io vorrei, signor Ministro, che tra i suoi mezzi di propaganda ci fosse anche il richiamo di un recente documento, un messaggio che per grazie della Provvidenza non è stato un testamento, che reca queste parole: « Gravi conseguenze, anzi più gravi conseguenze causerebbe all'ordine sociale ed anche politico la condotta dei cristiani, siano essi di condizione elevata o umile, oppure più o meno benestante, che non si risolvessero a riconoscere ed osservare le proprie obbligazioni sociali nel maneggio dei loro affari economici ».

Ora, tra queste violazioni delle obbligazioni sociali, la più facile, la più semplice, la più usuale direi, è quella della violazione delle imposte e della violazione fiscale. Ricordiamo queste parole a tutti i cittadini italiani, dei quali la quasi totalità segue questi princìpi. È questo l'insegnamento che viene e che, se vogliamo, possiamo accompagnarlo con l'insegnamento di Socrate, il quale, quando gli consigliavano un'altra evasione, l'evasione di fronte al pericolo della morte, diceva che egli non si poteva sottrarre alla legge in quanto i princìpi che si debbono seguire sono quelli che Iddio insegna. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Costituzione dell'Ufficio di presidenza di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta odierna, la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente la ratifica degli Atti internazionali di Parigi, relativi all'Unione dell'Europa Occidentale, ha proceduto alla propria costituzione, nominando Presidente il senatore Boggiano Pico, Vice Presidenti i senatori Galletto e Lussu e Segretari i senatori Gerini e Roffi.

Per lo svolgimento di una interrogazione urgente.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, sin dal 9 novembre dello scorso anno ho presentato una interrogazione urgente al Ministro degli esteri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concernente la revoca delle commesse americane a due ditte italiane; questione che riveste grande importanza per i nostri lavoratori. Sono passati ormai quasi due mesi e mezzo e il Governo non ha ancora dato una risposta.

Chiedo pertanto alla cortesia della Presidenza di sollecitare la risposta da parte dei Ministri competenti.

PRESIDENTE. Prego il Ministro guardasigilli di farsi interprete presso i suoi colleghi degli Esteri e del Lavoro della richiesta del senatore Roveda, la cui interrogazione non è stata finora iscritta all'ordine del giorno per deferenza nei confronti dei Ministri competenti. Occorre però che essi, da parte loro, cerchino di soddisfare il legittimo desiderio del senatore Roveda.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi renderò interprete presso i Ministri competenti di questa sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni prevenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per venire incontro alle centinaia di senzatetto di Santarcangelo di Potenza rimasti improvvisamente privi di ogni mezzo di vita per la spaventosa frana verificatasi ieri (538).

MASTROSIMONE.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: fatta ogni riserva sul sistema dei cantieri di lavoro come mezzo di assaggio strutturalmente efficace nonchè sindacalmente e socialmente giusto per combattere la disoccupazione, il sottoscritto interroga il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se non intenda intervenire, per quanto concerne l'esperimento dei cantieri disposto nel comune di Chioggia: 1) perchè Enti pubblici, come, ad esempio, l'Amministrazione provinciale di Venezia e l'Ente Delta Padano, i cui programmi di opere pubbliche sono finanziati o finanziabili con mezzi propri, siano richiamati ad eseguire tali lavori per conto proprio e secondo i loro precedenti programmi, senza interferire nella assunzione di can-

tieri e perchè con ciò sia data maggiore possibilità all'Amministrazione comunale di Chioggia di eseguire per proprio conto altre ed urgenti opere pubbliche; 2) perchè sia ritirata alla curia vescovile di Chioggia la facoltà di eseguire opere di indubbio carattere privato servendosi dei cantieri; 3) perchè essendosi scelto il comune di Chioggia, quale tipico centro marittimo, ove esperimentare la piena occupazione dei disoccupati ed essendo perciò illogico che proprio pescatori e marittimi disoccupati vengano esclusi dalla assunzione nei cantieri, sia data la possibilità ai disoccupati di tali categorie di venire assunti nei cantieri stessi, indipendentemente dal fatto che essi siano o no iscritti in particolari uffici di collocamento, e ciò anche in base ad una petizione inviata, a nome di essi, dalla locale sezione della Federazione marinara all'onorevole Ministro; 4) perchè, per lo stesso motivo, eguale possibilità sia data ai disoccupati di altre categorie, quali, ad esempio, 82 capi famiglia carrettieri della frazione di Sottomarina, nonchè ad altri gruppi di scaricatori, siano o no raggruppati in carovane o cooperative, ma che di fatto risultino disoccupati o sottoccupati.

L'interrogante chiede se, in considerazione di quanto sopra esposto, l'onorevole Ministro non ritenga di impartire le conseguenti disposizioni alla Direzione provinciale del Genio civile nonchè all'Ispettorato provinciale del lavoro di Venezia.

RAVAGNAN.

Al Ministro dell'interno, per conoscere a quando il Prefetto di Bari intende fissare la data di convocazione dei comizi per la elezione del Consiglio municipale di Ruvo di Puglia retto, detto Comune, da un Commissario prefettizio da circa due anni, dato che la decisione del Consiglio di Stato di rigetto del ricorso prodotto avverso al provvedimento di annullamento delle elezioni amministrative svoltesi nel maggio 1952 risale al 6 luglio 1954 e quindi ogni impedimento formale al rinnovo del Consiglio comunale è venuto a cessare (995).

GRAMEGNA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali la strada Acri-San Giacomo di Acri (Cosenza) non sia stata assegnata all'A.N.A.S. o alla amministrazione provinciale di Cosenza.

Intanto per questo ingiustificabile ritardo la strada stessa è resa impraticabile con grave danno di quelle popolazioni.

L'interrogante fa notare all'onorevole Ministro che questa strada ha una particolare importanza perchè allaccia vari Comuni, fra i quali, Acri, uno dei paesi più popolati della provincia, e che per le incredibili condizioni del fondo stradale non è più adatta al traffico.

Chiede il pronto efficace intervento dell'onorevole Ministro per eliminare, finalmente, una così grave situazione (996).

VACCARO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno finora impedito la definizione della pratica di pensione di guerra del partigiano all'estero Venturini Pietro, pratica che porta il numero di posizione 374294/G e che è stata presentata fin dal 1946 con tutti i documenti prescritti dalla legge. Tale pratica nel settembre del 1952 attendeva il parere della Commissione medica superiore. Da allora nè al sottoscritto nè all'interessato è stato possibile avere alcuna informazione in merito (997).

PELLEGRINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno finora impedito di accogliere la richiesta dell'invalido di guerra Mentil Tobia fu Giacomo, classe 1917, posizione n. 1144/D di essere sottoposto a una nuova visita medica per l'avvenuto sensibile aggravamento della sua infermità (998).

PELLEGRINI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la domanda di pensione di guerra di Colombo Carolina, vedova Castellazzi, rimaritata Andreoni, fu Giuseppe nata a Basiano (Milano) il 16 ottobre 1893, domiciliata a Masate, madre del soldato Castellazzi Giusto, fu Anselmo caduto il 15 luglio 1940.

La pratica venne iniziata nel 1945 e più precisamente il 24 ottobre: da nove anni questa madre aspetta che le venga assegnata la pensione (999).

RODA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà accolta la domanda, presentata sin dal 10 dicembre 1953, dal comune di Bevagna (Perugia) per il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 3.500.000 prevista per la costruzione dell'edificio scolastico in località vocabolo Monte (1000).

IORIO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere accolta la domanda, presentata sin dal 21 agosto 1952 dal comune di Bevagna (Perugia), per il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 12.000.000 prevista per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di Cantalupo (1001).

IORIO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in località Madonna delle Grazie dell'edificio scolastico, per cui è stato richiesto dal comune di Bevagna (Perugia) il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (Spesa prevista 3 milioni e 500 mila) (1002).

IORIO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in frazione Limigiano dell'edificio scolastico (spesa prevista 10 milioni e 600 mila) per cui è stato richiesto dal comune di Bevagna (Perugia) il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 (1003).

IORIO.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 21 gennaio, seduta pubblica alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462).

II. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

3. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

4. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

5. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

6. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

7. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 19,30.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCXXXVI SEDUTA (20 gennaio 1955)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

AGOSTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere se sia stata presa in seria considerazione la viva istanza delle popolazioni e degli Enti interessati, per la costruzione della strada Molochio-Cittanova-San Giorgio Morgeto in provincia di Reggio Calabria.

Si tratta di un'opera veramente indispensabile al miglioramento economico, igienico, culturale e turistico di una zona della Calabria, ove le strade sono scarse e mal tenute, e quindi la civiltà è tarda a progredire (792).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione anche per conto del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e si fa presente quanto segue.

Per lo sviluppo della viabilità tra la piana di Palmi, Cittanova e l'altipiano di Milea (in provincia di Reggio Calabria) sono state deliberate le seguenti opere:

a) nel piano decennale delle opere di viabilità da realizzare dal Ministero dei lavori pubblici — piano concordato con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno — è prevista la costruzione del tronco stradale Molochio-Cittanova;

b) nel piano delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno è inclusa la costruzione della strada Molochio-Piano Abbruschiato.

Per quanto riguarda la costruzione del tronco provinciale Cittanova-San Giorgio Morgeto, il Comitato dei ministri fa presente di non potervi provvedere in quanto i fondi destinati alla viabilità sono stati già impegnati in base al piano approvato.

Questo Ministero da parte sua si riserva di esaminare la possibilità di finanziamento dell'opera in relazione alle disponibilità dei fondi per i prossimi esercizi finanziari.

Il Ministro
ROMITA.

AGOSTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinchè le numerose pratiche relative al risarcimento dei danni per eventi bellici in provincia di Reggio Calabria siano rimosse dallo stato di pieno abbandono in cui attualmente si trovano presso il Genio civile di detta città (839).

RISPOSTA. — In relazione a quanto forma oggetto della surriportata interrogazione si comunica che l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria, prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, disponeva di un'apposita sezione che trattava esclusivamente le pratiche di contributi a privati per riparazione di case di abitazione danneggiate dalla guerra.

Intervenuta tale legge la competenza per la trattazione di tali pratiche è stata attribuita all'Intendenza di finanza.

Come è noto, però, con successiva legge del 31 luglio corrente anno n. 607 la competenza per l'istruttoria e la concessione dei contributi di che trattasi è ritornata nuovamente all'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria non ha ancora ultimato la restituzione degli atti a quell'Ufficio del genio civile, il quale

comunque ha già iniziato l'istruttoria delle patiche pervenute.

Tale istruttoria potrà essere avviata a pieno ritmo non appena sarà possibile ultimare lo spoglio delle pratiche restituite dalla predetta Intendenza fra le quali alcune riguardano ditte che hanno già usufruito del contributo dello Stato ed altre si riferiscono a fabbricati non urbani e, quindi, non di competenza di questa Amministrazione.

Si assicura che saranno adottati tutti i possibili accorgimenti per rendere sollecita l'istruttoria e la definizione di tali pratiche.

Il Ministro
ROMITA.

AGOSTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in vista dei prossimi miglioramenti economici che dovranno disporsi in favore di tutti gli impiegati statali, e del conseguente trattamento dei pensionati, non ritenga giusto di prorogare congruamente il limite di età per impiegati ferroviari, il cui collocamento a riposo dovrebbe essere imminente.

Questo ai fini dell'indennità di buona uscita e della pensione in loro favore (856).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare che non rientra nelle mie attribuzioni modificare i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, essendo i limiti stessi stabiliti dall'articolo 83 del Regolamento del personale, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

La norma anzidetta prevede soltanto la possibilità di sospendere gli esoneri per gli agenti dei primi tre gradi, che abbiano raggiunto i rispettivi limiti di età, in caso di riconosciuta particolare utilità per l'Amministazione. Anche l'esercizio di tale facoltà riveste, pertanto, il carattere di provvedimento del tutto eccezionale, che può essere adottato soltanto nei confronti di quegli agenti per i quali vengono a verificarsi le condizioni poste dal Regolamento.

Stando così le cose, non riesce possibile adottare in via amministrativa alcun provvedimento in materia di limiti di età; questione che formerà comunque oggetto di esame in sede di elaborazione dei provvedimenti che dovranno essere emanati in base alla nota legge di delega.

Pe quanto concerne il trattamento di quiescenza degli agenti che saranno collocati a riposo entro il 30 giugno 1956, prima cioè della definitiva determinazione degli assegni ai fini della liquidazione delle pensioni, faccio presente che il Governo, per venire loro incontro, ha proposto al Parlamento, che l'ha approvato, un aumento del 16 per cento della pensione netta attuale in attesa della riliquidazione delle pensioni stesse.

Il Ministro
MATTARELLA.

AGOSTINO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere, per alleviare le gravi difficoltà in cui attualmente si dibatte la frazione chiamata Motticella di Bruzzano, in provincia di Reggio Calabria, ove mancano le comunicazioni più essenziali, mentre quelle esistenti sono tenute in pessimo stato di manutenzione e dove ancora mancano scuole, farmacie, case popolari e quant'altro dovrebbe costituire il minimo indispensabile per la vita di una popolazione civile.

Tutti gli esponenti della detta frazione si agitano da tempo con istanze collettive e con premurose insistenze; è bene che la Cassa del Mezzogiorno non lasci inappagate le loro umane esigenze (884).

RISPOSTA. — Premesso che, ai sensi della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646 per l'edilizia scolastica e per quella popolare la Cassa per il Mezzogiorno non ha possibilità di intervento, si fa presente che la frazione Motticella di Buzzano risulta già collegata al capoluogo per mezzo di una piccola strada costruita con cantieri di lavoro.

L'onere della manutenzione di detta strada spetta al Comune e, eventualmente, qualora intenda assumerlo, all'Amministrazione provinciale.

La Cassa, in ogni modo, non può intervenire per assicurare la manutenzione di una strada a carattere assolutamente locale con i suoi mezzi che devono invece essere destinati ad opere straordinarie.

Il Ministro
CAMPILLI.

ANGELILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere se la Commissione appositamente nominata in data 9 giugno 1949 con decreto del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro dell'interno « con il compito di esaminare la situazione amministrativa e finanziaria del comune di Roma e di proporre i provvedimenti indispensabili per soddisfare le esigenze della Capitale e le eventuali riforme da introdurre nel suo ordinamento amministrativo » abbia presentato le sue conclusioni, e se siano state elaborate le proposte in favore della città di Roma da sottoporre al Parlamento, in modo che entro il 31 dicembre 1954, in base agli impegni assunti, si approvi la legge definitiva per Roma (668).

RISPOSTA. — La Commissione incaricata di studiare la legge speciale per Roma ha testè ultimato i propri lavori.

Si ha motivo di ritenere che i provvedimenti relativi potranno essere esaminati in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

ANGELILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda dare disposizioni agli Enti locali di sospendere i collocamenti a riposo fino a dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle pensioni ai segretari e dipendenti degli Enti locali attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, nonchè fino a dopo la concessione dei miglioramenti economici conseguenti alla legge delega.

Tutto ciò per evitare il grave danno economico che verrebbero a risentire tutti coloro che, collocati a riposo ora, non potrebbero usufruire dei benefici dell'una e dell'altra legge (854).

RISPOSTA. — Premesso che i collocamenti a riposo dei segretari comunali — in accoglimento del voto espresso dalla prima Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa nell'adunanza del 19 marzo 1953 — sono stati sospesi allo scopo di dare attuazione alle disposizioni della legge 7 agosto 1954, n. 748, non si ravvisa l'opportunità di impartire disposizioni agli Enti locali perchè sospendano i collocamenti a riposo del proprio personale fino alla approvazione del provvedimento di riforma delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e alla concessione dei miglioramenti economici connessi alla legge delega per la riforma della Pubblica amministrazione, trattandosi di materia che rientra nella potestà degli stessi Enti locali.

Si fa, per altro, presente che al personale interessato verranno comunque assicurati i benefici di cui al provvedimento di riforma delle Casse di previdenza, in quanto nello schema, attualmente all'esame del Senato, è stabilito che la riforma stessa avrà effetto dal 31 dicembre 1953.

Per quanto riguarda i miglioramenti economici conseguenti alla legge delega, si soggiunge che — poichè non è dato di prevedere se, ed in quale misura e con quali modalità, essi saranno estesi al personale dipendente dagli Enti locali e poichè, anche per il personale statale, non è possibile, per il momento, determinare l'epoca in cui i provvedimenti da adottarsi con le leggi delegate potranno entrare in vigore — non sembrerebbe opportuna l'emanazione da parte del Governo di disposizioni che interferirebbero nella potestà dei predetti Enti, impedendo il normale avvicendamento del personale nei ruoli organici degli Enti stessi con un rinvio a tempo indeterminato dei collocamenti a riposo.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

ARTIACO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere perchè le pratiche per l'ammodernamento della ferrovia Cumana e quelle per il completamento della Circumflegrea siano finalmente avviate alla conclusione e se non ritenga dannoso a tale scopo la nomina di un nuovo direttore di esercizio della ferrovia Cumana che la S.E.P.S.A. intende fare (929).

RISPOSTA. — La Società S.E.P.S.A. ha presentato in data 22 corrente il progetto del secondo gruppo di opere (armamento ed elettrificazione) della costruenda ferrovia Circumflegrea. L'esame relativo sarà effettuato con la massima sollecitudine.

Per quanto riguarda l'ammodernamento della ferrovia Cumana, è stato presentato in data recente un nuovo progetto di massima con cui viene proposto, quale sistema di trazione, la corrente continua a 3.000 volts, secondo la soluzione indicata a suo tempo dalla Commissione interministeriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Tale nuovo progetto è già in corso di studio e sarà presentato all'esame della Commissione sopra citata in una delle prossime riunioni.

La nomina del direttore di esercizio dell'anzidetta ferrovia Cumana viene effettuata ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, il quale prescrive che tutte le ferrovie concesse all'industria privata debbono avere un direttore di esercizio.

Attualmente tali mansioni sono affidate al direttore dei lavori per la costruzione della ferrovia Circumflegrea, ma è intendimento della Società di scindere tali mansioni ed a tale scopo ha chiesto il gradimento ministeriale su di un nominativo al quale verrebbero esclusivamente affidate le mansioni di direttore dell'esercizio della ferrovia Cumana.

Se gli accertamenti tuttora in corso sulla idoneità tecnica e morale del direttore proposto daranno esito positivo, non si ritiene che possa essere negato il richiesto gradimento.

Il Ministro
MATTARELLA.

BARBARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi l'assegnazione degli incarichi di collaudo per lavori eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dell'Ente Sila viene riservata ai soli funzionari in servizio, escludendo da tali incarichi gli ingegneri ex funzionari dello Stato, iscritti all'Albo dei collaudatori, per conto del Ministero dei lavori pubblici e per conoscere se, giusta le disposizioni di legge, le quali stabiliscono che detti incarichi debbono essere affidati a funzionari dello Stato, senza specificare se debbano essere in servizio o no, non creda opportuno interpretare detta disposizione di legge in senso lato e non in senso restrittivo, ed estendere detta assegnazione anche ai collaudatori ex funzionari dello Stato; il che mentre sarebbe più equo risulterebbe evidentemente giovevole nei riguardi delle esigenze del servizio (711).

RISPOSTA. — La notizia riferita dall'onorevole interrogante che i collaudi di lavori eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno vengano affidati soltanto a funzionari del Genio civile in servizio non appare esatta.

Tali collaudi, infatti, quando la designazione dei collaudatori è chiesta a questo Ministero, sono affidati oltre che a funzionari in servizio attivo del Genio civile, anche a funzionari del Genio civile a riposo e ciò in armonia alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 12 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro
ROMITA.

BARBARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se intendono ancora applicare la legge Aldisio del 10 agosto 1950, n. 715, con la quale lo Stato ha costituito presso l'Onorevole Ministero del tesoro un « fondo per l'incremento edilizio » inizialmente di venticinque miliardi da prelevarsi dalle somme provenienti dall'E.R.P. e destinato a sollecitare l'attività edilizia privata favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori con la concessione di mututi per la costruzione di case di abitazione fino alla concorrenza del 75 per

cento del costo delle costruzioni, con ammortamento al massimo entro trentacinque anni e con interessi non superiori al 4 per cento, e per sapere altresì, se e quando intendano reperire i fondi, già da quasi un anno esauriti, e che cosa, in caso negativo, intendano fare delle numerosissime domande, che trovansi giacenti presso l'Onorevole Ministero dei lavori pubblici (820).

RISPOSTA. — In relazione alla surriportata interrogazione, si fa anzitutto rilevare che la legge 10 agosto 1950, n. 715 non ha cessato di spiegare la sua validità malgrado che la somma di lire 23 miliardi posta a disposizione del Fondo per l'incremento edilizio istituito con la legge stessa, sia stata interamente impegnata con i mutui già assentiti.

Per ciò che concerne l'integrazione delle disponibilità del Fondo per consentire di accogliere le altre domande di mutuo presentate all'apposita Commissione per il Fondo incremento edilizio, si fa presente che, pur non disconoscendo l'esigenza di incrementare questa attività edilizia, il bilancio statale è già impegnato per l'attuazione di altri programmi del genere e, pertanto, non possono, almeno per ora, destinarsi altre disponibilità al predetto Fondo.

Il Ministro
ROMITA.

BARBARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda necessario ed urgente disporre che sia sollecitamente costruita la caserma dei vigili del fuoco della città di Reggio, e ciò in considerazione dell'importanza della zona e della particolare esigenza di tali servizi nei confronti di essa; e in considerazione soprattutto del fatto che era stato già approvato e finanziato il progetto relativo (905).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è di competenza delle Amministrazioni provinciali dotare i rispettivi Corpi provinciali dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi d'istituto.

Nel caso specifico della caserma di Reggio Calabria, però, atteso che la preesistente caserma venne distrutta a causa di eventi bellici, la costruzione della nuova spetta al Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

A tal fine, questo Ministero ha rivolto al suddetto Dicastero le più vive premure, affinchè quel Corpo dei vigili del fuoco sia dotato di una caserma idonea e capace, non essendo ammissibile che il suddetto Corpo possa rimanere ancora allocato in uno stabile non rispondente alle sue esigenze funzionali.

Nel contempo, l'Amministrazione comunale di Reggio calabria, proprietaria della caserma distrutta, è stata invitata a provvedere alla destinazione dell'area per la costruzione del nuovo edificio.

Allo stesso Ministero è stato fatto presente che per detta costruzione era stata prevista una spesa di lire 150.000.000, con pagamento differito, in applicazione dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 49.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quali misure e decisioni intendano prendere nei confronti dell'I.N.G.I.C. e in ordine alle deplorevoli procedure e ai sistemi che appaiono andare oltre le gravissime irregolarità e posizioni penali oggi affiorate in provincia di Arezzo e delle quali si sta occupando l'autorità giudiziaria (829).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

In rapporto alla situazione determinatasi nell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo il Ministro delle finanze ha adottato una serie di provvedimenti volti, sia ad accertare le responsabilità connesse ai fatti cui si riferisce l'onorevole interrogante, sia ad impedire il ripetersi degli inconvenienti lamentati.

Questa amministrazione infatti:

1) ha disposto una severa inchiesta da parte di un magistrato del Consiglio di Stato, tuttora in corso di svolgimento;

2) ha rassegnato alla Procura della Repubblica di Roma, per gli ulteriori adempimenti, le prime relazioni pervenute dal funzionario inquirente;

3) ha nominato un nuovo Presidente dell'Istituto nella persona del generale Antonio Norcen, già comandante generale della Guardia di finanza ed ha predisposto la rinnovazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;

4) ha impartito precise disposizioni per una più esauriente e rigorosa vigilanza dell'attività svolta dall'Istituto;

5) ha in corso di elaborazione due schemi di provvedimenti legislativi per il riordinamento:

a) delle norme relative agli appalti delle imposte di consumo ed all'Albo degli appaltatori;

b) del servizio ispettivo della finanza locale.

Si assicura l'onorevole interrogante che ad inchiesta ultimata non si mancherà di adottare o di promuovere gli ulteriori eventuali provvedimenti che risulteranno necessari al fine di prevenire abusi ed irregolarità a tutela dei contribuenti e degli enti impositori nel campo delle imposte di consumo in genere, ed a riportare l'I.N.G.I.C. all'assolvimento dei compiti di istituto con la correttezza richiesta dalla sua figura di Istituto di diritto pubblico non avente finalità di lucro.

Il Sottosegretario di Stato
CASTELLI.

BUIZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere: *a*) se gli consti che in un grave dibattimento penale per omicidio, pendente alla Corte d'assise di primo grado di Brescia, l'ufficio del Pubblico Ministero abbia trasmesso per l'unione agli atti dello stesso procedimento, un fascicolo relativo ad altro procedimento penale per falsa testimonianza, anzichè dar corso alla relativa istruttoria, violando con ciò il segreto istruttorio con grave pregiudizio degli imputati; *b*) se gli consti altresì che nello stesso dibattimento sia stato consentito dal Presidente alla parte lesa, coinvolta nel procedimento per falsa testimonianza, asserire fatti estranei alla causa e gravemente lesivi del decoro e della reputazione di un teste già sentito nel procedimento per falsa testimonianza; *c*) se, in caso affermativo, intende adottare provvedimenti e quali (914).

RISPOSTA. — Riguardo alla sua interrogazione, pregiomi comunicarle che il provvedimento di trasmissione alla Corte di assise di Brescia degli atti relativi alla denuncia per falsa testimonianza di un teste di accusa, il quale doveva deporre dinanzi alla detta Corte di un procedimento per omicidio sugli stessi fatti per cui era stato denunziato come falso testimone, fu adottato dal Procuratore della Repubblica per aver egli ritenuto, nell'imminenza del dibattimento, che doveva svolgersi il giorno successivo a quello della presentazione della denunzia, di non dover proseguire nella azione penale per falsa testimonianza allo scopo di non vincolare la Corte sull'attendibilità del teste.

La Corte d'assise peraltro, con ordinanza ritenne di restituire al Procuratore della Repubblica gli atti che le erano stati trasmessi, pur affermando che tale restituzione non poteva limitare i poteri della Corte medesima circa l'indagine sull'attendibilità del teste in questione.

In seguito, il procedimento per falsa testimonianza è stato avocato alla sezione istruttoria la quale peraltro ha ritenuto di dover sospendere l'istruttoria relativa sino alla definizione del procedimento per omicidio.

Contro tale pronuncia tuttavia il Procuratore generale ha ricorso alla Suprema Corte di cassazione, alla quale esclusivamente resta affidato di decidere sulla questione insorta.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, faccio presente, in base alle informazioni ricevute, che le contestazioni e le domande fatte dal Presidente della Corte di assise di Brescia alla teste, ed un tempo parte civile, nel procedimento per omicidio non avevano riferimento a fatti estranei alla causa, bensì erano dirette ad accertare la fondatezza di accuse di falsità fatte ad un teste nel procedimento.

Poichè si tratta, come risulta da quanto si è esposto, di provvedimento adottato dal magi-

strato nell'esercizio dei suoi poteri giurisdizionali, non è dato al Governo intervenire al riguardo, stabilendo la legge se e quando tali provvedimenti siano soggetti ad impugnativa davanti allo stesso potere giudiziario.

Il Ministro
DE PIETRO.

BUSONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, in relazione anche ai rilievi emersi durante la discussione del bilancio del Ministero della difesa, in base ai quali resta acquisito che la situazione attuale dell'Esercito è ben diversa da quella che era prima dell'ultima guerra, data la totale scomparsa delle Armi a cavallo (reggimenti di cavalleria e di artiglieria), non ritenga opportuno rivedere e trasformare la struttura dell'Ispettorato ippico e veterinario, dove, oltre a un discreto numero di ufficiali, sono ancora in servizio ben due generali, in luogo di uno solo come era ai tempi in cui le unità celeri dell'Esercito erano costituite quasi esclusivamente dalla cavalleria e dall'artiglieria ippotrainata.

Si chiede inoltre di conoscere se risponde a verità la notizia che l'Amministrazione militare cede un buon numero di razioni foraggio a Società di equitazione civile (come la F.I.S.E., ecc.) e se, in caso affermativo, non ritenga di dover risparmiare la somma che la spesa comporta, somma che potrà certamente trovare più utile impiego in altra destinazione (473).

RISPOSTA. — Il problema della nuova struttura dell'Ispettorato del servizio ippico e veterinario, in relazione alle mutate esigenze cui esso è chiamato a rispondere è già allo studio.

Circa, poi, l'osservazione che attualmente prestano servizio presso detto Ispettorato due ufficiali generali, si fa presente che a capo dell'Ispettorato stesso, per i suoi compiti complessi e di varia natura, deve necessariamente essere preposto un generale d'Arma, mentre la presenza del maggior generale veterinario e cioè dell'altro ufficiale generale (responsabile in particolare del solo servizio veterinario) è dovuta alla recente istituzione di quest'ultimo grado in seguito ad un emendamento apportato dal Parlamento al disegno di legge — concretatosi poi nella legge 24 dicembre 1951, n. 1638 — sugli organici degli ufficiali dell'Esercito.

Circa, infine, le razioni foraggio concesse a Società di equitazione, si fa presente che trattasi di poco più di cento razioni per un importo annuo di circa lire 15 milioni, che viene largamente compensata da altre controprestazioni che il C.O.N.I. fornisce a questo Ministero per la preparazione sportiva delle Forze armate, preparazione che ha innegabili benefici nei riflessi della loro efficienza.

Il Sottosegretario di Stato
BOSCO.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale preciso significato si debba dare al termine « depressiva » con il quale la Commissione di censura non solo ha negato il visto di rappresentazione alla commedia di Carlo Maria Pensa « Gli altri che ci uccidono », alla quale l'apposita Commissione di artisti e competenti assegnò il premio « Riccione » dello scorso anno, ma ne ha proibito anche la trasmissione televisiva interferendo in un settore che non le compete e commettendo quindi un abuso in quanto radio e televisione, alle dipendenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni, hanno propri organi di controllo essendo implicitamente considerati mezzi simili alla stampa ed aventi quindi diritto alle libertà che per la stampa sono ancora in atto (962).

RISPOSTA. — La commedia di Carlo Maria Pensa « Gli altri ci uccidono » è stata presentata per il visto di censura soltanto dalla R.A.I. nel marzo scorso ai competenti Uffici governativi che, pur tenendo conto del valore artistico dell'opera, non hanno ritenuto opportuno di autorizzarne la programmazione per televisione a causa del contenuto del lavoro stesso che presenta gli aspetti più crudi dell'umanità: suicidi, sfruttatori di prostitute, traffico di stupefacenti, ecc.

Il divieto è stato comunicato immediatamente alla R.A.I. e motivato dalla necessità

di salvaguardare il particolare carattere di spettacolo familiare proprio dello spettacolo televisivo che non può non uniformarsi alle indefettibili esigenze di ordine educativo e morale, la cui tutela è peraltro garantita costituzionalmente (articolo 21 — ultimo comma — della Costituzione).

Circa l'affermazione che la Commissione di censura teatrale avrebbe interferito in un settore che non le compete proibendo tale trasmissione, si osserva che la Commissione citata è un organo puramente consultivo che non può vietare o autorizzare la rappresentazione di lavori ma soltanto esprimere dei pareri, peraltro facoltativi.

In materia di spettacoli televisivi, trattandosi di « spettacoli » sia pure effettuati con un mezzo tecnico nuovo, la censura è esercitata sui singoli lavori teatrali, fino a che non interverranno nuove disposizioni legislative, dalla Direzione generale dello spettacolo, organo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro
PONTI.

BUSONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi in base ai quali è stato rifiutato il rinnovo del passaporto all'attrice Paola Borboni che doveva recarsi a Varsavia in occasione delle celebrazioni del centenario della morte del grande attore polacco Ludwig Salski e per sapere come si può conciliare la ripetuta affermazione che i Paesi di democrazia popolare ci chiudono le loro frontiere con una cortina di ferro quando, con deplorevole, sistematica continuità, si impedisce a cittadini italiani rappresentanti di categorie qualificate — scienziati, artisti, professionisti, industriali, sportivi — di recarsi in tali Paesi (963).

RISPOSTA. — Dagli atti non risulta che l'attrice Paola Borboni abbia chiesto nei modi di legge il passaporto per la Polonia e tanto meno che questo le sia stato negato.

Si fa presente, per altro, che da parte dell'Ufficio passaporti della questura di Roma alla attrice predetta è stato rilasciato in data 30 maggio scorso il duplicato del documento di espatrio, valido per i Paesi europei consentiti e per l'Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela, Cile, Perù e U.S.A. « non immigrant », in conformità al passaporto che le venne rubato il 20 marzo scorso.

Si soggiunge, infine, che il precedente passaporto, rilasciato dalla questura di Milano il 20 settembre 1952 e rinnovato da quella di Roma il 22 ottobre 1953, non era valido per la Polonia.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale motivo che non sia quello di dimostrare ostilità e creare ostacoli con limitazioni ingiustificate e proibizioni irritanti alle tradizionali feste della stampa democratica, il questore di Arezzo non ha permesso lo svolgimento della festa dell'« Avanti! » nell'Anfiteatro romano di cui l'Intendenza ai monumenti aveva regolarmente concesso l'uso (964).

RISPOSTA. — La concessione dell'uso dell'Anfiteatro romano è di competenza della Soprintendenza alle antichità di Firenze, la quale aveva concesso, al comune di Arezzo, il proprio benestare allo svolgimento della festa dell'« Avanti! » per il 5 settembre u. s., giorno nel quale la festa stessa non ebbe poi luogo.

In prosieguo di tempo, la Federazione provinciale del Partito socialista italiano chiese alla questura di Arezzo l'autorizzazione a tenere la festa nel predetto Anfiteatro il 26 settembre u. s. La Questura giustamente osservò che il benestare della Soprintendenza era unicamente valido per il giorno 5 e non per il 26 settembre ed invitò la predetta Federazione a munirsi di altro assenso della Soprintendenza.

La Federazione del Partito socialista italiano ritenne allora di rinunciare spontaneamente all'Anfiteatro romano, chiedendo l'autorizzazione per l'arena « Eden » (cinema all'aperto) dove la festa è stata tenuta con regolare autorizzazione della Questura.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in quale modo si proceda nel settore teatrale quando si assiste a rappresentazioni di Compagnie sovvenzionate — come attualmente a Roma, al teatro « Eliseo »; quella del Teatro stabile di Bolzano, composta di dilettanti, mentre il regolamento relativo alle sovvenzioni stabilisce che perchè a Compagnie vengano concesse provvidenze e fondi devono comprendere nell'elenco almeno un terzo di attori qualificati — rappresentazioni che, ad unanime giudizio del pubblico e di critica non apportano prestigio all'arte; e quando si chiama a dirigere una Compagnia dell'E.T.I. lo scrittore Guglielmo Giannini, che sarà magari un commediografo di successo ma al quale il mondo teatrale non riconosce requisiti di direttore di Compagnia d'arte, mentre si lasciano fuori del teatro attori nobili e valenti che onorarono ed onorano l'arte italiana, come — oltre Emma Grammatica — Elsa Merlini, Paola Borboni, Andreina Pagnani, Maria Letizia Celli, Elena Zareschi, Luigi Cimara, Annibale Ninchi, Gualtiero Tumiati, Marcello Giorda, Piero Carnabuci, Armando Migliari, Umberto Melnati, Luigi Mastrantoni e tanti altri. Tutto questo crea scontento nel campo teatrale; causa delusione nel pubblico che si occupa di teatro e suscita insofferenza nei cittadini che pagano le tasse e vedono così male impiegati i loro denari; nuoce al teatro ed all'arte (965).

RISPOSTA. — Affinchè i Teatri stabili possano beneficiare del finanziamento statale debbono, tra l'altro, disporre di un gruppo di attori professionisti così come stabilito dalle norme vigenti. La Compagnia del Teatro stabile di Bolzano che da più anni svolge una notevole attività particolarmente importante ai fini della difesa della nostra cultura, è un complesso composto interamente di attori professionisti; rappresenta spettacoli di buon livello artistico come si rileva dai successi di critica e di pubblico che finora ha in prevalenza riportato sia in Italia che all'estero.

Lo scrittore Guglielmo Giannini che da trent'anni si occupa di teatro ed al quale non si possono non riconoscere capacità ed esperienza per la direzione di una Compagnia drammatica ha costituito per sua iniziativa una formazione teatrale alla quale l'E.T.I. si è associato, anche allo scopo di assumere la programmazione dei suoi teatri.

È da tenere presente inoltre che non esiste alcuna norma che attribuisca allo Stato il compito del collocamento degli attori e della costituzione delle Compagnie. Comunque, molti degli attori citati nella interrogazione e considerati come fuori del teatro, risultano scritturati in Compagnie che saranno ammesse alle provvidenze statali dell'anno decorso. Come, d'altra parte, sarebbero ammesse alle provvidenze Compagnie nelle quali, fermi restando i requisiti previsti dalle norme in vigore, figurassero nomi di attori della notorietà di quelli ricordati dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
PONTI.

BUSONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in base a quali criteri ispiratori è diretto il servizio delle trasmissioni televisive per quanto riguarda la formulazione dei programmi e la scelta delle opere da includere in essi nonchè la scelta degli artisti che devono interpretarle e per sapere particolarmente se è vero che: 1) sia stata proibita, ed in caso affermativo da chi e perchè, la trasmissione de « La figlia di Jorio » in occasione del cinquantenario dell'opera; 2) sia stato escluso dalle teletrasmissioni, ed in caso affermativo da chi e perchè, tutto il teatro di D'Annunzio in blocco; 3) sia stata vietata, e da chi e perchè, la teletrasmissione di « Liliom » di Molnar; 4) sia stata sospesa, per ordine di chi e perchè, la teletrasmissione di « Resurrezione » di Tolstoi; 5) sia stato rifiutato il contratto per una interpretazione a Eleonora Rossi-Drago perchè « cattiva moglie che ha abbandonato il marito » e la sua sostituzione con Alida Valli perchè testimone in un noto procedimento giudiziario (966).

RISPOSTA. — Al riguardo ritengo necessario farle presente innanzi tutto che i criteri di scelta dei programmi R.A.I. sono vincolati non soltanto alle esigenze artistiche e tecniche del

mezzo di espressione, ma anche a considerazioni di ordine morale conseguenti alla diffusione delle trasmissioni.

Ciò in istretta adesione, oltre che ad esigenze oggettive, a richiami espressi da più parti, anche molto autorevoli, e nella stessa sede parlamentare, per una oculata vigilanza sulla natura dei programmi, che entrano nell'intimità del centro familiare.

La scelta è affidata agli uffici e organi responsabili della R.A.I. e sottoposta, com'è noto, alla preventiva approvazione del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni istituito con decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428.

Circa poi i riferimenti particolari contenuti nell'interrogazione, debbo precisarle:

1) che la trasmissione de « La figlia di Jorio » era prevista come ripresa esterna dal teatro all'aperto del Vittoriale, che aveva progettato questa speciale esecuzione commemorativa; non avendo avuto luogo lo spettacolo, non ha conseguentemente avuto luogo la ripresa;

2) il teatro di D'Annunzio non è mai stato « escluso »: pur ritenendosi in sede competente che non tutte le opere o parti di esse siano adatte ad essere prese in considerazione per una riduzione televisiva;

3) non è mai stata vietata la commedia « Liliom » di Molnar: anzi essa è in programma per essere trasmessa il giorno 14 corrente;

4) effettivamente uno scenario tratto dal romanzo di Tolstoi è stato messo allo studio dai competenti servizi per una normale trasmissione televisiva. Alcune scene di questa riduzione sono state giudicate inadatte per la trasmissione; si sta esaminando la possibilità di introdurre opportune variazioni;

5) non ha alcun fondamento il preteso motivo di rifiuto di un contratto ad Eleonora Rossi-Drago.

Il Ministro
CASSIANI.

CADORNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato l'ordine di sospendere i lavori di ricostruzione dell'imbarcadero di Verbania-Pallanza, sul lago Maggiore. Fa presente l'urgenza di riprendere i lavori e di completare il funzionamento dei servizi relativi allo scalo ora inefficiente entro il 1° aprile, cioè prima che abbia inizio la campagna turistica durante la quale ben 35.000 viaggiatori, la maggioranza dei quali forestieri provenienti dalla Svizzera, approdano allo scalo stesso (968).

PRIMA RISPOSTA. — La ricostruzione del pontile di Pallanza, che viene eseguita a cura del Genio civile di Novara, è stata momentaneamente sospesa in pendenza del completamento della definizione di rapporti tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e la Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Tali rapporti sono stati ormai del tutto perfezionati ed è già in corso la prosecuzione dei lavori, i quali verranno ultimati prima dell'inizio della stagione turistica.

Il Ministro
MATTARELLA.

SECONDA RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che l'esecuzione dei lavori di ricostruzione dell'imbarcadero di Pallanza è stata momentaneamente sospesa, necessitando completare la definizione dei rapporti intercorsi tra l'Amministrazione dello Stato (Lavori pubblici e Finanze) e la Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in ordine al pagamento del canone per l'uso dell'imbarcadero da parte di quest'ultima.

Il perfezionamento di tali rapporti è ormai avvenuto e di conseguenza questo Ministero ha disposto la ripresa dei lavori, che verranno ultimati, secondo le prescrizioni di controllo, entro il corrente anno e possibilmente prima dell'inizio della prossima stagione turistica.

Il Ministro
ROMITA.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere: 1) se il Ministero, in sede di riesame del piano di ricostruzione delle linee ferroviarie distrutte o danneggiate dalla guerra e non ancora riattivate, ha previsto la ricostruzione del tronco Pergola-Fermignano (sulla linea ferroviaria Fabriano-Urbino); 2) se la ricostruzione è stata decisa, si desidera conoscere entro quale periodo si calcola di completare i lavori, precisando la data di inizio dei lavori stessi; 3) la spesa occorrente per il ripristino dei lavori indicati.

Qualora il Ministero non ravvisasse l'opportunità o la convenienza di riattivare il tronco ferroviario oggetto della presente interrogazione, si prega di precisare: 1) se il tratto in esercizio Fabriano-Pergola è destinato ad essere soppresso oppure continuerà a funzionare; 2) se esiste un piano di utilizzazione delle attrezzature, impianti, caselli, stazioni e sede della linea medesima, ivi compresi i piazzali dei binari nelle stazioni e le gallerie; 3) se è allo studio l'allargamento e l'asfaltatura della sede stradale Fabriano-Fermignano-Urbino, onde poterla più convenientemente utilizzare, anche per effetto dell'aumentato traffico conseguente la interrotta ferrovia, che non si desidererebbe, nel caso ipotizzato, ricostruire (936).

RISPOSTA. — Per effettuare il ripristino del tronco ferroviario Pergola-Fermignano (chilometri 42), occorre, come è noto, provvedere alla ricostruzione pressochè totale di numerosi e grandi viadotti e di quasi tutti i fabbricati distrutti dagli eventi bellici, delle gallerie e dell'armamento della linea, complesso di opere che richiede una spesa ingente non inferiore ai due miliardi di lire.

L'Amministrazione ferroviaria non ha la possibilità di finanziare tali lavori di ricostruzione, nei riguardi dei quali, tra l'altro, si nutrono perplessità circa la loro convenienza economica.

La ricostruzione, per queste ragioni, viene necessariamente tenuta in sospeso.

Circa il servizio sul tratto Fabriano-Pergola, informo la S. V. onorevole che finora non è stata considerata l'eventualità di una sua soppressione.

Per quanto infine concerne l'allargamento e l'asfaltatura della sede stradale Fabriano-Fermignano-Urbino, trattasi di lavori che sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro
MATTARELLA.

CERABONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quando crede concedere al comune di Roccanova (Potenza) un cantiere di lavoro richiesto, da quella Amministrazione, sin dall'anno 1953. Il Ministero assicurò che si sarebbe provveduto nell'esercizio del 1954, ma nulla è stato fatto malgrado le reiterate insistenze.

Il suddetto cantiere è di eccezionale importanza per le speciali condizioni di quel paese e per dar lavoro ai molti disoccupati, specie in prossimità dell'inverno che si avvicina (838).

RISPOSTA. — La S. V. onorevole non ignora che questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie provincie con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Nell'àmbito di ciascuna provincia, gli Uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le Prefetture, sentite le Commissioni provinciali per il collocamento.

A tali Organi è anche demandato il compito della scelta dei Comuni e delle opere da eseguire con i cantieri considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Ciò premesso, si desidera far rilevare che a riguardo dell'apertura di un cantiere nel comune di Roccanova, nessuna proposta risulta inclusa nei piani redatti dagli Organi predetti sia per il corrente esercizio finanziario, che per quello dell'esercizio 1953-54.

Allo stato delle cose non è, pertanto, consentito adottare alcun favorevole provvedi-

mento al riguardo, a meno che non si rendano possibili ulteriori interventi nella provincia di Potenza.

Il Ministro
VIGORELLI.

CERABONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera esclude dai cantieri di lavoro e di rimboschimento, come a San Giorgio Lucano, Ferrandina, Grassano, i Consiglieri comunali commettendo una palese ingiustizia (912).

RISPOSTA. — Si chiarisce, al riguardo, che l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera ha escluso dalla nomina di personale istruttore i Consiglieri comunali soltanto per i cantieri gestiti dai Comuni.

I motivi che hanno dettato tale esclusione vanno ricercati nell'incompatibilità stabilita dagli articoli 16 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

È da tenere, infatti, presente che, a norma delle disposizioni concernenti la nomina del personale istruttore, il rapporto di dipendenza si stabilisce direttamente tra il personale stesso e l'Ente gestore del cantiere. Pertanto, nel caso di gestione comunale, acquista rilievo l'incompatibilità stabilita dalle norme citate, in quanto la gestione del cantiere costituisce pur sempre un servizio nell'interesse del Comune, anche se di carattre speciale, il che rientra tra le varie ipotesi contemplate dalla legge ai fini dell'incompatibilità di cui trattasi.

Si aggiunge che la disposizione dell'Ufficio del lavoro è stata adottata d'intesa con la Prefettura di Matera.

Il Ministro
VIGORELLI.

CIANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come possa giustificare le arbitrarie interferenze della questura di Roma volte ad impedire che la cerimonia indetta, sotto la presidenza dell'onorevole Pietro Nenni, per la consegna del premio « Stalin » per la pace ad un insigne cittadino, combattente fedele per la libertà, don Andrea Gaggero, potesse svolgersi in un teatro di Roma per cui si era avuta una concessione ritirata all'ultimo momento (971).

RISPOSTA. — Non è risultato che la questura di Roma abbia esercitato interferenze per impedire che la cerimonia della consegna del premio « Stalin » si svolgesse in un teatro di Roma.

È risultato, invece, che la Direzione del teatro « Adriano » — dopo aver inviato, il 13 ottobre ultimo scorso, alla Questura domanda di nulla osta alla concessione del locale per la manifestazione cui l'interrogante si riferisce — inviò una notificazione con cui ritirava la domanda stessa spiegando che la sala non poteva essere disponibile, dovendo essere effettuati lavori di riparazione alla cabina di proiezione.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

CIASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per affrontare radicalmente il problema della Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » di Roma, su cui altre volte l'interrogante ha richiamato l'attenzione del Governo, problema la soluzione del quale è imposta dalla più volte dimostrata insufficienza di locali e di servizio, ed è resa ora urgente dalle condizioni di stabilità del vecchio fabbricato, così preoccupanti, da imporre l'immediata chiusura di quella biblioteca; e per sapere quando il Governo vorrà soddisfare le superiori esigenze del sapere, attrezzando il massimo centro culturale di Roma e d'Italia, che è la « Vittorio Emanuele », in modo che possa rispondere alle esigenze della ricerca scientifica e ai bisogni largamente avvertiti, dagli studiosi italiani e stranieri (878).

RISPOSTA. — Premesso che la interrogazione riproduce il testo di una precedente interrogazione a risposta orale, presentata dall'ono-

revole interrogante, il 18 agosto 1953, e che non fu mai messo all'ordine del giorno, ritengo di far cosa gradita allo stesso onorevole interrogante ponendo in luce anche i precedenti dell'importante problema che egli ha sollevato.

Il Ministero della pubblica istruzione consapevole della necessità di dotare di una nuova sede la biblioteca « Vittorio Emanule » di Roma, che è il massimo Istituto bibliografico della Nazione, nulla ha tralasciato per attirare sul problema stesso l'attenzione delle più alte autorità dello Stato e sollecitarne l'intervento ai fini del raggiungimento di una radicale soluzione. Basterà accennare che fin dal 1938 fu predisposto dall'architetto ingegner Adriano Prandi un progetto che prevedeva l'ampliamento della Biblioteca nazionale nell'antico palazzo del Collegio Romano, dopo lo sgombero dei relativi locali del Liceo « Visconti », del Museo preistorico e dell'Istituto centrale di metereologia.

Il progetto, sospeso a causa della guerra, fu ripresentato e riproposto nel 1946 ai Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro perchè, ciascuno per la parte di propria competenza, volessero concretamente adoperarsi a realizzarlo al più presto possibile.

Il Ministero del tesoro, però, dichiarava in data 17 gennaio 1948 di non poter assecondare per difficoltà di bilancio il finanziamento delle spese di sistemazione della biblioteca.

Di conseguenza e nella constatata impossibilità di una diversa soluzione, il Ministero della pubblica istruzione si orientò verso l'utilizzazione del Palazzo della civiltà nella zona dell'E.U.R. in accoglimento di analoga proposta del Commissario dell'Ente, che offriva gratuitamente allo Stato la cessione dell'immobile.

A ciò il Ministro s'indusse, avendo stimato suo dovere — di fronte al grave disfunzionamento della Biblioteca nazionale connesso con l'assoluta insufficienza della sua vecchia sede — non lasciar cadere l'unica occasione, che allora si presentava, di dare spazio e respiro alla Biblioteca, assicurandole la disponibilità dell'intero Palazzo della civiltà e del contiguo edificio, già destinato a Mostra dei lavori pubblici.

La qual soluzione — si noti — fu accolta e propugnata dall'Amministrazione dopo che un gruppo di Ispettori tecnici e di biliotecari, espressamente inviati sul posto, ebbero riconosciuto l'edificio come idoneo e rispondente, dopo appropriati e non difficili, nè costosissimi adattamenti, alle esigenze di una grande biblioteca moderna, grazie alla vastità, alla funzionalità ed alla razionale distribuzione degli ambienti, senza dire della sua imponenza e monumentalità, che avrebbero accresciuto nobiltà e decoro all'Istituto.

Mentre il Ministero della pubblica istruzione con nota del 30 ottobre 1951 provvedeva a richiedere al Tesoro i mezzi finanziari occorrenti per l'arredamento del Palazzo (valutati, secondo un preventivo orientativo di spesa, in lire 400 milioni), nonchè i fondi necessari per le indispensabili riparazioni murarie e ne otteneva un assenso di massima sia pure con qualche riserva circa la ratizzazione della spesa, si delineava da parte di professori e studiosi una vera e propria opposizione al nuovo progetto.

Questa contrarietà, nonostante tutto il buon volere del Ministero e l'assicurazione che l'Amministrazione mirava non a *sostituire* l'antica sede del Collegio Romano con la nuova dell'E.U.R., ma ad *aggiungere* questa a quella nel senso di ripartire fra loro, con sani criteri organizzativi e tecnici, i complessi servizi dell'Istituto, è andata via via sempre più crescendo, col risultato di neutralizzare quasi tutti gli sforzi sino allora effettuati ai fini della sistemazione.

Nel frattempo si sono riscontrate — com'è noto — incrinature e lesioni in alcuni locali della vecchia sede del Collegio Romano, che hanno giustamente suscitato un senso di allarme nella pubblica opinione e riproposto in termini di viva ed urgente attualità il problema della nuova sede. Il Ministero, allora, si è subito rivolto all'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale, il quale, dopo accurati accertamenti, ha ordinato, proprio in vista di garatire insieme con l'incolumità del personale e del pubblico anche l'integrità del patrimonio bibliografico, l'adozione di taluni provvedimenti, fra i quali, oltre le puntellature eseguite, anche:

1) lo sgombero totale delle scaffalature centrali in tutti i corridoi dei vari piani, cominciando dall'alto;

2) il divieto assoluto di ulteriori sovraccarichi nei vari piani e nei vari ambienti;

3) lo sgombero totale dei locali da risanare e ricostruire;

4) l'accertamento ulteriore delle condizioni statiche dell'edificio con tutti i mezzi tecnici a disposizione.

L'Amministrazione ha, naturalmente, dato — per quanto la concerneva — pieno ed esatto adempimento alle conclusioni del Genio civile e, mentre erano in corso, da parte dello stesso organo tecnico, i lavori di ripristino per l'importo di circa 80 milioni, e da parte della Direzione della biblioteca, lo sgombero e gli spostamenti di alcune sezioni bibliografiche, si era disposta la chiusura al pubblico della biblioteca.

Riaperta al pubblico la Biblioteca, si è sentita ancora più la necessità di dare una soluzione definitiva al problema.

Fu allora nominata una Commissione, con l'incarico di formulare, al riguardo, concrete proposte.

La Commissione, esaminate le varie possibilità che si presentavano, ritenne di dover proporre, come *prima* soluzione, la scelta dell'area del Castro Pretorio.

È ora allo studio del Ministero la possibilità di utilizzare tale area, dove la Biblioteca nazionale potrebbe avere una sede centrale, decorosa, razionale e definitiva; non solo, data la sua ampiezza, potrebbe quivi trovare sistemazione anche la Facoltà di ingegneria, presentemente dislocata in un edificio non più adatto allo sviluppo assunto dalla Facoltà medesima.

Sulla soluzione prospettata, e che sarebbe vivo intendimento di questo Ministero veder attuata al più presto, saranno peraltro chiamati a pronunziarsi i Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, della difesa e delle finanze.

Il Ministro
ERMINI.

DE MARSICO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che avrebbero indotto ad adottare il provvedimento di sospendere la corresponsione della tredicesima mensilità, ininterrottamente concessa dalla sua istituzione, agli ufficiali di complemento di qualsiasi specie (prima nomina, trattenuti e richiamati); e per sapere se, in considerazione del fatto che gli ufficiali colpiti dal provvedimento, richiamati e trattenuti, prestano in realtà servizio continuativo, non ravvisi l'opportunità di revocare tale disposizione che, se applicata, accentuerebbe quella diversità di trattamento economico tra ufficiali di complemento e ufficiali in servizio permanente effettivo, che sembra invece opportuno almeno attenuare (875).

RISPOSTA. — Già in epoca anteriore alla presentazione dell'interrogazione erano state impartite disposizioni per il pagamento agli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti della tredicesima mensilità per l'anno 1954, così come per gli anni precedenti.

Il Sottosegretario di Stato
SULLO.

DONINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale interpretazione si debba dare al concetto di « reciprocità » invocato dal Prefetto di Genova per proibire la commemorazione del V anniversario della morte di Giorgio Dimitrov, Presidente del Consiglio della Repubblica popolare bulgara, che doveva aver luogo l'11 luglio in un teatro di Genova a cura della Associazione italiana per i rapporti culturali con la Bulgaria, e se tale esigenza di « reciprocità » non suoni per lo meno infausta nei confronti del Presidente del Consiglio della Repubblica italiana (949).

RISPOSTA. — Il principio di reciprocità (com'è noto) viene osservato come norma fondamentale nel diritto internazionale. E l'articolo 10 della Costituzione vuole che l'ordinamento giuridico italiano si conformi « alle norme del diritto internazionale » generalmente riconosciute.

In ossequio a queste norme non vengono consentite manifestazioni di propaganda politica in favore di Paesi che non concedono trattamento di reciprocità, e cioè che non con-

sentono nei loro territori pubbliche manifestazioni di propaganda politica in favore dell'Italia.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

DONINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Questore di Roma ad esercitare illecite pressioni sui gerenti e proprietari delle sale pubbliche della Capitale, affinchè rifiutassero la concessione di qualsiasi locale per la manifestazione indetta il 17 ottobre per la consegna del premio « Stalin » per la pace a don Andrea Gaggero, illuminata figura di patriota e di sacerdote (950).

RISPOSTA. — Non è risultato che la Questura di Roma abbia esercitato interferenze per impedire che la cerimonia della consegna del premio « Stalin » si svolgsse in un teatro di Roma.

È risultato, invece, che la direzione del teatro « Adriano » — dopo aver inviato il 13 ottobre scorso anno alla Questura domanda di nulla osta alla concessione del locale per la manifestazione cui l'interrogazione si riferisce — inviò una notificazione con cui ritirava la domanda stessa spiegando che la sala non poteva essere disponibile, dovendo essere effettuati lavori di riparazione alla cabina di proiezione.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

FERRETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale giustificazione intende dare all' inconcepibile situazione di fatto che alla vedova del cantoniere dell'Azienda autonoma delle strade statali, Orlarey Pasquale, deceduto in attività di servizio il 3 giugno 1948 senza diritto a pensione, non sia stata a tutt'oggi liquidata l'indennità *una tantum* di lire 144.000 concessale con decreto ministeriale n. 1903, del 7 marzo 1949 (800).

RISPOSTA. — Il ritardo nella definizione della pratica relativa alla liquidazione della indennità *una tantum* alla signora Prola Maria vedova del cantoniere Orlarey Pasquale, è stato determinato dal fatto che alcuni atti indispensabili per la liquidazione della indennità, sono andati smarriti, per cui si è reso necessario richiederne all'interessata tramite il Compartimento della viabilità di Torino, la ripresentazione.

Si assicura che appena in possesso di tali documenti l'A.N.A.S. provvederà alla riproduzione del decreto ed al conseguente sollecito pagamento, alla vedova Prola, di quanto le è dovuto.

Il Ministro
ROMITA.

FLECCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stata definita la pratica di pensione a favore dell'ex militare combattente Fossa Luigi di Giovanni, nato a Cassino il 27 giugno 1903 e residente ad Acqui (Alessandria) borgata Cremsa n. 23. Pratica inoltrata, a codesto Ministero, dall'Associazione invalidi e mutilati di guerra, nel 1951 (797).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è stata definita e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'esito e lo stato della pratica inerente alla costruzione dell' opera publica — denominata Acquedotto Consorziale — fra i comuni di Carpeneto, Cremolino, Morrasco, Trisobbio della provincia di Alessandria. La pratica è stata inoltrata dal Consorzio, nel primo bimestre del 1952, a codesto Ministero ed al Ministero del tesoro per ottenere, rispettivamente, la concessione del contributo dello Stato ed il mutuo (807).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che per la costruzione dell'acquedotto consorziale fra i comuni di Carpeneto, Cremolino, Morrasco, Trisobbio in provincia di Ales-

sandria, questo Ministero con provvedimento in corso, ha disposto la concessione in favore del comune di Cremolino del contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 40 milioni occorrente per la realizzazione di un primo lotto dell'opera.

Notizia di quanto sopra viene data da questo Ministero agli Enti interessati perchè provvedano a predisporre il relativo progetto e la documentazione necessaria per la definizione della pratica.

Il Ministro
ROMITA.

FORTUNATI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono i motivi della mancata risposta alla domanda del comune di Bologna, presentata il 12 dicembre 1951 per l'autorizzazione alla istituzione della Centrale del latte.

Sulla richiesta del Comune si è saputo ufficialmente che gli organi interessati (Alto Commissariato igiene e sanità, Ministero dell'interno, Ministero dell'agricoltura) avevano espresso parere favorevole e che tale parere è stato ritirato successivamente dal Ministero dell'agricoltura su un analogo comportamento della Prefettura di Bologna, la quale ha modificato il primitivo parere favorevole, in occasione del passaggio di funzioni di Prefetto dal generale De Simone all'avvocato Solimena.

D'altra parte, siccome funzionari del Ministero dell'agricoltura dichiarano pubblicamente che al comune di Bologna non sarà mai permessa la costituzione della Centrale del latte, si domanda se questa maniera illegittima di procedere non copra interessi di parte, diretti ad assicurare questo servizio alla sola categoria degli agricoltori, organizzati nella omonima associazione, in forme che sono in contrasto con la legge del 16 giugno 1938, n. 851, sulle istituzioni delle Centrali del latte (791).

RISPOSTA. — Atteso che la materia formante oggetto dell'interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue, anche in nome degli altri Dicasteri interessati:

È da precisare, innanzi tutto, che a norma dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1938, n. 851, il rilascio *dell'autorizzazione* all'impianto ed all'esercizio delle Centrali del latte compete al Prefetto, il quale vi provvede, su domanda del Sindaco, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

A norma del combinato disposto dell'articolo 2 della stessa legge, del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 377, e del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, è, invece, di competenza degli organi centrali e, specificamente, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, il rilascio del preventivo nulla osta per l'istituzione delle Centrali anzidette.

Il 27 ottobre 1952 pervenne a questo Alto Commissariato, tramite la Prefettura di Bologna, una istanza del Sindaco di quel Comune, intesa ad ottenere il nulla osta per l'istituzione nel capoluogo di una Centrale del latte. A tale nulla osta, evidentemente, si intende far riferimento nel primo capoverso dell'interrogazione, allorchè si fa cenno della domanda del comune di Bologna presentata il 12 dicembre 1951 per l'autorizzazione alla istituzione della Centrale del latte.

Le circostanze riportate nei successivi capoversi dell'interrogazione, secondo le quali gli organi interessati (Alto Commissariato igiene e sanità pubblica, Ministero dell'interno, Ministro dell'agricoltura) avevano espresso parere favorevole in merito alla richiesta del Sindaco di Bologna e che tale parere era stato successivamente ritirato dal Ministero della Agricoltura su analogo comportamento della Prefettura di Bologna, sono infondate o, quanto meno, inesatte, giacchè, a norma delle precitate disposizioni di legge, il preventivo nulla osta degli organi centrali, dovendo essere rilasciato « di concerto », costituisce un « atto amministrativo complesso » che si concreta in un unico atto, quali che siano o siano stati nel corso dell'istruttoria le volontà dei singoli organi nell'ambito della rispettiva competenza.

Si tratta, nella fattispecie, di un atto risultante dal concorso della volontà di più organi o di più soggetti della pubblica Amministrazione, per il quale è indispensabile ed essenziale l'unità del contenuto e l'unità del fine delle varie volontà che si fondono.

Sembra a questo Alto Commissariato che dall'enunciazione stessa delle varie anzidette circostanze scaturisca una impropria interpretazione delle caratteristiche cui devono corrispondere gli atti della pubblica Amministrazione. Il requisito dell'unità del contenuto e del fine, che è essenziale nell'atto complesso, vale a distinguere questo da altre forme di concorso di volontà e, in particolare, fra gli altri, dall'atto collettivo, il quale risulta da più volontà di contenuto e di finalità eguali, ma distinte, le quali si uniscono soltanto nella manifestazione, restando giuridicamente autonome.

La distinzione non manca di pratiche conseguenze: nell'atto collettivo, l'invalidità di una delle singole volontà non influisce sulla validità del provvedimento, per quanto riguarda le volontà rimanenti; nell'atto complesso, è obbligatorio il concorso dei prescritti organi e, data la fusione che si verifica tra le varie volontà, il vizio relativo ad una di esse invalida l'intero provvedimento.

Non può parlarsi, quindi, di accoglimento o di rigetto della richiesta del Sindaco di Bologna da parte di questo o quel Dicastero, giacchè, come si è detto, non poteva manifestarsi una volontà singola di questo o quell'organo della pubblica Amministrazione.

Quanto poi alla lamentata mancanza di risposta alla domanda del comune di Bologna, è da tener presente che non poteva quel Comune non essere perfettamente informato delle vicende relative alla sua richiesta, giacchè gli organi periferici dell'Amministrazione non hanno mancato, sia pure in sede di contatti verbali, d'informare il Sindaco di Bologna che la richiesta del rilascio del nulla osta non era stata accolta. D'altra parte, tale circostanza risulta confermata oltre che dalla deliberazione del Consiglio comunale di Bologna in data 30 ottobre ultimo scorso, anche da una lettera dello stesso Sindaco indirizzata in data 6 novembre ultimo scorso al Prefetto.

Ma, per fornire le più ampie assicurazioni circa l'oculatezza e l'obiettività con la quale l'Amministrazione ha trattato la pratica di cui è oggetto la presente, si porta altresì a conoscenza della S.V. onorevole che, prima di formulare un definitivo parere in merito al richiesto nulla osta, di concerto con i Dicasteri interessati, fu disposto un riesame collegiale dell'intero problema, convocando in apposita riunione presso l'A.C.I.S., i rappresentanti delle quattro Amministrazioni.

La riunione ebbe luogo il 9 aprile ultimo scorso e, di comune accordo, venne stabilito di effettuare un sopraluogo in Bologna perchè ciascun rappresentante, per la parte di propria competenza, si potesse rendere conto dello stato attuale degli impianti già esistenti all'Arcoveggio e delle eventuali trasformazioni da doversi apportare.

Effettuato detto sopraluogo, le Amministrazioni interessate rilevavano che i due Centri di raccolta del latte, già esistenti in Bologna, avrebbero potuto garantire l'approvvigionamento del latte pastorizzato a quella popolazione, in sostituzione della eventuale istituzione di una nuova centrale del latte, nell'intesa che l'Ente economico della zootecnia, che gestisce i detti Centri, avesse apportato al Centro dell'Arcoveggio (che è l'unico ad offrire possibilità di ampliamento), entro un congruo termine indicato dal Prefetto, tutte le trasformazioni previste dal progetto all'uopo predisposto, compreso l'acquisto del terreno per l'ampliamento stesso.

In tal modo, il Centro di raccolta e pastorizzazione del latte dell'Arcoveggio avrebbe potuto offrire buone garanzie, sia per quanto riguarda la bonifica e sia per la conservazione dell'alimento, dato che i nuovi impianti non avrebbero differito sostanzialmente da quelli di una vera e propria Centrale, mentre si sarebbe avuto il vantaggio di una notevolissima economia di spesa, con ripercussioni favorevoli anche sul prezzo del latte.

È da rilevare, infatti, che il progetto di massima presentato dal Comune indicava la spesa occorrente in circa lire 570 milioni, mentre il costo dell'ampliamento e perfezionamento degli impianti attuali veniva calcolato a sole lire 270 milioni. La maggiore spesa, riconosciuta non indispensabile dal punto di vista tecnico-sanitario, avrebbe potuto determinare la necessità di un ulteriore aumento del prezzo del latte a danno della popolazione consumatrice.

Fatto presente quanto sopra al Prefetto, con lettera del 20 maggio ultimo scorso, venne allo stesso richiesto di voler confermare il proprio

orientamento sulla questione dell'opportunità di far funzionare un Centro di raccolta, così trasformato, anzichè di procedere alla istituzione di una nuova Centrale; e ciò al fine di poter stabilire la competenza a decidere che, nel primo caso, sarebbe stata dell'Autorità locale, mentre per l'istituzione della Centrale del latte si sarebbe, invece, dovuto definitivamente pronunciare questo Alto Commissariato, sentite le altre Amministrazioni interessate.

Avendo il Prefetto di Bologna, ritenuto che l'attuale Centro di raccolta dell'Arcoveggio, ampliato ed integrato negli impianti, potesse rispondere alle esigenze igienico-sanitarie, con un vantaggio economico rilevantissimo, ed avendo definitivamente ritirato la sua adesione all'istituzione di una nuova Centrale del latte, questo Alto Commissariato non potrà che prendere atto delle determinazioni del Prefetto stesso, dato il vantaggio economico prospettato a parità di risultati igienico-sanitari.

L'Alto Commissario
TESSITORI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ostino al regolamento della pensione della signora Scapini Adele di Stra (Venezia) vedova del sergente partigiano Volpi Gino morto per t.b.c. il 23 gennaio 1947.

La signora Scapini Adele (Pos. 4322241) è già in possesso del libretto n. 7102115 portante pensione annua di lire 57.394 più 40.000 più 24.000; ma non ha ricevuto a tutt'oggi alcun versamento in conto.

La detta signora attende pure la corresponsione degli arretrati di pensione di un anno maturati nella pensione al defunto marito (802).

RISPOSTA. — L'Ufficio provinciale del Tesoro di Venezia ha assicurato di aver corrisposto alla sopra nominata non solo la pensione ma anche gli arretrati.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sollecitare la definizione della pratica di Farrazzutto Renzo di Matteo nato a Venezia, invalido civile di guerra, riconosciuto dalla Commissione medica con la sesta categoria a vita, posizione n. 152115 fraz. A.D. del 26 maggio 1948 (826).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIUSTARINI (PICCHIOTTI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere: 1) se è a conoscenza dell'arbitrario divieto posto dal Commissario di pubblica sicurezza di Volterra ad un convegno indetto dal Comitato comunale di coordinamento dei Consigli di azienda, per la rinascita dell'agricoltura. Il convegno era stato debitamente autorizzato dalla Questura di Pisa ed avrebbe dovuto svolgersi il giorno 8 dicembre dalle ore 9,30 in poi nei locali del cinema centrale. Per cause varie l'inizio dei lavori subì un lieve ritardo, e quando alle ore 11 il convegno stava per avere inizio, il Commissario di pubblica sicurezza ordinò lo scioglimento e lo sgombero della sala, adducendo lo specioso motivo del ritardo; 2) se non ravvisa in questo divieto (che motivato dal ritardo nell'inizio dei lavori non trova appiglio in nessuna disposizione nè del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza nè del relativo Regolamento) un gravissimo sopruso ed una violazione delle libertà concesse ai cittadini dalla Carta costituzionale; 3) se non ritiene necessario invitare il Comissario di pubblica sicurezza di Volterra ad attenersi alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore, ed a rispettare la Costituzione repubblicana (885).

RISPOSTA. — I lavori del convegno di che trattasi, indetto per le ore 9,30 dell'8 dicembre ultimo scorso nel cinema « Centrale » di Volterra, non erano ancora incominciati alle ore 11, a seguito della mancanza di pubblico nel locale.

Pertanto, il funzionario dirigente il locale Commissariato, preoccupato dei numerosi altri servizi cui la forza pubblica era chiamata ad attendere nella tarda mattinata e nel pomeriggio, invitava, reiteratamente, gli organizzatori a dare sollecito inizio al convegno od a rinviarlo.

Poichè gli inviti non sortivano alcun effetto e la sala continuava a rimanere vuota di spettatori, il funzionario si vedeva costretto ad ordinare la chiusura del locale, non potendo la forza pubblica, che si trovava sul posto dalle ore 8,30, rimanere troppo a lungo impegnata in un inutile servizio.

Nessun rilievo è da muovere al comportamento del funzionario.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

GIUSTARINI (PICCHIOTTI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde a verità quanto riportato dal giornale « Il Tempo » del 23 marzo u. s. a proposito di una riunione fra Amministrazione ferroviaria ed autoservizi, nel corso della quale sarebbe stato, fra l'altro, decisa la soppressione del tronco ferroviario Cecina-Volterra.

In caso affermativo ricordano che simile prospettiva era già stata avanzata nel 1952, ma venne poi accantonata a seguito delle vibrate proteste di tutti i Partiti politici ed organizzazioni volterrane e delle popolazioni della zona interessata; agitazione che si concluse con un voto del Consiglio comunale di Volterra e con un colloquio di esponenti volterrani con l'allora Sottosegretario ai trasporti e col Direttore generale delle ferrovie.

Chiedono i sottoscritti per quale ragione il problema debba essere nuovamente posto in discussione, con la giustificazione della passività della linea, quando nulla è stato fatto finora per risolverlo nella maniera logica ed integrale. Risponde infatti ad un desiderio antico delle popolazioni della Val di Cecina e della Val d'Era, il prolungamento della linea Cecina-Volterra con la Volterra-Colle Val d'Elsa. Tale tratto, di poco più di venti chilometri, aprirebbe alla zona tutta una nuova possibilità di sviluppo, unendo direttamente il litorale tirrenico con il centro-Italia.

Ma se per malaugurata ipotesi non si potesse o non si credesse giungere ad una siffatta soluzione radicale, dovrebbe almeno essere migliorata l'attrezzatura esistente, il che porterebbe automaticamente ad un aumento di passeggeri e ad una diminuzione di passività.

È noto infatti che la sostituzione dell'antiquato materiale ora in servizio con una automotrice a cremagliera, consentirebbe fra l'altro l'abolizione del costosissimo deposito delle locomotive, ed eviterebbe ai viaggiatori lo scomodo di un trasbordo a Saline, consentendo di raggiungere Cecina in meno di un'ora e Pisa in meno di due ore.

Che tale sostituzione sia possibile è dimostrato dal fatto che negli anni anteguerra era già stata approntata dalle Ferrovie una automotrice del genere, che all'ultimo momento, invece di essere inviata sulla linea di Volterra, fu trasferita sulla Massaua-Asmara.

Chiedono pertanto i sottoscritti se l'Amministrazione ferroviaria prima di attuare una decisione che sarebbe altamente lesiva degli interessi morali e materiali di una intera zona, non debba ricorrere a quegli accorgimenti indispensabili a migliorare il servizio, e quindi a diminuire la passività.

Aggiungono che la sostituzione del servizio ferroviario con autobus non potrebbe in alcun modo soddisfare alle necessità dei traffici (886).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi informare che l'Amministrazione ferroviaria, col decreto ministeriale 1427 del 3 ottobre 1951, fu autorizzata ad istituire sulla Cecina-Volterra dei servizi automobilistici in graduale sostituzione dei servizi ferroviari.

Il provvedimento non ha avuto sinora attuazione per difficoltà di ordine vario, solo recentemente superate.

Il provvedimento stesso non mira però alla soppressione della linea ferroviaria, ma bensì alla integrazione e sostituzione degli attuali servizi su rotaia con servizi automobilistici, allo scopo di migliorare i collegamenti attuali e realizzare, contemporaneamente, alcune economie di esercizio.

Nella prima fase di attuazione, il provvedimento prevede soltanto la soppressione di due coppie di treni a vapore sull'intero percorso e la loro sostituzione con sei coppie di autocorse da Cecina a Volterra, come da accordi presi nel marzo 1952 con una Commissione di parlamentari ed autorità della zona.

Gli autoservizi di nuova istituzione saranno gestiti sotto la diretta responsabilità delle Ferrovie dello Stato, con l'applicazione integrale di tutte le tariffe ferroviarie attuali, comprese, naturalmente, le speciali facilitazioni per determinate categorie quali gli impiegati, gli operai, gli studenti, ecc.

Tali autoservizi assicureranno e miglioreranno il trasporto delle masse di viaggiatori alle ore necessarie, mantenendo tutte le attuali coincidenze con le altre linee, così che essi potranno considerarsi praticamente inclusi nella rete delle Ferrovie dello Stato.

Anche il servizio merci, la cui effettuazione con autocarri avverrà, peraltro, solo in una seconda fase, non subirà alcuna restrizione o limitazione nè dal punto di vista tariffario nè da quello dell'esercizio.

Dalla graduale attuazione dei programmi di trasformazione sopra accennati, nessun danno potrà quindi derivare agli interessi degli abitanti della zona.

Circa infine la costruzione di un nuovo tronco ferroviario (20 chilometri circa) tra Volterra e Colle Val d'Elsa, ricordo alle SS. LL. onorevoli che tale progetto in passato è stato sempre respinto: l'ultima volta nel 1952 dalla Commissione per il piano regolatore delle Ferrovie.

Il Ministro
MATTARELLA.

GIUSTARINI (PICCHIOTTI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde a verità quanto riportato dal giornale « Il Tempo » del 23 novembre 1954 a proposito di una riunione fra Amministrazione ferroviaria ed autoservizi, nel corso della quale sarebbe stato fra l'altro decisa la soppressione del tronco ferroviario Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

In caso affermativo ricordano che una simile minaccia si delineò sul finire del 1951. La notizia suscitò una comprensibile agitazione nei ceti industriali, commerciali, artigiani ed in seno alle stesse organizzazioni sindacali e Partiti politici. Venne nominata una Commissione di studio, che, dopo un approfondito esame della situazione, fu ricevuta dall'allora Ministro dei trasporti, a cui furono espressi alcuni suggerimenti per una maggiore economia di gestione, quale il passaggio ad assuntoria della stazione, l'adozione di una automotrice per il servizio passeggeri, ecc.

Ciò portò non soltanto a sventare la minaccia della soppressione, ma al passaggio della gestione del tronco ferroviario in assuntoria.

Da circa due anni il movimento dei viaggiatori e delle merci è aumentato da una volta e mezzo a due.

Ritengono i sottoscritti che il problema del tronco ferroviario Poggibonsi-Colle non possa essere risolto integralmente se non col prolungamento della linea fino a congiungerla con la Volterra-Cecina; tratto di poco più di 20 chilometri e che tuttavia aprirebbe alla intera zona nuove possibilità di sviluppo, unendo direttamente il centro-Italia con il litorale tirrenico.

Comunque, poichè la soppressione della ferrovia significherebbe un durissimo colpo a tante piccole industrie, alcune delle quali come la lavorazione del marmo, debbono indispensabilmente servirsi della rotaia per i trasporti delle proprie merci a grandi distanze, e ne deriverebbe per tutta l'economia dell'industrioso centro un incalcolabile danno morale e materiale, i sottoscritti chiedono all'onorevole Ministro un urgente intervento perchè il ventilato provvedimento non sia attuato (887).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi informare che l'Amministrazione ferroviaria, col decreto ministeriale 1426 del 3 ottobre 1951, fu autorizzata ad istituire sulla Poggibonsi-Colle Val d'Elsa dei servizi automobilistici in graduale sostituzione dei servizi ferroviari.

Il provvedimento non ha avuto sinora attuazione per difficoltà di ordine vario, solo recentemente superate.

Il provvedimento stesso non mira però alla soppressione della linea ferroviaria, ma bensì alla integrazione e sostituzione degli attuali

servizi su rotaia con servizi automobilistici, allo scopo di migliorare i collegamenti attuali e realizzare, contemporaneamente, alcune economie di esercizio.

Nella prima fase di attuazione, il provvedimento prevede soltanto la sostituzione del servizio viaggiatori e cioè delle attuali sette coppie giornaliere di treni con altrettante coppie di autocorse. Solo in un secondo tempo sarà provveduto alla sostituzione anche del servizio ferroviario merci con un servizio camionistico su strada ordinaria.

Gli autoservizi di nuova istituzione saranno gestiti sotto la diretta responsabilità delle Ferrovie dello Stato, con l'applicazione integrale di tutte le tariffe ferroviarie attuali, comprese, naturalmente, le speciali facilitazioni per determinate categorie, quali gli impiegati, gli operai, gli studenti, ecc.

Tali autoservizi assicureranno e miglioreranno il trasporto delle masse di viaggiatori alle ore necessarie, mantenendo tutte le attuali coincidenze con le altre linee, così che essi potranno considerarsi praticamente inclusi nella rete delle Ferrovie dello Stato.

Anche il servizio merci, non subirà alcuna restrizione e limitazione nè dal punto di vista tariffario nè da quello dell'esercizio e potrà anzi avvantaggiarsi, dall'impiego dei nuovi mezzi stradali.

Dalla graduale attuazione dei programmi di trasformazione sopra accennati, nessun danno potrà derivare agli interessi degli abitanti della zona che, al contrario, si avvantaggeranno delle maggiori possibilità offerte dall'impiego dei mezzi stradali.

Circa infine la costruzione di un nuovo tronco ferroviario (20 chilometri circa) tra Volterra e Colle Val d'Elsa, ricordo alle SS. LL. onorevoli che tale progetto in passato è stato sempre respinto: l'ultima volta nel 1952 dalla Commissione per il piano regolatore delle Ferrovie.

Il Ministro
MATTARELLA.

GRANZOTTO BASSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per lo sport, lo spettacolo e il turismo.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale dei lavori e, rispettivamente, i propositi degli uffici competenti, per assicurare — in occasione delle olimpiadi invernali, che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nel gennaio 1956 — la piena efficienza delle comunicazioni stradali nella zona dolomitica.

Più particolarmente chiede quali siano gli accorgimenti finora adottati e previsti, per assicurare la transitabilità al Passo del Pordoi, anche in caso di abbondante innevamento, quali misure siano in corso per la statizzazione della strada Agordina e per l'acquisizione all'A.N.A.S. del tronco Caprile-Andraz, quale lo stato dei lavori per la rettifica e la pavimentazione sul versante agordino, della strada che, attraverso il San Pellegrino, unisce la Val del Biois con la Val di Fiemme, quali i progetti per la sistemazione della strada Santo Stefano-Sappada e di quella di arroccamento Forno di Zoldo-Cibiana-Venas.

Considerando la grande importanza turistica che la manifestazione olimpionica avrà sul piano propagandistico, mettendo in gioco lo stesso buon nome e la tradizione della Nazione, il sottoscritto chiede infine delucidazioni e notizie sul come s'intende risolvere il problema ricettivo, con speciale riferimento alla massa degli spettatori che affluiranno da ogni parte del mondo e che, non potendo trovare una sistemazione in Cortina d'Ampezzo stessa dovranno essere distribuiti nei centri circonvicini (673).

RISPOSTA. — Allo scopo di migliorare la rete delle strade statali dell'Alto Adige ed agevolare, quindi, il traffico che si prevede intenso in occasione delle olimpiadi che avranno luogo in Cortina d'Ampezzo nel gennaio 1956, sono attualmente in corso di esecuzione o saranno iniziati e portati a termine nella prossima buona stagione, lavori per l'ammontare di circa un miliardo e mezzo.

Tali lavori interessano le strade statali che conducono a detta località, e cioè la 48 « delle Dolomiti », la 50 « del Grappa e del Passo di Rolle », la 51 « di Alemagna », e la 52 « Carnica », e comprendono sistemazioni generali di lunghi tratti, allargamenti, correzioni di curve, la variante di Castellavazzo (per l'elimina-

zione di un passaggio a livello e l'angusto attraversamento dell'abitato), la variante di Longarone (consistente nella costruzione di una circonvallazione dell'abitato), la costruzione di undici gallerie paravalanghe (nella valle del Piave), ed altre numerose opere minori.

Il costo di tali lavori è stato affrontato con le normali disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S., disponibilità che non consentono di provvedere ad altri lavori che interessano le strade statali n. 12 « dell'Abetone e del Brennero », n. 47 « della Val Sugana », n. 45-*bis* « Gardesana Occidentale », n. 49 « della Pusteria », n. 40 « del Passo di Resia », n. 41 « di Val Monastero » e n. 38 « dello Stelvio », e che si renderebbero indispensabili per assicurare il più possibile l'accesso a Cortina seguendo i vari itinerari di afflusso.

Per completare i lavori che si prevedono necessari e per acquistare nuovi mezzi meccanici per lo sgombero della neve, l'A.N.A.S. ha a suo tempo avanzato la richiesta di un finanziamento straordinario rispettivamente di un miliardo e mezzo e di mezzo miliardo e cioè in totale di due miliardi, richiesta che però, malgrado ripetute insistenze, non ha ottenuto l'assenso del Tesoro; perciò l'A.N.A.S. è costretta a limitare i lavori a quelli più inderogabili, dovendo fare assegnamento solo sulle risorse del proprio bilancio.

Per quanto riguarda la statizzazione dell'agordina e del tratto Caprile-Andraz, è da tener presente che per assicurare delle buone comunicazioni fra i vari centri e Cortina non appare necessario adottare un provvedimento a carattere permanente quale è quello della classifica nella rete delle strade statali, potendosi soddisfare le necessità contingenti con adeguati interventi non a carico dell'A.N.A.S. (che, come sopra è stato detto, ha esaurito le sue possibilità finanziarie per detto scopo) senza modificare l'attuale carattere provinciale delle strade.

E ciò anche in armonia alle considerazioni di natura generale che la statizzazione delle strade va esaminata non sotto un aspetto locale e momentaneo, ma nel quadro delle strade di grandi comunicazioni cui deve accudire l'A.N.A.S. per dovere istituzionale, tenendo altresì conto dell'aspetto finanziario a favore dell'A.N.A.S. stessa per quanto riguarda sia la spesa straordinaria di prima sistemazione dei tratti inseriti nelle statali e sia quella relativa all'annuale normale manutenzione.

Devesi poi far noto che ogni provvedimento di classifica o declassifica deve essere di natura legislativa e che il Ministero del tesoro deve in merito dare il proprio assenso, assenso che, nel caso specifico, è mancato.

La strada del Passo di San Pellegrino non è statale ed è affidata alle cure delle provincie di Trento e di Belluno; quelle Santo Stefano Cadore-Sappada e Forno di Zoldo-Cibiana-Venas sono in parte provinciali e in parte comunali.

Per quanto riguarda la transitabilità del Passo di Pordoi (sito a metri 2.239 sul livello del mare) è da tener presente che essa non può essere assolutamente garantita specie poi se l'inverno 1955-56 si presenterà con abbondanti nevicate, perchè anche in invernate normali tale passo rimane inaccessibile per sei-sette mesi a causa delle numerose valanghe — talvolta di grande mole — che cadono nella zona, contro le quali non è realizzabile alcuna difesa. Solo nel caso in cui il futuro inverno sarà scarso di neve, si potrà tentare di mantenere tale passo aperto al transito mediante l'impiego di un abbondante numero di mezzi meccanici.

Per assicurare lo sgombero della neve di Cortina d'Ampezzo e più precisamente lungo le strade statali 48, 48-*bis*, 51, 51-*bis* e 52 direttamente interessate all'afflusso dei veicoli, il Compartimento della viabilità di Bolzano ha disposto il dislocamento dei seguenti mezzi, opportunamente scaglionati, con adatti ricoveri:

14 lancianeve « Crosti » con nuovi motori « Deutz »;

13 trattori, turbine e scarificatori stradali;

14 autocarri a trazione anteriore dei tipi « Bussing Nag » o « G.M.C. » con lama orientabile « Gola » e con vomere « Schmidt ».

Inoltre è previsto il noleggio di mezzi privati attrezzati già esistenti nella zona ed il rapido dislocamento di macchine di riserva atte a fronteggiare qualsiasi eventualità straordinaria che dovesse verificarsi in quel periodo.

Sarebbe, tuttavia, necessaria una integrazione di tali mezzi, ma, come è già stato riferito, le disponibilità del bilancio ordinario dell'A.N.A.S. non consentono ulteriori spese del genere.

Per quanto riguarda la capacità ricettiva della zona dolomitica di Cortina d'Ampezzo il Ministro per lo sport, spettacolo e turismo, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente quanto segue:

Il Commissariato per il turismo, in sede di assegnazione dei fondi E.R.P. destinati alle iniziative turistico-alberghiere, ha tenuto in particolare considerazione l'esigenza di potenziare la capacità ricettiva dell'ampezzano, in vista delle olimpiadi invernali del 1956.

È in considerazione appunto delle necessità particolari che si verificheranno durante il periodo dei giochi olimpionici che sono stati assegnati mutui alle industrie alberghiere e turistiche della zona per oltre 200 milioni di lire, nonchè contributi a fondo perduto per circa 60 milioni di lire.

Poichè l'intervento dello Stato è commisurato al 40 per cento circa della spesa preventivata, tali finanziamenti comporteranno la realizzazione di opere per un totale di 700 milioni di lire.

Naturalmente, pur essendo sentita dagli albergatori la necessità di attrezzarsi adeguatamente per affrontare un afflusso eccezionale, l'iniziativa privata ha dovuto limitarsi a realizzare ampliamenti e rifacimenti senza intraprendere nuove grandi costruzioni alberghiere, non essendo stato ritenuto saggio creare altri complessi in Cortina e nelle località viciniori — già ben attrezzate per la normale attività turistica estiva e invernale — in quanto, trascorso il periodo della manifestazione (di appena 20 giorni) molti alberghi si sarebbero trovati a dover affrontare il rischio di una gestione difficile.

Si è pensato anche di favorire la ricettività privata interessando vivamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste affinchè, nel predisporre il piano di assegnazione di finanziamenti per il miglioramento igienico-ricettivo di abitazioni private in dipendenza della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativa ai provvedimenti in favore dei territori montani, fosse tenuta in particolare evidenza la necessità di favorire tempestivamente e adeguatamente la provincia di Belluno; la realizzazione di una più ampia ospitalità privata costituirà un concreto passo in avanti per la soluzione del problema organizzativo delle Olimpiadi.

Il Ministero predetto ha fatto conoscere di recente che, per il corrente esercizio, sono stati assegnati 125 milioni di lire per la concessione di mutui nella provincia di Belluno; ciò comporterà un complesso di lavori per un totale di lire 250 milioni circa. Nè era possibile fare di più per quest'anno, non potendosi prescindere dalle necessità economico-agricole delle altre provincie.

Si può contare attualmente fra alberghi, pensioni e private abitazioni su un complesso di circa 8.500 letti in Cortina d'Ampezzo, mentre altri 13.000 posti-letto offrono complessivamente le località viciniori. Tale ricettività, a seguito dei lavori in corso, finanziati in base alle predette provvidenze, risulterà notevolmente aumentata alla fine del prossimo anno 1955.

Occorre, inoltre, considerare che anche le provincie limitrofe, e particolarmente quelle di Bolzano, Venezia e Udine, potranno offrire la loro attrezzatura ricettiva, in quanto saranno collegate con Cortina, durante il periodo delle manifestazioni olimpiche con speciali servizi sia ferroviari che automobilistici.

D'altra parte, al fine di disciplinare la disponibilità degli alloggi per il periodo delle competizioni, è stato costituito in Cortina un « Comitato interprovinciale per l'ospitalità e i trasporti », il quale, alle dirette dipendenze del prefetto di Belluno, promuoverà quei provvedimenti che potranno ritenersi più idonei agli effetti della migliore riuscita dell'organizzazione turistico-ricettiva.

Il Ministro
ROMITA.

GRIECO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere: perchè si è proceduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario di Livorno senza indicarne i motivi nel decreto; perchè si è proceduto allo scioglimento del

Collegio sindacale del C.A.P. di Livorno, limitatamente ai componenti eletti, facendo supporre che non si voglia nessun controllo della attività del Commissario governativo, dato che, ove vi fosse stata responsabilità del Collegio sindacale, si sarebbe dovuto procedere allo scioglimento di tutto il Collegio; perchè si sono limitati gravemente i diritti dei soci, impedendo ad essi di esaminare e discutere il bilancio, già approvato dalle assemblee parziali; perchè, le consegne, in conseguenza dello scioglimento dell'Amministrazione, sono avvenute con presidio di forze di polizia, contro ogni consuetudine, e tentando di gettare il discredito sul Consorzio agrario, con effetti negativi verso i clienti e gli Istituti bancari; perchè si sono prese le suddette misure in una situazione in cui esisteva identità di vedute, per quanto concerne l'indirizzo del Consorzio, alla cui amministrazione partecipavano rappresentanti di tutte le correnti, democraticamente eletti nel pieno rispetto delle norme di legge e di statuto; perchè l'attività svolta, sin dall'inizio, dal Commissario governativo è volta in direzione della rottura dell'unità esistente tra i soci del consorzio e della brusca riduzione della sua attività; perchè il 14 giugno 1954 il Commissario governativo ha licenziato dodici dei trentasette dipendenti del consorzio, proseguendo così nel modo più grave nel processo di liquidazione del Consorzio; se l'onorevole Ministro dell'agricoltura approva l'attuale attività del Commissario governativo del C.A.P. di Livorno, pur consapevole che essa ha come sicura conseguenza un grave danno all'attività sociale del Consorzio, raggiunto con mezzi che trascendono il potere di ordinaria amministrazione spettante al Commissario straordinario e non giustificabile in alcun modo con la situazione economico-finanziaria del Consorzio, che si è mantenuta sana, nonostante l'aperto sabotaggio attuato contro di essa dalla Federazione, e ottenendo l'unanimità dei consensi della base sociale (877).

RISPOSTA. — Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di nomina elettiva del Consorzio agrario provinciale di Livorno è stato disposto con decreto ministeriale 21 aprile 1954 ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'articolo 2543 del Codice civile.

Benchè nessuna norma di diritto positivo faccia obbligo all'Autorità governativa di motivare provvedimenti del genere, nelle premesse del decreto di cui trattati è detto testualmente « atteso l'irregolare funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Livorno ». Tale locuzione non è altro che la sintesi di un complesso di fatti dimostrativi di irregolare amministrazione tra i quali rientrano la non rispondenza degli Organi consortili alle esigenze di una normale gestione, l'esercizio di attività estranee agli scopi istituzionali, l'impiego di mezzi e cose dell'azienda per motivi non attinenti alle attività dell'istituto, l'andamento degradante delle risultanze economiche e quindi delle realizzazioni e della efficienza produttiva dell'Ente, la formazione del bilancio annuale 1953 non corrispondente alle reali ed effettive risultanze economiche della gestione.

Non si è disposta la revoca dei sindaci di nomina governativa sia perchè, essendo stati revocati tutti gli amministratori, solo qualcuno dei sindaci ministeriali poteva compiere, in attesa dell'arrivo del Commissario governativo, ai sensi dell'articolo 2386, ultimo comma, del Codice civile gli eventuali necessari atti di ordinaria amministrazione, sia perchè nei confronti dei sindaci di nomina ministeriale la facoltà di revoca spetta, a norma degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile alle Pubbliche amministrazioni che li hanno nominati.

Con il provvedimento di cui trattasi sono stati anche conferiti al Commissario governativo a norma dell'articolo 2543 del Codice civile i poteri dell'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale e ciò non per porre una limitazione ai diritti dei soci, ma perchè, come è stato già accennato, il bilancio dell'esercizio, predisposto dall'Amministrazione ordinaria, non corrispondeva alle effettive risultanze economiche della gestione.

Circa poi la presenza di forze di polizia all'atto dell'assunzione delle consegne dell'Azienda, si fa presente che si è trattato di normali misure di sicurezza disposte dagli organi locali, cui è demandata la tutela dell'ordine pubblico.

Quanto all'attività svolta sin dall'inizio dal Commissario governativo, si osserva che detta attività è diretta a ricondurre l'azione consortile entro i limiti della legge e dello statuto, ad indirizzare le operazioni dell'Ente il più possibile verso tutti i produttori agricoli, ad adeguare l'attività consortile alle reali esigenze di ambiente ed all'effettiva capacità funzionale dell'Ente anche per evitare ulteriori depauperamenti patrimoniali che vadano ad aggravare quello verificatosi durante la cessata amministrazione, valutato in lire 33.535.184.

Si ritiene opportuno far presente al riguardo che il riassetto organizzativo e funzionale dell'Ente è in pieno svolgimento, tanto che in appena sei mesi di gestione commissariale si è registrato un notevole aumento nel volume delle vendite che sono salite di oltre cento milioni nei confronti del corrispondente periodo dell'anno precedente. Nel solo settore delle macchine agricole si è saliti da una vendita di soli quattordici trattori in tutto il 1953 ad una di quarantasei al 31 ottobre 1954.

Si fa infine considerare che il licenziamento di dodici dipendenti, operato dal Commissario governativo, è, purtroppo, dovuto alle specifiche ed inderogabili esigenze economiche e funzionali dell'Ente, come riconosciuto anche dalla Commissione sindacale interna, che ha espresso parere conforme al provvedimento adottato.

Il Ministro
MEDICI.

GUARIGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità che il beneficio della sospensione degli sfratti, previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, numero 1027, a favore dei comuni di Salerno, Cava, Maiori, Minori, Vietri e Tramonti, sia esteso anche ai comuni di Nocera Inferiore, Pontecagnano-Faiano, Giffoni Valle Piana e San Cipriano che figurano ugualmente fra le zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania (857).

RISPOSTA. — Riguardo alla sua interrogazione, pregiomi comunicarle che il problema da lei segnalato con l'anzidetta interrogazione, sarà tempestivamente preso in esame dal Governo in base all'attuale situazione di fatto della zona colpita dall'alluvione.

Il Ministro
DE PIETRO.

IORIO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se l'inchiesta tecnica, già predisposta a suo tempo, sulla ricostruzione della centrale termoelettrica del Bastardo, ha ultimato i suoi lavori e, nel caso affermativo, i risultati dela inchiesta stessa (922).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione, si comunica alla S.V. Onorevole che la Commissione tecnica per lo studio della situazione delle miniere e della centrale termoelettrica del Bastardo, ha consegnato recentemente la propria relazione a questo Ministero ed a quello del lavoro.

Detta relazione, dopo una accurata analisi tecnica ed economica della questione, conclude con l'escludere, al presente, qualsiasi possibilità di utilizzazione della lignite del Bastardo in una centrale termoelettrica.

Il Ministro
VILLABRUNA.

LOCATELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non credono giusto accogliere l'ordine del giorno votato « all'unanimità » nel recente Convegno dell'Unione delle provincie d'Italia sul problema della viabilità minore (399).

RISPOSTA. — Il disegno di legge per la classificazione delle strade pubbliche e per il miglioramento delle strade provinciali e comunali, è in corso di esame presso questo Ministero con riguardo non solo ai voti formulati in proposito da vari Enti, ma anche alle possibilità concrete di realizzazione di un programma organico inteso a migliorare la rete viabile.

Con lo schema di legge si intende modificare gli attuali criteri di classificazione delle

strade provinciali in modo da operare il passaggio alle Provincie della parte più importante delle strade comunali esterne agli abitati assicurando, così, ad esse la sistemazione e la manutenzione necessarie per rendere più agevoli gli scambi fra i settori più riposti della produzione e del consumo e quelli del grande sistema dell'economia nazionale.

L'ulteriore corso del provvedimento è subordinato, peraltro, al reperimento della copertura della spesa occorrente; tale questione è attualmente allo studio presso i competenti Dicasteri finanziari.

Il Ministro
ROMITA.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà accolta la domanda di pensione di guerra di Braccias Giuseppe fu Salvatore, classe 1910, residente a San Severo Milis.

È infermo di mente, orfano, poverissimo (755).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà accolta la domanda di pensione di guerra di Scintu Vincenzo di Priamo, classe 1922, residente a Gergei (Nuoro) (757).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà accolta la domanda di pensione di guerra avanzata da Soro Gonario, fu Michele, domiciliato in Zeddiani (Cagliari). La domanda presentata nel 1949 porta il n. 1241578 (759).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è già stata definita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà accolta la domanda di visita medica superiore del pensionato Ledda Giomaria, fu Angelo, da Siapiccia, classe 1876 (760).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda definire presto la pratica di pensione di Regazzoni Alfredo fu Achille, classe 1905 (nuova guerra pratica n. 758/51 della Commissione medica di Milano). Il Regazzoni che abita a Sesto San Giovanni è disoccupato e in condizioni di estremo bisogno (761).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è già stata definita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando si accorderà la pensione di guerra a Salimbeni Luigi, di Leonardo, classe 1903, residente a Lainate (Milano) al quale fu assegnata la prima categoria il 31 ottobre 1950 dalla Commissione medica di Milano e che da allora non ha saputo più nulla.

Il Salimberti è disoccupato quasi sempre per l'infermità contratta in guerra ed ha a carico il padre vecchio (762).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando finalmente sarà accordata la pensione di prima categoria al superinvalido Merli Felice, di Giuseppe e di Ciceri Angela, classe 1910, di Milano, che subì regolare visita all'ospedale militare di Baggio fin dal 30 maggio 1950 (805).

RISPOSTA. — Occorre la domanda degli eredi per la liquidazione del rateo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà accordato l'assegno speciale di previdenza e saranno pagati gli arretrati al pensionato Pavone Pasquale di Francesco, libretto pensione n. 818371, classe 1893 (806).

RISPOSTA. — La pratica di assegno di previdenza relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà regolarizzata la pensione di guerra a De Amici Pietro, di Milano, posizione n. 230258 (817).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è già stata definita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stato ancora pagato l'assegno di previdenza chiesto « fin dal 4 settembre 1951 » dal mutilato di guerra Calegari Luigi di Vernate (Milano) posizione 642243 (818).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è già stata definita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà accordata la pensione di prima categoria (con superinvalidità) a Saccabarozzi Luigi fu Giuseppe, presentata fin dal 5 giugno 1949 (819).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà liquidato l'assegno di previdenza al pensionato Meschieri Umberto fu Anselmo Luigi, classe 1891. Pensione in godimento categoria quinta, certificato 619762 (843).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per lo sport e il turismo.* — Per sapere con quale motivazione la censura ha proibito il documentario « Lettere di condannati a morte della Resistenza » di Antonio Fornara, ispirato al magnifico volume edito da Einaudi, documentario che è

stato lodato anche da giornali non di sinistra. (Uno l'ha dichiarato « pregevole e commovente ») (863).

RISPOSTA. — È inesatto che la censura abbia proibito il documentario « Lettere di condannati a morte della Resistenza ».

Infatti, tale documentario è stato presentato il 26 maggio 1953 alla Direzione generale dello spettacolo per la prescritta revisione, che ha avuto luogo il 1° giugno successivo e, nello stesso giorno, con nulla osta n. 14456, è stata autorizzata la proiezione in pubblico del film.

Il produttore del documentario, dottor Fausto Fornari, chiese due duplicati del nulla osta che furono rilasciati in data 11 giugno 1953.

Il Ministro
PONTI.

LUSSU. — *Al Ministro del tesoro,* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di maggiorazione della pensione di Serra Riccardo, fu Ferdinando, classe 1888, residente in Esterzili (Nuoro), che attende da diversi anni (827).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso d'istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LUSSU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui recenti provvedimenti presi per l'ispettore scolastico Pirisi Silvio, di ruolo nella circoscrizione di Iglesias. Detto ispettore ha quarantasette anni di servizio, sempre con la migliore qualifica, e non ha mai subìto sanzioni disciplinari. Negli anni 1951-1953 chiese, poichè ne aveva i titoli, il trasferimento alla sede vacante di Cagliari circoscrizione. Nulla ottenne, e la circoscrizione fu affidata per incarico ad un direttore didattico. Nel 1954, il Ministro gli concesse finalmente il trasferimento e glie ne fu data comunicazione ufficiale. Improvvisamente, cambiato il titolare del Ministero, il nuovo Ministro gli comunicava che il trasferimento doveva intendersi a Cagliari, a disposizione del Provveditore, anzichè a Cagliari circoscrizione, ed il posto assegnato a lui veniva affidato ad altri. Siccome l'ispettore Pirisi, per le particolari attitudini che lo portano all'insegnamento e non ad un ufficio, non ha mai chiesto quel posto presso il Porvveditorato, e non lo avrebbe mai chiesto in nessun caso, l'invocato trasferimento, richiesto per tre anni e finalmente ottenuto, suona oggi come una punizione. Chiedo di conoscere a quali criteri di giustizia e di moralizzazione della vita pubblica si è ispirato il nuovo Ministro nell'annullamento delle decisioni prese dal suo predecessore; annullamento che negli ambienti scolastici è interpretato universalmente come un atto arbitrario a favoreggiamento di terzi (855)

RISPOSTA. — Si premette che l'ispettore scolastico Silvio Pirisi avrebbe dovuto già essere collocato a riposo, avendo raggiunto il doppio limite massimo di età e di servizio; egli tuttavia, al pari degli altri colleghi che si trovano nelle sue condizioni, è stato trattenuto in servizio e sarà collocato a riposo all'inizio dell'anno scolastico venturo.

Orbene, ad evitare che una importante circoscrizione scolastica, qual'è quella di Cagliari, fosse soggetta a mutamenti nella persona del titolare nel breve volgere di pochi mesi, il Ministero ha ritenuto più opportuno utilizzare diversamente il Pirisi collocandolo, precisamente, a disposizione del Provveditore agli studi di Cagliari, come ispettore addetto a quell'Ufficio scolastico; il che — ovviamente — non può suonare offesa ai sentimenti dell'interessato, una volta che il collocamento a disposizione dei Provveditori agli studi di un ispettore scolastico è espressamente previsto dalle norme in vigore.

Il Pirisi ha comunque impugnato il provvedimento con ricorso gerarchico.

In tale sede l'Amministrazione si riserva di adottare le sue definitive determinazioni.

Il Ministro
ERMINI.

LUSSU. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo pensiero circa il provvedimento delle Autorità americane che hanno denunciato i contratti stipulati con due nostre aziende industriali, con la motivazione che le loro maestranze sarebbero prevalentemente comuniste come risulterebbe dalle recenti elezioni nelle commissioni interne favorevoli alla C.G.I.L. E poichè le Autorità americane annunciano altri provvedimenti del genere ogni volta che le maestranze delle nostre industrie risultassero influenzate dai « comunisti » chiedo di conoscere il pensiero del Ministro anche su questo. Chiedo inoltre di conoscere se non sia necessario che d'ora innanzi le commesse americane siano trattate col Governo italiano e solo da questo assegnate alle singole ditte, onde evitare che lo Stato americano e non lo Stato nazionale appaia il regolatore della politica interna e produttiva del Paese. Provvedimenti simili a quello adottato dall'Amministrazione americana appaiono all'interrogante incompatibili con la sovranità e la dignità dello Stato (955).

RISPOSTA. — Come è noto, il programma americano di aiuti che prende il nome di programma di commesse *off-shore,* persegue una triplice finalità: potenziare la capacità difensiva dei Paesi beneficiari, far lavorare le industrie nazionali e nello stesso tempo contribuire al miglioramento della bilancia europea dei pagamenti.

In vista dell'importanza di tali fini e del notevole valore finanziario dei singoli contratti, è ovvio che il Governo committente, prima di concludere un contratto per l'assegnazione di una commessa *off-shore,* intenda assicurarsi:

a) della capacità tecnico-finanziaria della ditta cui dovrebbe essere assegnato il contratto;

b) della « sicurezza » della ditta stessa, cioè della esistenza di tutte quelle condizioni di carattere generale che diano una sufficiente garanzia circa la tranquilla e sicura esecuzione del contratto stesso.

Questa seconda condizione è tanto più importante in quanto il prodotto commissionato è costituito da materiali militari la cui fabbricazione spesso comporta la conoscenza di formule e procedimenti segreti.

Per maggiore chiarezza del problema, aggiungerò che le condizioni che determinano l'assegnazione di una commessa ad una ditta debbono sussistere non solo al momento cui l'ordinativo viene piazzato, ma per tutto il periodo necessario alla esecuzione del contratto.

Per conseguenza, qualora nel corso dell'esecuzione si verifichino delle circostanze che incidano sostanzialmente sulla capacità della ditta stessa a portare felicemente a termine il contratto, il Governo committente, in base ad una clausola contrattuale, si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Questo, in sostanza, si è verificato nel caso delle « Officine meccaniche Vittoria » e dei « Cantieri Piaggio ».

È esatto affermare che la revoca delle commesse è avvenuta a seguito delle elezioni interne. Debbo tuttavia insistere sul fatto che le Autorità americane hanno preso il provvedimento di cui stiamo trattando *non* in considerazione dei *risultati in sè* delle elezioni (basti pensare al fatto che vi sono molte altre ditte le cui commissioni interne sono controllate dalla C.G.I.L. e che tuttavia hanno in corso lavorazioni *off-shore*), bensì perchè l'esito delle elezioni è stato interpretato come aperta manifestazione di un atteggiamento di viva ostilità nei confronti del committente.

Le Autorità americane, nell'assegnare una commessa *off-shore* ad una ditta piuttosto che ad un'altra, intendono solo scegliere, al pari di qualsiasi privato committente, una ditta di propria fiducia che dia tutte le garanzie per una tranquilla e sicura esecuzione del contratto.

Desidero comunque assicurarla che il Governo ha svolto e continua a svolgere ogni possibile interessamento perchè le importanti commesse di cui si tratta non siano perdute per l'industria italiana.

In merito al suggerimento avanzato circa l'opportunità che « d'ora innanzi le commesse americane siano trattate con il Governo italiano e solo da questi assegnate alle singole ditte », faccio presente che l'ordinamento giuridico italiano non prevede la possibilità che l'Amministrazione statale assuma in proprio contratti per forniture industriali.

Tale sistema, a parte ogni altra considerazione di carattere giuridico, comporterebbe

per il Governo italiano gravissime responsabilità di ordine finanziario.

Posso comunque assicurare che il Governo interviene attivamente e continuamente nella contrattazione delle commesse *off-shore* per facilitare al massimo l'assegnazione degli ordinativi all'industria italiana che in questo, come in altri settori, si trova a dover competere con numerose e particolarmente agguerrite ditte straniere.

Il Governo italiano non manca altresì, quando è il caso, di intervenire per orientare le Autorità americane verso quelle ditte o quelle zone che a parità delle altre condizioni (prezzi, termini di consegna), dall'assegnazione di commesse più si avvantaggerebbero.

Il Ministro
MARTINO.

MANCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale azione abbia svolto presso il Ministero dei lavori pubblici, e con quale risultato, in relazione all'ordine del giorno presentato dall'interrogante in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, e dall'onorevole Ministro accettato, diretto ad impedire che il Ministro dei lavori pubblici approvi l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dalla società « Terni » per ottenere l'approvazione del progetto di captazione delle acque dell'alto bacino dei fiumi Secchia e Panaro, mediante la loro diversione dal versante adriatico a quello tirrenico (813).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dalla S. V. onorevole, si informa che, in data 15 febbraio 1950, la società « Terni » ha presentato al Ministero dei lavori pubblici una domanda per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, da vari fiumi dell'Appennino Tosco-Emiliano, con diversione delle acque dal versante adriatico a quello tirrenico, ed ha recentemente effettuato in località Tagliole degli assaggi sulla consistenza del terreno ove è stata progettata una diga di ritenuta.

Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione non ha mancato di richiamare più volte l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici, nella cui prevalente competenza rientra la questione in esame, sui gravi riflessi che l'accoglimento della suddetta domanda potrebbe avere nei confronti dell'economia agricola della zona interessata.

Comunque, si ritiene opportuno sottolineare che la domanda di cui trattasi è stata solamente ammessa ad istruttoria su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che tale istruttoria è tuttora in corso.

Lo scrivente segue attentamente la questione e non mancherà di svolgere ogni possibile intervento a difesa degli interessi dell'agricoltura, come si è già avuto occasione di assicurare la S. V. onorevole, in sede di discussione del bilancio di questo Ministero.

Il Ministro
MEDICI.

MARZOLA (RODA). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se, compresi della gravità del fatto, nell'àmbito del potere-dovere proprio di ciascuno, non ritengano necessario: 1) accertare in che modo abbiano svolto la loro attività e adempiuto ai doveri del loro ufficio quelle autorità e quegli organi che, nelle diverse fasi e per diversa competenza, si sono occupati del caso Gervasoni Giuseppe di Caponago (Milano) vittima di un nuovo gravissimo errore giudiziario, ingiustamente imputato di rapina, violenza e oltraggio e condannato, innocente, a dodici anni di reclusione a seguito delle accuse di una simulatrice.

È chiaro che un'indagine particolarmente rigorosa e approfondita, nei sensi e ai fini suindicati, tanto più debba imporsi ove si tengano presenti le omissioni, le deficienze e le conseguenti responsabilità (da riguardarsi queste ultime anche sotto il profilo dell'articolo 28 della Costituzione) degli organi investigativi, inquirenti e giudicanti, se è vero che nessun accertamento medico-legale sarebbe stato disposto sulla persona della pretesa parte lesa Colombo Silvia per stabilirne le condizioni psichiche, accertamento che, se eseguito, avrebbe portato alla scoperta della simulazione e quindi evitato la condanna di un innocente; 2) intervenire con provvedimenti concreti e adeguati intesi, per quanto riguarda il caso

in esame, a riparare il gravissimo danno morale e materiale derivato al Gervasoni, e, per quanto attiene al problema di fondo, a porre, una volta per sempre, radicale rimedio al preoccupante fenomeno dei cosiddetti « errori giudiziari » il ripetersi dei quali è motivo di crescente preoccupazione e di profondo turbamento dell'opinione pubblica, risultando una delle fondamentali libertà costituzionali — la libertà personale — esposta al più serio pericolo e violata proprio a opera di quei poteri e organi dello Stato che delle libertà costituzionali dovrebbero essere i tutori e custodi più vigili e responsabili (959).

RISPOSTA. — Riguardo all'interrogazione sovraindicata, pregiomi comunicare che, con sentenza 20 settembre 1949, della Corte di assise di Milano, Gervasoni Giuseppe fu condannato alla pena complessiva di anni dodici e mesi tre di reclusione e a lire 13.333 di multa per rapina, violenza carnale e sequestro di persona in danno di Colombo Silvia, nonchè per atti osceni. La Corte d'assise di appello, con sentenza del 17 aprile 1952, ridusse la pena suddetta ad anni undici e mesi uno di reclusione. Il 23 gennaio 1953 il Gervasoni fece dichiarazione di rinunzia al proposto ricorso per cassazione, che perciò fu dichiarato inammissibile con ordinanza 10 aprile 1953 della Suprema corte.

Sui fatti che formarono oggetto di tale giudizio, terminato con sentenza irrevocabile, questo Ministero non può fare alcuna valutazione, dato che il rimedio dell'appello è stato regolarmente esperito ed il ricorso per cassazione non ha avuto luogo per rinunzia del medesimo imputato.

Devo aggiungere però che la sera del 22 dicembre 1953 la Colombo fu nuovamente rinvenuta legata ad un albero di gelso presso la cascina di San Francesco di Caponago e, soccorsa da due passanti raccontò che era stata rapinata di lire 1.500 da alcuni sconosciuti.

Gli organi di polizia rimasero perplessi di fronte al ripetersi dell'aggressione con modalità identiche alla precedente, in cui era stato coinvolto il Gervasoni ed, in seguito alle contestazioni mosse alla Colombo, questa ammise di avere simulato l'aggressione e rivelò che anche nel 1947 aveva simulato le tracce dei reati, incolpando il predetto Gervasoni. In conseguenza di ciò è stato iniziato, nei confronti della Colombo, procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria di Monza per calunnia e simulazione di reato.

Quando si sarà concluso tale procedimento — tuttora in corso — con sentenza irrevocabile, potrà esaminarsi se la condanna inflitta al Gervasoni sia passibile di revisione, a norma degli articoli 553 e seguenti del Codice di procedura penale.

Il Ministro
DE PIETRO.

MENGHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del commercio con l'estero.* — Per sapere se corrisponde al vero che il ferro da costruzione viene esportato in grande quantità verun Paese balcanico, determinando così in Italia il rialzo dei prezzi e la rarefazione del medesimo, con immancabile intralcio nello sviluppo dell'edilizia (873).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole Senatore interrogante che l'unico Paese del settore balcanico che acquisti dall'Italia notevoli quantitativi di ferri, acciai laminati e profilati, è la Jugoslavia.

L'esportazione di tali prodotti verso il suddetto Paese si effettua a valere sul contingente « altre merci » previsto dal vigente accordo commerciale.

Le autorizzazioni vengono concesse — di volta in volta — su conforme decisione dell'apposito Comitato istituito presso questo Ministero per l'esame delle domande, nel quale è rappresentato anche il Ministero dell'industria.

Ad avviso del predetto Ministero, la produzione siderurgica nazionale, oltre che soddisfare le esigenze del mercato interno, consente di alimentare una adeguata corrente di esportazione.

Il Ministero dell'industria, che si è costantemente dichiarato favorevole all'esportazione di prodotti siderurgici, ha precisato che non deve attribuirsi all'esportazione la eventuale rarefazione dei suddetti prodotti sul mercato

interno, bensì alle maggiori richieste — a carattere stagionale — che determinano lievi ritardi nelle consegne da parte delle Aziende siderurgiche.

È da rilevare che le esportazioni verso la Jugoslavia non hanno segnato un aumento ma bensì una diminuzione durante l'anno 1954 (ferri ed acciai laminati, 9 mesi 1954: quintali 160.270 in confronto con quintali 176.300 nei primi 9 mesi dell'anno 1953; altri prodotti siderurgici 9 mesi 1954: quintali 18.420 in confronto con quintali 32.060 nei primi mesi dell'anno 1953). Tali esportazioni rappresentano una cifra minima nei confronti della nostra molto larga produzione di ferri ed acciai (per i profilati d'acciaio quintali 8.124.230 nei soli primi 7 mesi dell'anno 1954; per lamiere quintali 4.570.270; per tutti i laminati a caldo di acciaio, nel complesso, quintali 18.178.710). Non sembra pertanto che le esportazioni su accennate possano avere una considerevole influenza sulla situazione interna del settore

Il Ministro
MARTINELLI.

MERLIN Angelina. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i criteri ai quali si ispira il decreto n. 368 del 24 giugno 1954, oggi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali, ed in particolare il seguente comma: «l'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile», la cui applicazione presuppone sistemi inquisitori di estrema gravità ed in contrasto con lo spirito democratico, che deve essere proprio di uno Stato moderno (896).

RISPOSTA. — Alla predetta interrogazione risponde, per ragione di competenza, questa Presidenza del Consiglio.

Con il decreto 24 giugno 1954, n. 368, le formalità per l'ammissione ai concorsi negli impieghi statali sono state grandemente semplificate, prescrivendosi che, in luogo della presentazione dei documenti di rito, gli aspiranti dichiarino nella domanda i dati relativi alle generalità ed al possesso dei prescritti requisiti

Per quanto concerne il requisito della buona condotta, poichè, com'è logico, gli interessati non possono essere chiamati ad esprimere un giudizio sulla loro condotta morale e civile, che pur deve risultare incensurabile per coloro che aspirano a un pubblico impiego, il decreto dispone che all'accertamento relativo provvede d'ufficio la stessa Amministrazione.

Con tale norma si è voluto esonerare il cittadino da una formalità superflua, in quanto l'accertamento di quel requisito è compito normale dell'Amministrazione, che legittimamente lo esplicava anche prima dell'emanazione del decreto, quando era fatto obbligo al candidato di esibire tra gli altri documenti il certificato di buona condotta.

La portata dell'innovazione — la cui utilità è evidente e che perciò è stata estesa con il decreto 20 ottobre 1954, n. 1035, a tutte le documentazioni da produrre ai pubblici uffici — non consiste dunque nell'avere ampliato i poteri degli Organi amministrativi, ma nell'aver soppresso un adempimento inutile, con manifesto vantaggio dei cittadini interessati.

È sotto questa luce che vanno apprezzati i provvedimenti emanati dal Governo, la cui legittimità non è stata d'altronde messa in dubbio dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, nella competente sede consultiva e di controllo.

Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende adempiere all'impegno preso davanti al Senato il 7 maggio 1954, in seguito ad un ordine del giorno dell'interrogante riguardante la doppia carreggiata sul tratto Marsala-Agrigento, esclusa inconcepibilmente dal cosiddetto piano Aldisio, compilato due anni or sono dall'A.N.A.S. e di revisionare quindi il piano in parola e disporre che per il tratto suddetto sia prevista la doppia carreggiata come per tutto il periplo dell'Isola di Sicilia.

Chiede altresì di conoscere se vorrà disporre la progettazione ed i relativi lavori al più presto possibile finanziandoli sui recenti stan-

ziamenti deliberati dal Consiglio dei ministri per le strade del Mezzogiorno e delle Isole (646).

RISPOSTA. — Il raddoppio delle strade statali sarà studiato tenendo particolarmente conto delle necessità locali di ogni Regione ed in relazione ai fondi che saranno autorizzati in base al progetto di legge in corso di esame da parte del Parlamento concernente la costruzione e il miglioramento della rete autostradale.

In tale occasione non si mancherà di tenere nella giusta considerazione, anche la deficienza della rete stradale statale della Sicilia.

Il Ministro
ROMITA.

MOLINELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quale pratico seguito abbia avuto la formale assicurazione data all'interrogante, in sede di discussione del bilancio del suo Ministero circa la sollecita ricostruzione dell'edificio postale e telegrafico di Chiaravalle (Ancona) (715).

RISPOSTA. — In sede di discussione al Senato del bilancio preventivo di questo Ministero per l'esercizio 1954-55, ebbi a darle assicurazioni per la costruzione di un edificio postale in Chiaravalle.

Le confermo che sono in corso di definizione le pratiche all'uopo necessarie, e che l'esecuzione delle opere relative, non avendo potuto ovviamente essere compresa nel programma di costruzioni del corrente esercizio, sarà realizzata con i fondi straordinari del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro
CASSIANI.

MOLINELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, in relazione alle frequenti catture e sequestri di motopescherecci italiani da parte delle Autorità jugoslave (più recente in ordine di tempo, ma prevedibilmente non ultima, quella dei motopescherecci « L'Aquilotto », « Libertà », « Zampogna » di Porto San Giorgio) — quale sia lo stato delle trattative fra i due Governi per dirimere l'annosa questione e ristabilire un accordo per la pesca nell'Adriatico tale che elimini per i nostri armatori e marittimi, fra i numerosi rischi del loro duro mestiere, almeno quello di perdere naviglio, carico, denaro ed uomini per insipienza o trascuratezza dei governanti.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali concrete misure sono state disposte dal Governo nel caso citato per provvedere al sollecito riscatto degli uomini e dei natanti (721).

RISPOSTA. — Le frequenti catture di motopescherecci italiani da parte di motovedette armate jugoslave sono, come è noto, conseguenza della decadenza dell'Accordo italo-jugoslavo per la pesca lungo le coste dalmate, che non è stato rinnovato perchè i nostri pescatori hanno ritenuto troppo elevato il canone richiesto dagli jugoslavi.

Le Autorità italiane, che seguono attentamente la questione, hanno da tempo preso le misure ritenute più idonee ad evitare o quanto meno limitare il ripetersi dei lamentati incresciosi incidenti.

Nel caso particolare dei motopescherecci « Aquilotto », « Libertà » e « Celli » (non « Zampogna ») della Marineria di Porto San Giorgio, risulta dalle informazioni pervenute alle competenti Autorità, che il 7 settembre corrente anno sono stati catturati al largo dell'isola di Pomo da vedette jugoslave e dirottati nel porto di Spalato, dove sono stati trattenuti in attesa dell'esito del procedimento giudiziario per pesca abusiva nelle acque della vicina Repubblica.

I passi esperiti dalla nostra Rappresentanza diplomatica per il pronto rilascio dei natanti non hanno ottenuto l'esito sperato, in quanto i capitani dei tre motopescherecci hanno riconosciuto per iscritto davanti alle Autorità jugoslave di essere stati sorpresi a pescare entro le acque territoriali jugoslave.

Il successivo giorno 11 settembre corrente anno, con sentenza del Tribunale marittimo di Spalato i predetti motopescherecci sono stati confiscati e i componenti gli equipaggi rilasciati previo pagamento di una multa di dinari 10.000 ciascuno.

La sentenza prevede il diritto di ricorso ed i capitani dei tre motopescherecci adeguatamente assistiti dal Consolato generale d'Italia in Zagabria non hanno mancato di avvalersi di tale facoltà; si è ora in attesa di conoscere l'esito del ricorso.

Per quanto riguarda le trattative tra il Governo italiano ed il Governo jugoslavo per risolvere *ex novo* il problema della pesca in Adriatico, si può assicurare che esso è tenuto presente nel corso dei negoziati di varie nature attualmente pendenti fra noi e la Jugoslavia.

Il Sottosegretario di Stato
BADINI CONFALONIERI.

MONTAGNANI (COLOMBI, ALBERGANTI, BANFI). — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione venuta a crearsi a Basiano-Mairago, Turano, Zorlesco, Lodi, Cornegliano, Pieve Fissiraga, Massalengo, Lodivecchio, località della provincia di Milano ove il gas metano, proveniente dal bacino di Basiano, si sprigiona nei campi ed invade case, cascine e stalle, ed in caso affermativo quali misure adeguate ed urgenti ritiene di far prendere per allontanare ogni pericolo e garantire la sicurezza delle popolazioni assai allarmate e quali provvedimenti intende sollecitare e far attuare per un adeguato ed immediato risarcimento dei danni provocati alle abitazioni ed alla produzione agricola (889).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione, si comunica alle signorie onorevoli quanto segue.

Le manifestazioni superficiali di metano nella zona di Lodi (conseguenza della nota eruzione libera dal giacimento di Caviaga) ebbero inizio sin dal 1951 nel comune di Turano e successivamente si sono estese a Basiano-Mairago, Cornegliano Laudense ed altre località della provincia di Milano, fino ad interessare attualmente una superficie di circa mille ettari.

Dette manifestazioni, apparse in un primo tempo in aperta compagna, si sono successivamente avvicinate a case e fabbricati rurali e, quindi, infiltrate nei medesimi.

Il fenomeno è stato sin dall'inizio posto sotto il controllo del Distretto minerario di Milano e dell'Ufficio tecnico idrocarburi di Bologna, dipendenti da questa Amministrazione.

I predetti organi periferici da un canto hanno disposto — d'accordo con l'A.G.I.P.-Mineraria — una serie di misure di carattere minerario (intese a diminuire l'afflusso del gas alla superficie) e da un altro canto si sono fatti parte diligente presso il Prefetto di Milano perchè, con propri decreti, emanasse un certo numero di norme di sicurezza.

Le misure di carattere minerario prevedono in primo luogo la erogazione forzata del giacimento di Caviaga (con produzioni giornaliere dell'ordine di circa 4 milioni di mc.) allo scopo di diminuire possibilmente le migrazioni di gas dall'orizzonte profondo ai sovrastanti livelli porosi, attraverso i quali esso trova la via per giungere alla superficie del suolo.

Oltre a ciò, e sempre in forza delle cennate misure, sono stati eseguiti e si vanno continuamente eseguendo, nelle zone di infiltrazione, numerosi pozzi di sfiato della profondità di circa 300 metri dei quali vengono attualmente drenati oltre 600 mila metri cubi giornalieri di gas.

I provvedimenti di sicurezza (emanati in numero di sei dal Prefetto di Milano, dietro suggerimento — come si è detto — dell'Autorità mineraria) sono intesi a tutelare la incolumità delle persone, stabilendo la tempestiva segnalazione della presenza di infiltrazioni di gas nelle abitazioni e gli accorgimenti precauzionali da adottarsi per prevenire le conseguenze dannose delle infiltrazioni stesse.

L'A.G.I.P.-Mineraria, a sua volta, ha disposto un accurato servizio di ispezione degli ambienti (mediante sensibili apparecchi rivelatori di metano), e provvede, in pari tempo, ad un esame periodico dei pozzi di acque (per uso potabile ed industriale) al fine di prevenire infiltrazioni di gas attraverso il liquido. Inoltre, la stessa A.G.I.P. ha curato la sistemazione di cartelli indicatori nelle zone inquinate ed il mantenimento in efficienza di adatti mezzi antincendio.

A questi servizi di sicurezza, assunti dalla A.G.I.P.-Mineraria, vanno aggiunte le misure precauzionali imposte agli stessi abitanti, con-

sistenti nell'esame — da parte dei capi famiglia — dell'aria ambiente con lampade metanometriche di sicurezza, nella sistematica aerazione di locali, nel divieto di accendere fuochi in zone riconosciute infestate e nella asportazione di materiale facilmente infiammabile dalle zone stesse.

Altre misure sono state prese in considerazione dalle Autorità minerarie sopra citate, allo scopo di risanare le abitazioni, arrestando le infiltrazioni del metano attraverso le murature, con demolizione e rifacimento totale dei pavimenti e degli intonaci e predisposizioni di fori di tiraggio per attivare la ventilazione. I locali così risanati — prima di essere dichiarati abitabili — saranno sottoposti a rigoroso collaudo da parte dei tecnici del Distretto minerario competente, dopo 48 ore di ermetica chiusura.

L'A.G.I.P.-Mineraria affida i lavori di risanamento dei fabbricati ad una impresa altamente specializzata, che opera con larghezza di mezzi meccanici. In attesa del risanamento dei fabbricati, gli abitanti vengono ricoverati in apposite baracche di legno, fornite anche di acqua potabile.

Tali oneri sono stati assunti dall'A.G.I.P.-Mineraria, la quale ha organizzato il servizio di vigilanza e di bonifica, collegandolo al Centro-Studi di Lodi della Società.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari del fenomeno — essendo sorti dubbi circa inquinamenti delle acque sotterranee locali, utilizzate a scopo potabile — l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha recentemente promosso la costituzione di una Commissione di funzionari tecnici (dello stesso Commissariato, di questo Ministero e dei Ministeri dell'interno, del lavoro e dell'agricoltura) con l'incarico di esaminare la situazione e di suggerire i mezzi idonei a prevenire le temute conseguenze per la salute pubblica. Detta Commissione ha iniziato i lavori nei giorni scorsi.

Circa i danni provocati all'agricoltura, fin dal 1952 l'A.G.I.P.-Mineraria ha provveduto ad indennizzare annualmente tutti i danni provocati dalle emanazioni in parola, mediante pagamento del valore del mancato prodotto, considerando totalmente improduttive le particelle danneggiate in misura superiore al 40 per cento; e su tale base sono già intervenuti numerosi accordi con gli agricoltori.

Comunque anche per questo settore è stata nominata dal Ministero dell'agricoltura, una Commissione che, presieduta dal Capo dello Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Milano, ha il mandato di studiare la regolamentazione dei rapporti fra agricoltori e A.G.I.P.-Mineraria.

Il Ministro
VILLABRUNA.

NACUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — Per sapere se in accoglimento dei voti espressi dalle Giunte provinciali di Bari e Lecce, nonchè da varie associazioni pugliesi, ritengano opportuno prendere accordi con la direzione della L.A.I. per la istituzione di collegamenti aerei tra la Puglia e le regioni settentrionali d'Italia, con scalo a Roma, attesa la sentita necessità di rapidissime comunicazioni tra una regione che conta oltre tre milioni di abitanti e che va sempre più progredendo nel settore commerciale e industriale e il Nord d'Italia, dove le attività commerciali e industriali assurgono a importanza nazionale (734).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti.

Il problema del collegamento delle Puglie con la Capitale e l'Italia del Nord a mezzo di una regolare linea aerea è stato da tempo avvertito e posto allo studio.

Si è dovuto però constatare, anche attraverso esperimenti effettuati, che tale linea non coprirebbe, almeno inizialmente e per qualche tempo, le spese di esercizio e pertanto non facili si presentano le trattative per l'assunzione della stessa da parte di Società di navigazione aerea.

La questione forma tuttavia oggetto di attivo interessamento e si spera di poter superare, nel prossimo avvenire, le difficoltà finora incontrate.

Il Sottosegretario di Stato
BERTINELLI.

NACUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli sia stato riferito che sin dal mese di maggio ultimo scorso il Consiglio comunale di Melendugno (Lecce) è ridotto a tre persone: e precisamente al sindaco Serafini Lorenzo e ai due assessori Cosi Rocco e Santoro Cosimo, per essersi dimessi tutti i consiglieri, per una mozione nella quale si deplora l'operato del Sindaco.

Sta in fatto che, a seguito di tali dimissioni, si dimise anche l'assessore Santoro Cosimo; ma costui, sollecitato dal Sindaco, ritirò le dimissioni in data 5 maggio 1954; sicchè la Giunta comunale potè ricostituirsi e, addì 4 giugno successivo, potè prendere questa... coraggiosa deliberazione: « Intesa la relazione del Sindaco, tenuto conto che Santoro Cosimo, assessore e consigliere, ha ritirato le dimissioni, all'unanimità di voti delibera di prendere atto delle dimissioni presentate dai Consiglieri A, B, C, ecc. ».

La Prefettura di Lecce segnò ricevuta della suddetta deliberazione in data 27 giugno 1954, e non turbò mai la pace di quei tre superstiti, per quanto inutili pseudo amministratori.

Ultimamente, però, l'ultra settantenne assessore Santoro Cosimo ha nuovamente presentato le dimissioni da assessore e da consigliere; ma ancora una volta gliele hanno fatte ritirare; onde l'acqua comunale è tornata cheta e stagnante e la civica rappresentanza del comune di Melendugno è rimasta assommata nel Sindaco (un solo Dio e tre persone)!

Indubbiamente una situazione del genere non può sfuggire all'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, il quale non può non prendere l'opportuno provvedimento, che è quello di sciogliere questa parvenza di amministrazione e di indire al più presto le elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio e della nuova Amministrazione del comune di Melendugno (939).

RISPOSTA. — In seguito alle dimissioni presentate dalla maggioranza consiliare del comune di Melendugno (Lecce), dovrà procedersi alla rinnovazione integrale del Consiglio comunale ai sensi del secondo comma, lettera *b*) dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Poichè Melendugno è un centro prettamente agricolo, la cui popolazione è stata finora impegnata nei lavori campestri, ed al fine di consentire la massima affluenza alle urne da parte del Corpo elettorale, si è ritenuto opportuno, per esigenze stagionali, rinviare la consultazione popolare alla prossima primavera.

La gestione della civica azienda è attualmente affidata al Sindaco e ai due assessori rimasti in carica, i quali, essendo in numero legale per il funzionamento della Giunta municipale, hanno diritto a rimanere in carica, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, fino alla nomina dei successori. Nessuna irregolarità è finora emersa a loro carico.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza — addotta dall'onorevole interrogante — che uno dei suddetti assessori abbia rassegnato e poi ritirato le dimissioni, in quanto le dimissioni stesse risultano revocate prima della presa d'atto, giusta quanto consentito dall'articolo 158, ultimo comma del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

PALERMO. — *Al Ministro della difesa.* — Allo scopo di conoscere i motivi che hanno finora ostacolato il pagamento ai numerosi ufficiali e sottufficiali sfollati dalle varie forze armate per riduzione di quadri della 13ª mensilità di assegni loro dovuti per gli anni dal 1947 al 1952.

Ciò malgrado la favorevole decisione n. 554 emessa in data 4 marzo 1952 dalla VI Sezione del Consiglio di Stato e ben due ordini del giorno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, favorevolmente approvati dai vari settori politici delle due Camere.

Richiedo inoltre di conoscere se risulta al Ministero della difesa il malumore che regna nella benemerita e numerosa categoria del personale militare sfollato per le varie rivendicazioni economiche richieste e finora non ottenute (500).

RISPOSTA. — Per risolvere la questione cui si riferisce l'onorevole interrogante si è reso necessario far ricorso ad un provvedimento di legge che, approvato dalla Camera, è ora all'esame del Senato.

Il Sottosegretario di Stato
SULLO.

PALERMO (VALENZI). — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali disposizioni di legge o di clausola del Trattato di pace con il Regno Unito non sia stato finora rimborsato agli ex prigionieri di guerra italiani, in mano inglese « lo scotto » vale a dire il prezzo del vitto fornito nei campi di prigionia (898).

RISPOSTA. — Premesso che la razione viveri venne, durante la prigionia in mani inglesi, somministrata gratuitamente a tutti i militari, ad eccezione degli ufficiali i quali, a norma dell'articolo 22 della Convenzione di Ginevra, dovettero provvedere in proprio al vitto, si fa presente che la liquidazione del trattamento economico ai prigionieri di guerra è stata effettuata in base all'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, che regolava la materia e che non prevedeva alcun assegno a titolo di razione viveri.

Il Sottosegretario di Stato
SULLO.

PAPALIA. — *Al Ministro senza portafoglio per la riforma della burocrazia.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non viene corrisposto ai finanzieri l'assegno personale mensile che, per decisione del Parlamento, avrebbe dovuto dal luglio 1954 sostituire i diritti casuali, al fine di evitare la riduzione del livello retributivo raggiunto dal personale dell'Amministrazione finanziaria (763).

RISPOSTA. — Al riguardo, premesso che gli assegni di cui si tratta debbono essere corrisposti con decorrenza dall'agosto e non dal luglio ultimo scorso, si osserva che per procedere al pagamento degli assegni stessi occorre procedere alla elaborazione dei dati relativi alle somme riscosse dei singoli dipendenti a titolo di « casuali » nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Tale operazione è ancor più complessa nei confronti di quel personale che, avendo conservato alcuni proventi « casuali », ha titolo alla percezione, a titolo di assegno personale, di una somma pari alla differenza fra i proventi ora riscossi e la media di quelli percepiti nell'esercizio finanziario decorso.

Peraltro, al fine di venire incontro alle esigenze del personale, ed in attesa che siano perfezionati i provvedimenti definitivi, si è già provveduto ad erogare al personale una anticipazione su detti assegni per le mensilità maturate. Tale anticipazione può ritenersi essere non molto differente dall'assegno personale che sarà fra breve liquidato; e, a liquidazione avvenuta, si procederà al relativo conguaglio.

Inoltre il Ministero delle finanze, di intesa con quello del tesoro, ha disposto che nel frattempo sia corrisposta mensilmente al personale l'indennità di funzione, o l'assegno perequativo (indennità che, a sensi di legge, a tale personale non spettano) salvo reintegro, nelle casse dello Stato, delle somme così anticipate, non appena si potrà procedere al pagamento dell'assegno personale.

Il Ministro
TUPINI.

PASTORE Raffaele. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ostacoli si frappongono alla liquidazione della pensione di guerra al sottufficiale Sansone Antonio di Francesco, il quale versa in uno stato di estrema miseria ed è a carico dei genitori che vivono con la lauta pensione di lire 5.000 mensili della Previdenza sociale (799).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PELLEGRINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi e si intendano prendere per attuare la richiesta espressa in data 7 dicembre corrente anno nella mozione votata ad unanimità dal Consiglio comunale di Trieste per la restituzione al porto di Trieste, quale porto di armamento, delle motonavi « Saturnia » e « Vulcania » e la riattivazione urgente di alcune linee di navigazione (935).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che la questione relativa al ripristino della linea Trieste-Nord America forma oggetto della migliore considerazione da parte del Ministero della marina mercantile, il quale si riserva di prendere quanto prima una decisione in proposito.

Allo scopo di corrispondere, poi, alle aspirazioni dei triestini, la Società « Istria-Trieste » è stata autorizzata a riprendere l'esercizio giornaliero della vecchia linea 125 (Trieste-Umago-Parenzo).

Inoltre, il giorno 18 corrente verrà riattivata dalla ex Società « Fiumana », ora « S.A.I.M. » Società azionaria industrie marittime, la linea 137 con l'itinerario: Ancona-Lussino-Fiume-Pola-Trieste-Venezia.

Il Ministro
TAMBRONI.

PETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è a loro conoscenza che i dipendenti uffici abbiano provveduto ad accertare che le condizioni di stabilità dell'Istituto tecnico commerciale statale « A. Genovesi » di Salerno siano tali da garantire — specialmente dopo la recente alluvione — la incolumità della numerosa scolaresca e del personale; e se, nel caso non abbiano notizie in proposito, non credano dover disporre di un accertamento di urgenza, trattandosi di un vecchio edificio di cui già una volta venne ordinato lo sgombro perchè pericolante (783).

RISPOSTA. — Si premette che il 3 novembre ultimo scorso questo Ministero inviò a Salerno un Ispettore generale che, fra l'altro, si interessò, in concorso con il Provveditore agli studi, dell'edificio dell'Istituto tecnico commerciale.

Detto Ispettore interessò l'Amministrazione provinciale e l'ingegnere capo del Genio civile perchè fosse disposta una immediata perizia tecnica che accertasse le condizioni statiche dell'edificio.

Nel frattempo fu giudicato opportuno dall'Ispettore inviato sul luogo e dal Provveditore trasferire gli alunni dell'Istituto tecnico in altri locali ed aule e, anche per questo, furono presi immediati accordi con il Preside del Liceo e con il Preside della Provincia.

Dal canto suo il Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che poichè le cause di dissesto del suddetto edificio dipendono da vetustà e non da aggravamento dovuto alla alluvione, il Comune interessato potrà chiedere il contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 2.500.000 per i lavori di consolidamento della sola parte dissestata dell'edificio stesso.

Il Ministro
ERMINI.

PETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il motivo che ha finora impedito la corresponsione della pensione di guerra a favore di Re Angela vedova Fuorio (Posizione 388650/6317) di cui al provvedimento concessivo trasmesso al Comitato di liquidazione in data 13 febbraio 1954, e se non creda disporre che la pratica venga sollecitamente definita (832).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PICCHIOTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere: 1) quando e in qual senso verrà sciolta la riserva di anzianità con la quale i cancellieri e segretari giudiziari pro-

venienti dal soppresso ruolo degli aiutanti di cancelleria (in esecuzione della legge 24 dicembre 1949, n. 983) venivano promossi al grado decimo con decorrenza provvisoria dal 14 ottobre 1952; 2) quale anzianità verrà attribuita nel grado decimo in base all'articolo 5 della citata legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari ex aiutanti che hanno superato l'esame di idoneità, in atto, per la promozione al grado nono, al momento della formazione della relativa graduatoria, ai fini della esatta applicazione dell'ultima parte dell'articolo 56 regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 (913).

RISPOSTA. — Sul primo punto: i cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti di cancelleria sono stati promossi, ai sensi della legge 24 dicembre 1949, n. 983, al grado X senza alcuna riserva di anzianità, e con decorrenza definitiva dalla data del 14 ottobre 1952. La riserva, invece, è stata fatta per il collocamento definitivo nel ruolo generale di anzianità allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 983, col quale si è stabilito che tutti gli aiutanti, nominati cancellieri in base alla legge stessa, prendano posto, nei rispettivi gradi, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi, secondo l'ordine della loro precedente graduatoria.

Non si sono ancora verificate del tutto le condizioni per sciogliere tale riserva di collocamento nel ruolo generale, condizioni che si verificheranno allorchè tutti gli ex aiutanti saranno stati inquadrati nel gruppo *B*, ovvero saranno stati definitivamente esclusi da tale inquadramento.

Nessuna influenza avrà lo scioglimento di detta riserva sulla anzianità di grado, che è stata fissata, in modo definitivo, nel decreto di promozione al grado decimo.

Sul secondo punto: ai cancellieri e segretari, provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti e che hanno superato l'esame di idoneità per la promozione al grado IX, verrà attribuita, nel grado X, l'anzianità del 14 ottobre 1952, fissata nel decreto di cui sopra.

Ai fini dell'esatta applicazione dell'ultima parte dell'articolo 56 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, il computo dell'effettiva anzianità di grado sarà riferito non al momento della formazione della graduatoria, bensì alla data del bando (16 gennaio 1953).

Il Sottosegretario di Stato
ROCCHETTI.

PIECHELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) se, con l'urgenza che il caso richiede, sia stata ordinata ed eseguita con la dovuta rigorosità, l'inchiesta domandata con telegramma urgentissimo del 15 ottobre 1954 dal sindaco di Pinzolo (Trento) al Ministero dei lavori pubblici tendente ad ottenere la precisazione delle cause e della responsabilità conseguenti all'improvvisa e, per la popolazione, imprevedibile inondazione che ha colpito Madonna di Campiglio e adiacenze a seguito dello svasamento, eseguito a completa insaputa delle Autorità e delle popolazioni locali, del lago Sirodoli, situato nella zona tonalitica della Presanella ed operato dalla Società idroelettrica Sarca-Molveno (S.I.S.M.);

2) se la Società idroelettrica Sarca-Molveno (S.I.S.M.) all'atto dell'inizio dei lavori al lago Serodoli, oppure alla data del 15 ottobre 1954, giorno in cui si abbattè su Madonna di Campiglio la catastrofica inondazione, fosse in possesso di regolare concessione o di autorizzazione espressa, a norma delle vigenti leggi, che permettesse i lavori che sono stati eseguiti nella zona del lago Serodoli;

3) se siano state predisposte, da parte del competente Ministero dei lavori pubblici, le necessarie misure atte a garantire l'incolumità degli abitanti, il patrimonio paesistico e turistico di Madonna di Campiglio, nonchè la salvaguardia degli interessi connessi con l'agricoltura locale, ormai seriamente compromessi nella valle Rendana ed in Giudicarie. E questo per il fatto che la scomparsa, oppure la diminuita portata di oltre 300 (trecento) sorgenti, avvenuta in questi ultimi quattro-cinque anni per causa dei lavori della S.I.S.M. (sorgenti in gran parte non ancora opportunamente indennizzate, nè tanto meno surrogate con mezzi artificiali) hanno posto in condizioni di serio

disagio la classe contadina di decine di Comuni, la quale per il momento deve accontentarsi di bussare ed attendere alle porte degli uffici della Società idroelettrica Sarca-Molveno (733).

RISPOSTA. — A seguito dell'improvviso svuotamento del lago di Serodoli di Sopra, verificatosi il 15 ottobre c. a., nel corso dei lavori di regolazione del lago stesso da parte della Società idroelettrica Sarca-Molveno, sono stati prodotti danni agli alvei del fiume Sarca ed a proprietà private nella zona di Madonna di Campiglio.

Questa Amministrazione ha immediatamente effettuato rigorosi ed accurati accertamenti, eseguiti a mezzo dell'Ufficio del Genio civile di Trento, dai quali sono emerse le cause dell'incidente (che tecnicamente sono imputabili a circostanze e fattori non prevedibili, essendosi trattato di cedimenti interni del sottosuolo), nonchè il complesso e la entità dei danni provocati.

È stato subito imposto alla Società di attuare tutte le provvidenze del caso, sia per la salvaguardia della pubblica incolumità, che per la reintegra ed il risarcimento delle lesioni e dei danni verificatisi.

Risulta che la Società ha già provveduto al riguardo in massima parte o vi sta provvedendo.

In base alla concessione dell'utilizzazione delle acque del bacino Sarca-Molveno (assentita alla Società Sarca-Molveno col decreto presidenziale 3 agosto 1948, n. 4597) le acque dei laghetti ubicati nel bacino del Sarca di Campiglio, fra i quali il lago di Serodoli di Sopra a quota 2.368, sono già in atto convogliate a libero e naturale deflusso, insieme con quelle del Sarca di Campiglio, nel lago di Molveno, sistemato a serbatoio stagionale, per il loro accumulo.

La Società concessionaria ha presentato, in data 14 luglio c. a., all'Ufficio del Genio civile di Trento, istanza, corredata da progetto di massima, intesa ad ottenere:

a) una parziale regolazione delle acque dei tre rami principali del Sarca (di Genova, del Nambron e di Campiglio), con la trasformazione in serbatoi di compenso stagionale dei laghetti esistenti nei rispettivi bacini imbriferi, tra i quali il laghetto di Serodoli di Sopra;

b) l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori progettati, in pendenza dell'emissione del formale provvedimento di concessione.

Nelle more del preliminare esame dell'istanza da parte dell'Ufficio del Genio civile, la Società idroelettrica Sarca-Molveno ha ritenuto, di sua iniziativa, dare inizio nella decorsa estate, alle opere di sistemazione dei laghi Gelato e Serodoli di Sopra (contemplate nel progetto allegato all'istanza e costituenti variante alle opere della concessa utilizzazione e ciò allo scopo di approfittare delle favorevoli condizioni stagionali (trattandosi di località ad oltre metri 2.000 di altitudine), nonchè dell'organizzazione tecnica e dell'attrezzatura esistenti in loco, con una ulteriore proficua occupazione di una massa impiegatizia ed operaia di circa 200 unità.

La esecuzione di tali lavori non fu comunicata al competente Ufficio del Genio civile di Trento.

L'istanza 14 luglio c. a. su menzionata, inviata a questo Ministero dall'Ufficio del Genio civile di Trento è stata trasmessa in data 29 novembre u. s. al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà pronunciarsi sulla possibilità tecnica di trasformazione in serbatoi artificiali dei laghetti siti nei bacini imbriferi del Sarca e sulla opportunità di accordare alla Società concessionaria l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere progettate, in pendenza dell'espletamento dell'istruttoria di legge sull'istanza stessa.

Circa il punto terzo dell'interrogazione è da far presente che la Società idroelettrica Sarca-Molveno ha costruito a sue spese nuovi acquedotti potabili in servizio di vari Comuni della Val Rendena, in cui numerose sorgenti sono scomparse o hanno subìto diminuizioni di portata in conseguenza dei lavori afferenti all'utilizzazione, già concessa, del bacino Sarca-Molveno.

Per quanto poi riguarda la salvaguardia delle esigenze panoramiche, ed in genere, degli interessi potabili, igienici, agricoli eventualmente connessi con la nuova utilizzazione di cui

sopra, sarà la stessa istruttoria, con gli accertamenti ed i sopralluoghi previsti, che metterà in evidenza, in tutti i loro aspetti, tali esigenze ed interessi, e che, quindi, darà modo di provvedere alla loro adeguata tutela, con le imposizioni, in sede di eventuale concessione, di quegli specifici obblighi e condizioni che risulteranno necessari, a carico della Società.

Allo stato attuale, date le cautele e le protezioni già adottate, è da escludere la possibilità del verificarsi in futuro di altri incidenti nella zona, nella quale peraltro l'Ufficio del Genio civile di Trento esercita controllo e sorveglianza.

Il Ministro
ROMITA.

RAVAGNAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga giusto ordinare al questore di Treviso di ritirare l'ingiustificato provvedimento di chiusura a tempo indeterminato del Circolo C.R.A.L. della frazione di San Bona.

Il provvedimento è motivato dal fatto che il 13 febbraio scorso si sarebbe tenuta nel Circolo una pubblica festa da ballo senza licenza e vi si venderebbero bevande alcooliche anche a non soci.

Tali motivazioni sono nel fatto senza fondamento in quanto:

1) la festa da ballo non era pubblica perchè tenuta con soli inviti personali ai soci e ai loro familiari;

2) mai è stato contestato dalle Autorità il caso di vendita di bevande alcooliche a persone non iscritte al Circolo.

In linea di diritto poi, è evidente, e sentenze della Magistratura lo affermano, che quando ad un trattenimento in un Circolo privato siano invitate anche persone non socie, ma con ingresso gratuito, manca il carattere pubblico del trattenimento e quindi non occorre alcuna licenza speciale.

Per quanto riguarda lo spaccio stesso l'articolo 159 del regolamento di Pubblica sicurezza afferma che i Circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche possono esercitare la vendita stessa al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'interrogante chiede inoltre al Ministero se non ritenga opportuno, oltre ad ordinare il ritiro del provvedimento nel caso segnalato, impartire disposizioni agli organi di polizia affinchè sia nettamente escluso ogni trattamento vessatorio e discriminatorio nei confronti dei Circoli di lavoratori (952).

RISPOSTA. — Il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato dal questore di Treviso non riguarda il Circolo C.R.A.L. di San Bona, bensì esclusivamente lo spaccio di bevande alcooliche annesso al Circolo medesimo.

Alla festa da ballo organizzata nel predetto Circolo la sera del 13 febbraio scorso, furono indiscriminatamente somministrate bevande alcooliche a circa 180 persone intervenute.

Per tale infrazione il locale comando dell'Arma elevò contravvenzione a carico del presidente del Circolo, e la Questura adottò, successivamente, l'accennato provvedimento di sospensione.

In relazione all'affermazione dell'onorevole interrogante che « la festa da ballo non era pubblica perchè tenuta con soli inviti personali ai soci e ai loro familiari » si fa presente che il carattere pubblico di un trattenimento non rimane escluso dal fatto che esso avvenga in un Circolo privato a cui accedano non soci con biglietto d'invito. L'articolo 118 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, infatti prevede esplicitamente l'obbligo della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico anche in tali casi, allorchè, come ha ritenuto nella specie la competente Autorità di pubblica sicurezza, « per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento ».

In quanto, poi all'articolo 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza — citato dall'onorevole interrogante — si osserva che esso disciplina tutt'altra ipotesi di quella in esame, riferendosi precisamente a quei Circoli privati che sono autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche a termini dell'articolo 86 della legge e, perciò, nell'àmbito del normale rapporto limite di cui al successivo articolo 95

della legge stessa. È noto, invece, che gli spacci annessi ai circoli E.N.A.L., e degli altri Enti nazionali a carattere assistenziale che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo presidenziale 26 agosto 1946, n. 78 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, fruiscono, eccezionalmente, di licenze in deroga a tale rapporto, con la conseguente espressa limitazione della vendita degli alcoolici ai soli soci iscritti.

La sanzione adottata nei confronti del C.R.A.L. della frazione di San Bona, in cui — nonostante le diffide più volte fatte al presidente dal locale comando dell'Arma — si era arbitrariamente, estesa la somministrazione delle bevande alcooliche anche ai non soci, è, per tanto, perfettamente legittima.

Alla stregua delle considerazioni accennate, non si ritiene che sia da adottare alcun diverso provvedimento sia per il caso in esame, sia per quanto riguarda il preteso « trattamento vessatorio e discriminatorio nei confronti dei Circoli di lavoratori », ai quali viene solo richiesta — come necessario — l'osservanza delle norme vigenti, che essi tendono spesso a superare trasformando i propri spacci, autorizzati in base a particolari disposizioni di favore, in veri e propri esercizi pubblici.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

RODA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere in quale epoca verranno installate le tanto attese scale mobili alla stazione centrale di Milano, peraltro da tempo promesse da Ministri responsabili ed Autorità competenti, e ciò allo scopo di rendere meno disagevole e più sollecito l'accesso ai treni, specie nei periodi di punta, nella stazione che, per traffici ed incassi, detiene il primato italiano (951).

RISPOSTA. — I lavori murari per l'impianto delle scale mobili nella stazione di Milano-Centrale sono in corso.

La costruzione delle scale vere e proprie è stata data in appalto alla ditta « Stigler-Otis » di Milano, nel dicembre scorso.

È da presumere che gli impianti potranno entrare in funzione, salvo imprevisti, entro la prossima estate.

Il Ministro
MATTARELLA.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione indiretta di guerra, inoltrata dalla signora Frabboni Fernanda vedova Campanini Renato da Cento (Ferrara) nell'ottobre 1949. Il marito dell'interessata presentò domanda di pensione diretta nel luglio 1947 (posizione n. 518690, pratica numero 1188829/D) per t.b.c. contratta in servizio; dopo oltre due anni (settembre 1949) decedeva senza aver potuto usufruire della pensione richiesta (737).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra inoltrata dal signor Capozzi Gilberto, in seguito alla quale fu sottoposto a visita collegiale a Bologna il 22 marzo 1949 per ferite riportate in guerra con infermità riscontrata (cicatrice alla spalla sinistra con attendibili disturbi subiettivi e ritenzione di scheggia metallica al braccio omonimo) e fu proposto per la categoria VIII, tabella *B*, per anni tre; il giudizio della Commissione medica non fu accettato dall'interessato, che in seguito decedeva. La vedova Berghi Maria fu Fileno da Cologna Ferrarese ha richiesto più volte la definizione della pratica a suo favore (738).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato si attendono disposizioni di carattere legislativo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali l'istruttoria in merito alla pratica relativa alla domanda di pensione della signora Cappelli Armida fu Raffaele da Bologna, si è protratta dal 1947 ad oggi e non è ancora terminata, essendosi soltanto di recente sollecitata la Procura della Repubblica di Bologna per l'acquisizione di dati riguardanti le cause del decesso dei congiunti dell'interessata (il marito Antonio Frabboni e il figlio Athos) nonostante risultino già agli atti notizie più che sufficienti per la definizione della pratica stessa; e per sapere se non si reputi per lo meno opportuno por fine alle speculazioni da parte di ben individuati intermediari, già dall'interrogante segnalati, cui tali ingiustificati ritardi dànno luogo, e ai dubbi che nell'opinione pubblica questo stato di cose genera sulla correttezza della Pubblica amministrazione (748).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Carletti Pasquino, padre di Carletti Vasco disperso in Russia, da Poggiorenatico (Ferrara) che inoltrò una prima domanda nel 1948 ed una seconda nel 1952. Chieste notizie nel dicembre 1953, si è risposto che si attendevano informazioni di carattere economico dal Comando dei carabinieri; risulta peraltro che detto Comando ha risposto favorevolmente in data 22 gennaio 1954 (749).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è già stata definita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come si vorrà risolvere la pratica di pensione del signor Marchi Giancarlo da Ferrara, che presentò regolare domanda al Servizio pensioni indirette infortunati civili nel 1951. Dopo tale data lo stesso ricevette due comunicazioni dalla Direzione generale pensioni del Ministero del tesoro, nella prima delle quali si accusava ricevuta della domanda (numero di posizione 263810) e si precisava essere opportuno astenersi da qualsiasi sollecitazione; nella seconda in data 14 maggio 1952, si avvisava essere state richieste informazioni ai carabinieri e documenti al Comune (firmato: Gozzi).

Richieste notizie nel febbraio 1954, si è risposto il 5 luglio che, malgrado accurate ricerche presso lo Schedario generale, non è stato rintracciato alcun precedente di pensione riferentesi al nominativo segnalato (786).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è già stata definita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando si darà corso alla richiesta di visita superiore inoltrata dal signor Guerra Ivo da Galliera (Bologna) tramite l'Associazione mutilati e invalidi di guerra di Bologna, e quando si vorrà definire la pratica relativa alla sua domanda di pensione diretta, presentata nel settembre 1943 e poi di nuovo nel 1952. Il giudizio della Commissione medica che lo visitò in data 16 novembre 1953 non è stato accettato dall'interessato che non si è ritenuto soddisfatto di quanto in esso contenuto (808).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione indiretta con assegno di invalidità inoltrata nel 1952 dalla signora Federzoni Emma di Ferrara, vedova del grande

invalido della guerra 1915-18 Ferretti Amedeo (già pensionato con certificato n. 1538963).

L'interessata (posizione 272387/3G) venne chiamata a visita di controllo presso l'Ospedale militare di Bologna in data 28 agosto 1953 (809).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali ragioni è stata sospesa nel 1944 senza dichiarato motivo, la pensione percepita dalla signora Marchesi Maria fu Alfredo, inabile al lavoro e ammalata, vedova di Benedetti Castaldo c. n., disperso in Albania (810).

RISPOSTA. — Per il riesame della pratica della sopra nominata i cui pagamenti vennero sospesi in data 16 gennaio 1947, si attendono disposizioni di carattere legislativo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROFFI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la signora Sofritti Clorinda fu Luigi da XII Morelli (Ferrara), invalida al lavoro, che ha in corso dal 1951 domanda di pensione di guerra di riversibilità, essendo stato ritirato il libretto numero 5.258.305 intestato a Nannini Adelina in Sofritti in seguito al decesso di quest'ultima. L'interessata è stata chiamata a visita di controllo all'ospedale militare di Bologna il 30 aprile 1954 (811).)

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROMANO Domenico. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la ragione, per cui non si dà corso a centinaia di contratti di riscatto di alloggi per terremotati in provincia di Reggio Calabria, nonostante lo Stato abbia introitato il relativo prezzo (699).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che per la stipula dei contratti di riscatto degli alloggi per terremotati in provincia di Reggio Calabria, è stato predisposto apposito provvedimento con il quale si autorizza l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria a provvedere, attraverso il proprio Ufficio contratti, alla stipula, a mezzo del proprio funzionario delegato, di tutti i contratti per la vendita di alloggi economici, popolari e ultrapopolari costruiti in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e passati in gestione a seguito della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, all'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria.

Il Ministro
ROMITA.

ROMANO Domenico. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se anche a seguito della sua recente visita in Calabria, si sia reso conto della scarsa attrezzatura degli organi tecnici in confronto alle numerose e complesse esigenze di servizio e se ritenga indispensabile ed urgente, come è stato ripetutamente invocato, il ripristino dell'Ufficio speciale del Genio civile a Reggio Calabria — zona prevalentemente sismica e soggetta a continui disastri alluvionali — che aveva il compito specifico di provvedere alle esigenze derivanti da pubbliche calamità (894).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione surriportata si forniscono le seguenti notizie:

Questo Ministero in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, non ha mancato di seguire con particolare attenzione la situazione dell'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria, potenziandolo con personale tecnico proveniente da altre sedi.

Difatti, la situazione di detto Ufficio, comparativamente a quella degli altri Uffici dipendenti, compresi quelli che operano in zone ripetutamente colpite da eventi calamitosi, è meno precaria di quanto possa ritenersi disponendo di tredici ingegneri (oltre l'ingegnere capo), sessantaquattro geometri e trentacinque assistenti — per un complesso di centotredici unità — nonchè di altro personale amministrativo, d'ordine e subalterno che porta la forza dell'Ufficio stesso a centosessantasei elementi. D'altro canto, i larghi vuoti che presentano gli organici del Genio civile non consentono, allo stato delle cose, di distogliere personale tecnico da altri Uffici senza pregiudicare irreparabilmente lo svolgimento dei servizi di istituto.

Per quanto concerne l'eventualità prospettata dall'onorevole interrogante di creare in Reggio Calabria un Ufficio autonomo per l'alluvione, è da rilevare che le attuali necessità di quella Provincia sono ovviamente limitate nel tempo e, di conseguenza, non appare giusticata l'istituzione di un nuovo Ufficio permanente. Al riguardo è da aggiungere che all'istituzione dell'Ufficio in parola dovrebbe provvedersi con apposita legge, sul cui *iter* non mancherebbero di frapporsi considerevoli difficoltà sopratutto per ciò che concerne i relativi oneri finanziari e l'inopportunità di aumentare ancora il numero degli Uffici statali procrastinando nel tempo la soluzione auspicata e le finalità dell'istituendo Ufficio.

Peraltro, gli organi esistenti (Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed Uffici del Genio civile) dànno ogni affidamento di procedere alla sollecita definizione dei problemi sorti in Calabria a seguito delle alluvioni, disponendo attualmente di servizi organizzati i quali, come è noto, acquistano speditezza e funzionalità soltanto se diretti con criteri uniformi.

I predetti Uffici, infatti, in occasione delle gravi alluvioni verificatesi nel recente passato, hanno dimostrato di essere in condizioni di attuare tutti gli interventi di pronto soccorso per un importo complessivo di lire 2.300 milioni mentre lire 3.492 milioni sono state nel contempo impegnate dagli stessi Uffici per i lavori più urgenti tutti attualmente in corso di esecuzione. Presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, poi, sono già approvati tecnicamente, numerosi progetti e perizie per un importo globale di lire 1.780 milioni.

Infine, è da far presente che la legge 27 dicembre 1953, n. 938, dà facoltà al Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria di affidare l'esecuzione dei lavori agli Enti interessati che siano in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, sotto la vigilanza degli Uffici del Genio civile.

Questo Ministero, tuttavia, non mancherà, come ha già fatto per il passato, di tenere in particolare evidenza le necessità funzionali dell'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria perchè possa assolvere ai molteplici compiti ad esso affidati nell'àmbito della Provincia.

Il Ministro
ROMITA.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di ordinare speciali indagini circa la pratica di pensione indiretta N. G. presentata dalla signora Di Natale Francesca di Campobello di Licata per il figlio defunto Giuseppe Cassaro fu Giovanni, posizione 563.828. La prima domanda fu presentata il 29 maggio 1946 e, in seguito a reiterate richieste da parte dell'Ufficio, sono state presentate varie domande e documentazioni. La pratica passò al Comitato di liquidazione il 20 novembre 1951 con elenco n. 34.753. Da allora il Servizio pensioni indirette non ha fatto altro che richiedere documenti e in ultimo il 9 settembre 1954, l'estratto protocollare della prima istanza (774).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata trovasi in corso di definizione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere qualche informazione sulla pratica di pensione di guerra (dirette e inderette N. G.) del militare Bontempo Cirino fu Francesco da S. Fratello (Messina) già defunto.

Gli Uffici competenti hanno notificato l'inesistenza della pratica mentre l'interessata — la vedova Carroccio Rosalia — possiede lettere comprovanti l'esistenza della pratica presso gli Uffici del Tesoro (814).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla sopra nominata trovasi in corso di definizione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di disporre indagini particolari circa la pratica di pensione (Servizio indirette N. G.) a favore di Sanfilippo Antonino fu Giuseppe da Nicosia (Enna) per il figlio Giuseppe, disperso in Russia.

Tale pratica si trovava due anni fa al Comitato di liquidazione e da allora si è perduta ogni traccia (815).

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopra nominato è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sui dati riguardanti la produzione agricola e i passaggi di proprietà nella provincia di Enna dal 1949 al 1954 (824).

RISPOSTA. — In relazione a quanto chiesto dalla S. V. Onorevole, si trasmette l'unito prospetto contenente i dati della produzione agricola nella provincia di Enna, rilevati dalle pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, dal 1949 al 1954: per tale ultimo anno detti dati sono necessariamente incompleti.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere i passaggi di proprietà, verificatisi nella suddetta provincia nello stesso periodo, si fa presente che questo Ministero è a conoscenza dei soli trasferimenti di terreni avvenuti in applicazione della legge sulla riforma fondiaria in Sicilia o in base alle provvidenze contenute nella legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Al riguardo si comunica che:

1) in applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia, sono stati distribuiti al 31 ottobre 1954, in provincia di Enna, dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, ettari 6.541, suddivisi in 1.458 lotti;

2) in base alle provvidenze di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente la formazione della piccola proprietà contadina, a tutto il 30 aprile 1954, risultano stipulati n. 2210 atti di compra-vendita, per ettari 5.41-38-42, e n. 175 atti di enfiteusi, per ettari 1.715.96.70.

Il Ministro
MEDICI.

ALLEGATO.

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI ENNA
(in quintali)

	ANNI					
	1949	1950	1951	1952	1953	1954
PRODUZIONI DELLE COLTURE ERBACEE.						
Cereali.						
Frumento	800.000	1.120.000	895.150	984.000	1.287.400	—
Segale	240	280	200	250	530	40
Orzo	108.000	144.000	108.000	98.670	139.630	112.000
Avena	38.500	56.000	42.000	36.060	45.630	24.500
Leguminose da granella.						
Fava	132.000	220.000	200.000	162.510	178.940	284.300
Cece	8.100	9.000	9.000	8.060	8.030	—
Cicerchia	700	840	840	360	380	—
Lenticchie	3.500	4.000	4.130	3.770	4.720	—
Pisello	1.120	1.260	1.190	940	1.440	450
Veccia	10.000	14.000	12.000	5.340	17.940	—
Piante industriali.						
Tabacco	5	16	32	—	—	—
Lino:						
tiglio	225	338	336	275	160	—
seme	900	1.125	1.008	805	960	—
Cotone:						
fibra	195	375	1.539	3.370	4.325	—
seme	405	525	2.001	5.035	4.950	—
Patate ed ortaggi:						
Patate	2.250	3.000	3.060	3.900	4.900	—
Fava	3.000	3.500	8.000	7.670	8.360	250
Fagiolo	600	900	1.050	1.390	1.610	—
Pisello	1350	1.270	1.500	2.440	3.430	9.100
Pomodoro	50.630	52.000	56.670	59.600	78.100	—
Carciofo	2.680	2.710	2.680	3.970	13.000	14.850

	ANNI					
	1949	1950	1951	1952	1953	1954
Cardo, finocchio, sedano	9.600	10.110	11.660	10.950	11.200	—
Cavolo	30.300	53.710	60.890	45.400	43.100	—
Cavolfiore	34.300	35.780	34.430	29.700	27.400	—
Cipolla e aglio	3.000	3.130	3.240	4.820	6.540	—
PRODUZIONE FORAGGERA (IN FIENO NORMALE)	853.000	920.000	983.260	995.200	1.191.300	—
PRODUZIONE DELLE COLTIVAZIONI A FRUTTA.						
Frutta fresca e secca.						
Uva	132.000	154.000	146.280	132.700	158.700	—
Olive	10.490	14.840	106.080	83.600	133.200	—
Arance	70.500	288.000	321.430	288.300	302.300	—
Ciliege	650	600	390	350	1.930	—
Mele	1.460	1.650	1.980	2.850	4.000	—
Pere	5.380	5.780	6.700	7.200	10.800	—
Pesche	2.240	2.700	2.700	3.210	4.380	—
Cotogne	590	680	730	770	1.080	—
Melograne	590	670	730	770	1.610	—
Albicocche	640	740	920	1.130	1.520	—
Susine	390	420	400	410	570	—
Fichi	3.200	4.000	4.000	4.300	4.800	—
Mandorle	12.800	12.500	9.600	16.090	29.330	—
Noci	680	1.020	890	1.600	2.200	—
Nocciole	6.600	13.200	13.200	13.920	7.830	—
Carrube	250	300	350	350	350	—

Anni	Indice della produzione globale (1949 = 100)
1949	100,0
1950	146,4
1951	136,3
1952	135,4
1953	171,6

SPANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per porre un freno ai continui arbitrî delle Prefetture ai danni delle Amministrazioni comunali liberamente elette.

Il 22 gennaio ultimo scorso il Prefetto di Cagliari nominava capitano dei barracelli del comune di Villasor il signor Farci Severino, unico candidato, della quaterna dei nomi presentata, che non fosse stato eletto dal Consiglio comunale; la Prefettura aveva in precedenza respinto l'elezione da parte del Consiglio comunale di due candidati prescelti, che pure avevano già nel passato ricoperto decorosamente ed efficacemente la carica, con lo specioso pretesto ch'essi non erano forniti dei requisiti necessari.

Risultando evidente e grave l'arbitrio della Prefettura di Cagliari, l'interrogante richiede risposta urgente (946).

RISPOSTA. — Per effetto dell'articolo 8 del Regolamento 19 luglio 1898, n. 103, sulle compagnie barracellari in Sardegna, la nomina del capitano baracellare deve essere effettuata dal Prefetto, sentito il Consiglio comunale. Quest'ultimo deve limitarsi a esprimere un semplice parere che, non essendo di natura vincolante, lascia al Prefetto l'assoluta discrezionalità di scelta dell'elemento ritenuto più idoneo e capace in relazione ai delicati compiti affidati alle compagnie.

Ciò premesso, e per quanto riguarda in particolare il caso richiamato dall'onorevole interrogante, si informa in linea di fatto, giusta quanto riferisce in proposito il prefetto di Cagliari, che il comune di Villasor, disattendendo alle richieste della Prefettura, la quale, al fine di esercitare convenientemente la sua scelta, aveva invitato le Amministrazioni comunali a proporre una terna di persone aventi i requisiti richiesti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento, designò un solo nominativo per volta, con l'intento evidente di obbligare la Prefettura stessa a uniformarsi a quella che era stata la designazione del Consiglio comunale.

La Prefettura, peraltro, avendo accertato, sulla base di dirette indagini, che le persone designate dal Consiglio comunale non davano sufficiente affidamento, ritenne di nominare altro elemento il quale, pur avendo presentato domanda e pur risultando in possesso dei necessari requisiti, non era stato compreso nella designazione del Consiglio comunale, senza alcun giustificato motivo.

Circa, poi la lamentata esclusione di due candidati, i quali avevano in passato ricoperto la carica di capitano barracellare, il Prefetto di Cagliari ha riferito che la esclusione stessa è stata motivata, in relazione al disposto di cui all'articolo 6 del Regolamento citato, dal fatto che non risultano ancora definiti i conti resi dai predetti in merito alle passate gestioni.

Ciò premesso, questo Ministero è d'avviso che nessuna censura possa essere mossa al Prefetto di Cagliari, avverso il cui provvedimento, peraltro, l'Amministrazione comunale di Villasor, ove non avesse ritenuto di accettare la nomina in tal modo effettuata, avrebbe potuto, ciò che non ha fatto, esperire ricorso gerarchico al Ministero, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del Regolamento sulle compagnie barracellari di Sardegna.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

SPEZZANO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere se è a sua conoscenza che fra giorni per mancanza di fondi verranno sospesi i lavori per il riattamento della strada provinciale San Giacomo di Acri-Corigliano, finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno e se non ritiene che detta sospensione non solo minaccia di fare andare distrutti i lavori già eseguiti, ma fa aumentare la grande schiera dei disoccupati. Quali provvedimenti intenda prendere per evitare sì gravi danni (893).

RISPOSTA. — Nel piano delle opere di viabilità della Cassa per il Mezzogiorno era compreso il completamento della stada provinciale San Giacomo di Acri-Corigliano, che risultava iniziata molti anni or sono.

Peraltro, nell'attuazione del programma, si è rilevata la necessità di opere anche di sistemazione della parte di strada esistente e, inoltre, all'atto esecutivo si sono rese necessarie

opere di arte di maggiore entità in relazione alla natura del terreno.

Si è resa perciò necessaria la redazione di una perizia suppletiva che è stata presentata alla Cassa per il Mezzogiorno dall'Amministrazione provinciale il 14 ottobre corrente anno.

Detta perizia, peraltro sollecitata dalla Cassa medesima è stata approvata dalla Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici il 30 novembre ultimo scorso e quanto prima sarà sottoposta all'esame del Consiglio d'amministrazione della Cassa per le definitive determinazioni anche in ordine al finanziamento.

Il sopravvenire della stagione invernale è da prevedere rallenterà inevitabilmente il ritmo dei lavori ancora in corso; comunque, si può assicurare che gli stessi sono stati eseguiti in maniera tale che non possano verificarsi danni alle opere, anche se l'accollo dei maggiori lavori non abbia luogo immediatamente.

Il Ministro
CAMPILLI.

TADDEI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Perchè dicano se siano a conoscenza, e quali provvedimenti abbiano in animo di adottare, del fatto che l'Istituto nazionale assicurazione malattie (I.N.A.M.), Ente che ha personalità giuridica di diritto pubblico e la cui vigilanza è ad esso commessa (articolo 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 138), effettui a carico delle ditte commerciali aderenti ed anche di altre che a tale libera Associazione non siano aderenti o siano iscritte alla Confederazione nazionale del commercio, arbitrarie esazioni di contributi di carattere sindacale per conto e nell'interesse dell'anzidetta Confederazione generale del commercio, servendosi delle cartelle esattoriali con le quali esige i contributi per le sue attività assistenziali indicandoli con denominazioni varie e di incerta interpretazione (a volta « Ass. Conf. », a volta « Contributi ass. C. ») il tutto con palese violazione della legge penale-finanziaria (legge 12 luglio 1940, n. 1199), con spregiudicato superamento delle finalità e dei poteri della legge attribuitegli, con pregiudizio di legittimi interessi di cittadini ed in contrasto con le libertà sindacali sancite dalla Costituzione (831).

RISPOSTA. — L'assunzione da parte dell'Istituto nazionale assicurazione malattie (I.N.A.M.) del servizio di riscossione dei contributi associativi, dovuti dalle aziende aderenti alla Confederazione generale italiana del commercio, è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 13 gennaio 1953.

Successivamente questo Ministero non ha mancato di stabilire le condizioni, in base alle quali l'I.N.A.M., come altri Istituti previdenziali ed assistenziali in diversi settori, poteva espletare il servizio e cioè:

a) nessun onere per la organizzazione e l'amministrazione delle gestioni assicurative;

b) salvaguardia del carattere facoltativo del contributo associativo, specificando tale carattere e mantenendo distinta la voce indicante il contributo associativo da quello della contribuzione obbligatoria;

c) invio dei moduli relativi alla denuncia e al versamento del contributo facoltativo, soltanto agli iscritti alle Associazioni, in base agli elenchi preventivamente forniti dalle Associazioni stesse.

Si aggiunge che, ove gli elenchi forniti dalle Associazioni risultino non rispondenti a realtà o determinino critiche o proteste da parte dei contribuenti, secondo la gravità dei casi deve essere presa in considerazione la opportunità di declinare, per le località interessate, l'espletamento del servizio.

Si desidera anche rilevare, per quanto concene la facoltatività del contributo associativo, che l'indicazione della relativa quota deve essere contenuta in un modulo, destinato alla denuncia, che le aziende commerciali debbono effettuare all'I.N.A.M. in ordine all'attività esercitata e ai lavoratori occupati. È, quindi, in sede di compilazione di tale modulo che il commerciante include, o meno, a sua discrezione, la quota associativa, nell'ammontare dei contributi che intende versare.

Poichè, tuttavia, non è da escludere che la voce relativa al versamento di cui si fa que-

stione non sia sempre indicata con la desiderabile esattezza, originando, di conseguenza, incertezze ed equivoci, si assicura che non si è mancato di svolgere opportuno interessamento presso l'Istituto, affinchè ogni eventuale inconveniente del genere sia prontamente eliminato.

Circa la legittimità del servizio svolto dall'I.N.A.M. per conto della Confederazione generale italiana del commercio, se è vero che nessuna legge prevede la riscossione dei contributi sindacali tramite Istituti od Enti dotati di personalità giuridica pubblica, è altrettanto vero che nessuna norma legislativa vieta siffatta riscossione, nè, pertanto, può validamente asserirsi che essa avvenga con palese violazione della legge penale-finanziaria con spregiudicato superamento delle finalità dell'I.N.A.M., o con pregiudizio di legittimi interessi di cittadini.

Ciò premesso, si desidera, infine, far rilevare che il versamento dei contributi associativi, da parte dei contribuenti all'I.N.A.M. è effettuato unicamente attraverso il servizio dei conti correnti postali e non già mediante cartelle esattoriali, così come detto nella interrogazione.

Comunque, ove la S. V. onorevole sia a conoscenza di eventuali casi specifici, in cui il versamento all'I.N.A.M. dei contributi associativi a favore della Confederazione succitata non avvenga nel rispetto delle direttive predette, potrà segnalarlo a questo Ministero, che non mancherà di intervenire prontamente per eliminare tali irregolarità.

Il Ministro
VIGORELLI.

TADDEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il motivo per cui l'indennità di frontiera di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1134, sia, per il personale dell'Arma dei carabinieri, limitata ai soli sottufficiali e militari di truppa addetti alla verifica passaporti ai valichi di frontiera autorizzati, con esclusione perciò degli ufficiali titolari di Comandi aventi giurisdizione sulla fascia di confine e dei sottufficiali e militari di truppa in forza alle stazioni dislocate lungo la fascia alpina i quali pure esplicano lo specifico servizio di polizia di frontiera ai passi non autorizzati e su tutto il territorio retrostante alla linea di confine per la prevenzione e la repressione degli espatri clandestini; e ciò in difformità di quanto viene praticato per i funzionari, gli impiegati di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle Guardie di finanza i quali tutti — ufficiali, sottufficiali e militari di truppa appartenenti a reparti di frontiera o comunque addetti ai vari uffici della frontiera stessa — percepiscono la indennità di cui trattasi cumulabile con tutte quelle altre alle quali abbiano diritto (874).

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, la indennità di frontiera compete esclusivamente « ai funzionari ed agli impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la fascia di frontiera terrestre » (articolo 1) nonchè « agli ufficiali, sottufficiali e miltari di truppa della Guardia di finanza, che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo » (articolo 3).

Essa, quindi, viene corrisposta — non soltanto al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri addetto alla verifica dei passaporti ai valichi della frontiera terrestre — ma anche ai funzionari, agli impiegati, agli ufficiali ed ai militari in genere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli uffici e reparti adibiti esclusivamente allo specifico servizio di polizia di frontiera.

La indennità stessa non può competere, invece, ai militari dei Comandi e delle Stazioni dei carabinieri territoriali, come al personale dei reparti e degli uffici locali di pubblica sicurezza, che attendono esclusivamente ai compiti istituzionali di polizia, tenuto anche conto che una estensione di essa contrasterebbe con gli scopi della sua istituzione, conseguente alle maggiori prestazioni ed ai disagi cui è sottoposto il personale addetto allo specifico servizio di frontiera.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non intenda mettere il Parlamento a conoscenza della circolare che, secondo sue recenti dichiarazioni alla stampa (vedi « Il Tempo » di venerdì 17 dicembre 1954, prima pagina) avrebbe diramato in questi giorni ai Prefetti per richiamare l'attenzione sulla necessità di intensificare l'azione di vigilanza e di controllo sulle Amministrazioni comunali, e nel caso per averne diretta notizia (967).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione, cui si risponde, si trasmette la circolare numero 15100.89 del 15 dicembre che questo Ministero ha inviato ai Prefetti della Repubblica concernente la vigilanza sulle deliberazioni degli Enti locali relative alle spese su fondi a calcolo, appalti di opere, forniture ed acquisti.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TERRAGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in conseguenza della opportuna azione produttivistica svolta, nei suoi Congressi nazionali 1952-54, dall'Associazione generale per l'edilizia « A.GE.R.E » al fine di intensificare la produzione di case di abitazione mettendo a profitto materiali da muro di recente introduzione — come è il muro di vetrocemento armato — capaci di una migliore utilizzazione delle aree edificabili; in considerazione del fatto che la tuttora vigente materia giuridica che disciplina la costruzione edilizia in aderenza al fondo altrui, non avendo potuto prevedere, all'epoca della sua codificazione, l'impiego costruttivo dell'odierno vetrocemento armato, ne ignora le peculiarità tecniche e funzionali, identificandolo nei materiali murari tradizionali; in considerazione altresì del danno che tale indiscriminante e superata codificazione continua ad arrecare alle iniziative edilizie, imponendo loro remore e creando frequenti litigi fra i proprietari confinanti; allo scopo di favorire lo sfruttamento più completo e più razionale delle aree edificabili lungo la linea del loro confine, egli non reputi opportuno di precisare con una circolare ministeriale che una parete di vetrocemento armato — composta di mattoni di vetro e di cemento armato — non è nè « luce » nè « veduta » agli effetti degli articoli 900 e seguenti del Codice civile, che la traslucidità diffusa e velata fornita da tale specie di parete può essere ai fini ed effetti dell'articolo 844 del Codice civile equiparata alla « normale tolleranza » in materia di servitù di luce e che, infine, la natura e la peculiarità del vetrocemento armato (muro traslucido resistente) non sono tali da impedire l'esercizio del diritto di acquistare la comunione del muro stesso, nè possono costituire pregiudizio tecnico avverso la costruzione in aderenza e sopralzo (584).

RISPOSTA. — La questione posta dall'onorevole interrogante, non è solo di indole tecnica, ma soprattutto di carattere giuridico.

Trattasi infatti di stabilire se i muri di vetrocemento armato siano da considerarsi soggetti alla stessa disciplina giuridica stabilita dal Codice non solo per quanto riguarda le luci e le vedute, ma anche per ciò che attiene ai muri diversi di confine.

Dal punto di vista tecnico la sostanziale caratteristica del vetro-cemento, nelle sue molteplici applicazioni, è quella di consentire la trasmissione e la diffusione della luce in forma omogenea, senza abbagliamenti.

Tra le tante applicazioni, particolare importanza assume quella dei muri divisori di confine che non permettono immissione di aria, fumo, calore, esalazioni e impediscono la servitù di prospetto e veduta e la servitù (non superante la normale tollerabilità) della trasmissione dei rumori e scuotimenti.

Dal punto di vista giuridico, com'è noto all'onorevole interrogante, le prescrizioni dettate dal Codice civile in materia di luci e vedute non potevano tener conto della esistenza di muri in vetro-cemento armato in quanto tale manufatto non esisteva all'epoca in cui il Codice venne emanato.

La questione, pertanto, riveste prevalente interesse giuridico in quanto occorre stabilire non solo la disciplina dell'impiego del vetro-cemento in relazione alle norme dettate dal Codice civile in materia di luci e vedute, ma anche in relazione alla sua applicazione

nella costruzione di muri di confine tenuto conto anche delle controversie cui l'uso di tale manufatto dà luogo dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Si deve concludere quindi che la questione va regolata da nuove norme giuridiche da emanarsi nella sede e nelle forme appropriate e non mediante semplice circolare come l'onorevole interrogante richiederebbe.

Il Ministro
ROMITA.

TOMÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere a quale punto si trovi l'organizzazione della zona franca di Gorizia nelle forme stabili previste nella legge istitutiva; quali siano i risultati finora raggiunti; se siano da ritenersi soddisfacenti in relazione al volume di entrata fiscale cui lo Stato rinuncia.

Per conoscere inoltre se siano note le serie preoccupanti ripercussioni sfavorevoli che si sono determinate in taluni settori dell'economia friulana (specie nei settori dei distillati e dolciario) per la presenza concorrenziale sul mercato locale di prodotti o materie provenienti dalla zona di Gorizia e se s'intendano adottare provvedimenti per ovviare agli inconvenienti lamentati pur nella salvaguardia dei legittimi interessi e nelle giustificate aspettative della città e della zona di Gorizia (906).

RISPOSTA. — È noto che in seguito all'applicazione del Trattato di pace la superficie della provincia di Gorizia si ridusse da Kmq. 272.000 a circa 47.000 chilometri quadrati con una popolazione di appena 128.000 anime. Tale stato di cose pose il centro di affari di Gorizia nella condizione di avere una attrezzatura di gran lunga superiore alle possibilità dell'ormai limitata clientela con conseguente ristagno negli affari ed impressionante disoccupazione.

Venne quindi esaminata la possibilità di attenuare le conseguenze economiche della mutilazione territoriale accennata istituendo una zona franca, ma fu rilevato che quando la città di Gorizia fosse separata da una barriera doganale anche dal retroterra nazionale, la situazione potrebbe peggiorare notevolmente: il solo beneficio che i privilegi fiscali assicurerebbero alla città — quello, cioè, di un ribasso nel costo della vita — rimarrebbe fine a se stesso e, in ogni caso, sarebbe largamente neutralizzato dalle restrizioni che necessariamente la cinta doganale verrebbe ad imporre ai traffici ed allo sviluppo delle iniziative industriali.

Di ciò si resero conto a suo tempo anche quegli Enti cui si dovette l'iniziativa della proposta in parola e che, pur confermando la necessità di provvidenze fiscali di portata pari a quella che sarebbe propria di un regime di zona franca, chiesero che fossero d'altro canto eliminati gli inconvenienti che alle zone franche sono connessi.

Alla stregua di queste necessità fu emanata la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, che prevede due possibilità: all'articolo 1 l'istituzione del regime di Zona franca; all'articolo 11, in attesa di tale istituzione, un complesso di benefici fiscali che dessero i vantaggi della zona franca, ma non gli inconvenienti.

Il regime di Zona franca però non è mai entrato in vigore, in quanto, come già accennato, l'unico giovamento che la sua attuazione apporterebbe alla città di Gorizia sarebbe quello di una lieve diminuzione dei prezzi di taluni generi di prima necessità, ma tale beneficio non sarebbe compensato dai gravi danni che a detto territorio deriverebbero dal fatto di rimanere estromesso dalle attività economiche delle altre province.

In vista, pertanto, delle ragioni di ordine politico ed economico, che consigliarono la emanazione della legge sovra richiamata, è stata data la possibilità alla città di Gorizia di avvalersi di un sistema di esenzioni fiscali, per determinate merci e contingenti, al fine di dar vita ad iniziative industriali per occupare al massimo la mano d'opera disoccupata ed attivare degli scambi commerciali con le altre provincie della Repubblica senza peraltro aver modo di allacciare rapporti con lo Stato confinante.

Le suindicate agevolazioni hanno consentito innanzi tutto l'assorbimento di una aliquota di mano d'opera prima disoccupata, la ripresa della attività di talune industrie goriziane, quali sovrattutto quelle del settore del legname, della meccanica. Sono anche sorte delle

nuove attività industriali, fra le quali quelle dolciarie e liquoristiche e cioè:

Industrie del legno: n. 4

capitale investito . . . . L. 159.252.000
operai e impiegati occupati . n. 92

Industrie meccaniche e chimiche: n. 4

capitali investiti . . . . . L. 62.500.000
operai e impiegati occupati . n. 76

Industrie dolciarie: n. 13

capitali investiti . . . . . L. 516.324.000
operai e impiegati occupati . n. 607

Industrie liquoristiche: n. 12

capitali investiti . . . . . L. 217.897.000
operai e impiegati occupati . n. 181

Un notevole incremento di attività ha anche avuto il settore artigiano, che non è possibile di poter valutare, ma i dati sottoindicati attestano che nel complesso le facilitazioni fiscali hanno consentito alla città di Gorizia un alleggerimento della preoccupante situazione in cui quella popolazione si trovava nel 1948:

Energia elettrica per uso industriale consumata nel comune di Gorizia:

anno 1949 . . . . . Kw. ore 110.000
anno 1952 . . . . . » 1.310.000

Depositi postali a risparmio presso le Casse postali della provincia di Gorizia:

31 dicembre 1948 . . . L. 269.459.000
30 settembre 1952 . . . » 1.202.484.000

Gettito delle imposte nella provincia di Gorizia:

1949: imposte dirette . . . 296.423.000
» » indirette . . . 1.488.893.933
1951: imposte dirette . . . 667.285.148
» » indirette . . . 1.536.964.740

Naturalmente l'attuazione delle suindicate provvidenze fiscali ha creato delle preoccupazioni da parte di alcuni settori industriali e commerciali delle Province limitrofe, che prima costituivano i centri normali di rifornimento dei territori facenti parte della provincia di Gorizia. Ciò comunque è in armonia ai fini propostisi dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, che volle appunto modificare lo stato di cose preesistente per consentire a Gorizia di provvedere da sè ai bisogni della sua Provincia e di estendere la propria attività anche verso altre Province della Repubblica.

L'Amministrazione finanziaria non ha mancato però di intervenire per circondare le concessioni di opportune cautele al fine di impedire ogni eventuale abuso e di assicurare sovratutto che i prodotti fabbricati a Gorizia con materie prime esenti da diritti fiscali, vengano spediti nelle altre Province a prezzi non eccedenti la normale concorrenza.

Il Sottosegretario di Stato
CASTELLI.

TRABUCCHI (DE BOSIO). — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere precise notizia circa le cause dello scoppio della polveriera dell'Isola Trimelloni sul Garda, se siano da ricollegarsi ai lavori di scarico delle munizioni che si dice fossero in corso o ad altre cause, quali precauzioni siano state prese prima dell'inizio dei lavori per evitare incidenti e se sia ormai da escludersi che vi siano ancora munizioni o proiettili in pericolo di esplosione; contemporaneamente quali provvidenze siano state prese o siano in corso per risarcire dei danni le poverissime popolazioni di Malcesine, di Assenza, di Brenzone, nonchè le amministrazioni comunali di Malcesine e di Brenzone, se infine abbia subìto danni l'ospedale sanatoriale per post-poliomielitici di Malcesine della C.R.I. e nell'eventualità quali misure siano state prese o siano in corso per i bambini ivi ricoverati (710).

RISPOSTA. — Si risponde per ragioni di competenza per conto dei Ministeri interrogati.

Attesa la distruzione totale delle opere esistenti nel cantiere Cattelani, non è stato possibile individuare le cause del sinistro. L'ipo-

tesi più attendibile è che lo scoppio si sia verificato in seguito all'urto di un cartoccio da 20 millimetri per la caduta accidentale di una cassa di tali cartocci, tra quelle sistemate in catasta, oppure in seguito ad autocombustione di una carica di lancio alterata per l'azione di degrado nel tempo, dato che la fabbricazione risalirebbe intorno al 1935.

Comunque, le cause non possono ricollegarsi ai lavori di scarico delle munizioni, tenuto anche conto che il sinistro si verificò nottetempo, quando le maestranze avevano lasciato il cantiere da circa sei ore.

Per quanto riguarda le precauzioni prese prima dell'inizio dei lavori nel cantiere, si precisa che nella relativa licenza di Polizia erano state inserite tutte le prescrizioni tecniche date sia dalla Commissione centrale che da quella provinciale per gli esplosivi, e che in seguito l'attività stessa del cantiere veniva controllata direttamente in forma saltuaria da detta Commissione provinciale e indirettamente in forma continua o saltuaria da un tecnico della Direzione di artiglieria.

In seguito allo scoppio venne disposta l'immediata bonifica dell'Isola per il rintraccio fra le macerie dei proiettili rimasti inesplosi ed all'uopo vennero impartite da tecnici delle citate Commissioni le misure cautelative da adottare. Tale bonifica è tuttora in corso sotto il controllo della locale Direzione di artiglieria.

Per i soccorsi ai danneggiati più bisognosi, il Prefetto di Verona dispose la erogazione straordinaria di lire 400.000 complessive.

Si fa presente in proposito che i danni arrecati dallo scoppio alle case ed alle colture sono stati fortunatamente lievi. Essi consistono nella rottura di qualche vetro e di qualche tegola, nello sfondamento parziale di due portoncini e di una tettoia nonchè nella caduta di un muretto per un'estensione di 8 metri e nell'abbattimento di due piante di olivo e di alcune fronde di altri sei oliveti. I citati danni si fanno ascendere — con larghezza di valutazione — a circa 200.000 lire complessive.

Si soggiunge inoltre che questo Ministero, accogliendo i voti formulati dalle amministrazioni comunali interessate, è venuto nella determinazione di non concedere — qualora venisse in prosieguo richiesta — l'autorizzazione alla riapertura del cantiere.

Infine, si fa presente che l'esplosione non ha provocato danni all'ospedale della C.R.I. di Malcesine.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VACCARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità quanto pubblicato dalla stampa circa proposte che tecnici e banchieri nord-americani avrebbero loro fatto per il totale finanziamento della costruzione di un ponte sospeso fra la Sicilia ed il continente.

In caso affermativo si desidera conoscere:

1) quale contropartita è stata chiesta all'Italia;

2) se è stato tenuto presente che il lavoro dovrebbe in ogni caso essere eseguito da progettisti, tecnici, maestranze e ditte italiane e con materiale italiano con l'eventuale consulenza statunitense, anche in considerazione della nota priorità italiana dell'ideazione di tale opera;

3) se il Governo italiano è sicuro della serietà delle proposte avanzate, e della possibilità economica per la realizzazione dell'impresa, da parte dei proponenti (581).

RISPOSTA. — La iniziativa della costruzione di un ponte sospeso sullo stretto di Messina fu presa dall'ingegnere americano Steinmann e le prime notizie sull'argomento furono apprese da articoli pubblicati su riviste e quotidiani.

In seguito però ad un Convegno indetto dalla Camera di commercio di Messina, tenuto nell'agosto 1953 con la partecipazione di personalità e tecnici italiani, l'iniziativa prese concreto sviluppo.

Risulta che la Regione siciliana, con la quale furono presi dall'ideatore del ponte i primi contatti, ha impegnato la spesa di cento milioni di lire per gli studi geofisici del sottosuolo marino in corrispondenza della zona dove dovrà sorgere il ponte.

La prima comunicazione ufficiale dell'iniziativa pervenne a questo Ministero nel settembre 1953 dalla Presidenza della Repubblica. In

seguito, l'ingegnere progettista ed il suo collaboratore ingegnere Mario Palmieri, furono ricevuti dal Ministro per i trasporti nonchè dal sottoscritto ed illustrarono le caratteristiche dell'opera da essi ideata.

In questa occasione fu fatto notare ai progettisti che nessuna decisione il Governo italiano avrebbe potuto adottare sull'argomento senza avere fatto prima esaminare, dai competenti organi tecnici consultivi, un concreto progetto di costruzione del ponte.

In seguito a ciò gli interessati hanno proceduto alla costituzione di un'apposita Società « Ponstrem » presieduta dal generale Peirce e di cui è stato nominato direttore generale l'ingegnere Mario Palmieri, mentre del Consiglio di amministrazione fanno parte vari tecnici italiani.

Attualmente a cura della Società si starebbe procedendo alla compilazione del progetto.

Secondo notizie in possesso di questo Ministero, le caratteristiche del ponte sarebbero le seguenti.

Il nuovo ponte sarebbe del tipo sospeso, completamente metallico; esso collegherebbe le località Sant'Agata (Sicilia) e Punta Pezzo (Calabria); sarebbe ad uso promiscuo, a due piani, l'inferiore per ferrovia a doppio binario, ed il superiore per strada a due vie, oltre alla sede destinata al transito pedonale.

La sua lunghezza, di metri 3.624 verrebbe distribuita in una campata centrale di metri 1.524, in due laterali di metri 875 ciascuna e in due estreme di metri 175 ciascuna. L'altezza libera dell'impalcato sul livello del mare sarebbe di metri 60 in mezzeria della campata centrale e di metri 50 in corrispondenza dei piloni estremi. La larghezza del ponte è di metri 29.

Data l'ubicazione del nuovo ponte occorrerebbe provvedere anche all'esecuzione dei raccordi ferroviari e stradali di collegamento del ponte medesimo con le rispettive reti del continente e della Sicilia.

La spesa riguardante tali raccordi sarebbe compresa nell'importo complessivo dell'opera; la costruzione dei nuovi allacciamenti ferroviari (chilometri 39 circa) verrebbe effettuata a cura delle Nuove costruzioni ferroviarie di questo Ministero.

Per la costruzione del ponte sarebbe prevista la durata di sei anni e la spesa di 150 milioni di dollari, pari a circa lire 94 miliardi, da erogarsi da banchieri nord-americani, giusta convenzione da stipularsi con il Governo italiano.

L'ammortamento di tale spesa sarebbe effettuato in trent'anni con il ricavo dei pedaggi, la cui misura sarebbe inferiore a quella attualmente vigente per i traghetti.

Dopo l'anzidetto periodo, il ponte rimarrebbe di proprietà esclusiva dello Stato italiano.

L'opera verrebbe costruita con mano d'opera e materiali italiani, ad eccezione dell'impiego di tecnici specializzati e della fornitura di cavi portanti di esclusiva fabbricazione americana.

Non risultano a questo Ministero ulteriori elementi in merito alle proposte formulate dai progettisti; soltanto si può affermare che in una conferenza tenuta a Roma il 6 luglio u. s. nell'Aula Magna dell'*Angelicum* dagli ingegneri Steinmann e Palmieri, dal rappresentante dei banchieri della Pensilvania e dall'onorevole Aldisio e con l'adesione del senatore Sturzo, sono state date ampie assicurazioni alle Autorità italiane circa la stabilità strutturale del nuovo ponte, ma soprattutto circa la ferma volontà dei banchieri degli Stati Uniti d'America e degli emigrati italiani di vedere realizzato il nuovo ponte, di eccezionale importanza, destinato a migliorare notevolmente le comunicazioni fra il continente e la Sicilia.

Allo stato delle cose quindi, questo Ministero non è in condizioni di poter esprimere un giudizio su quelle che saranno le effettive possibilità di realizzazione di un'opera di sì vasta mole, che richiede uno studio particolarmente accurato e profondo sia per quanto riguarda i suoi complessi aspetti tecnici, sia per quanto concerne le possibilità del suo finanziamento in relazione anche al contributo di capitale estero.

Pertando, solo quando i competenti organi tecnici avranno potuto esaminare il progetto che la Società Ponstrem starebbe approntando, ed esprimere sullo stesso il loro parere, potrà esaminarsi la possibilità della realizzazione dell'opera anche nei suoi aspetti economico-finanziari.

Il Ministro
ROMITA.

VACCARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali si ritarda a soddisfare l'ospedale SS. Annunziata di Cosenza, del pagamento del servizio « celtici » la cui contabilità è stata trasmessa al Ministero da più tempo (882).

RISPOSTA. — Atteso che la materia che forma oggetto dell'interrogazione rientra nella competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue, in luogo del Dicastero interrogato:

Le contabilità relative a rette di ricovero consumate dagli infermi venerei presso l'ospedale civile della SS. Annunziata di Cosenza risultano liquidate per il primo e il terzo trimestre dell'esercizio finanziario 1953-54.

Per il secondo e quarto trimestre dello stesso anno finanziario sono in corso le rispettive liquidazioni, per un importo complessivo di lire 1.999.800.

Per quanto concerne il primo trimestre dell'esercizio in corso, questo Alto Commissariato è tuttora in attesa della deliberazione relativa alla misura delle rette applicate, già richiesta all'Amministrazione del predetto ospedale con nota n. 360/23500/24.6245 del 22 dicembre 1954.

L'Alto Commissario
TESSITORI.

VACCARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere a favore dell'ospedale SS. Annunziata di Cosenza che accredita circa 100 milioni per contabilità comunali, e che nonostante reiterate premure non ha potuto ottenerne il saldo.

L'interrogante informa l'onorevole Ministro della grave situazione in cui è venuta a trovarsi l'Amministrazione dell'ospedale, la quale per mancanza di mezzi non può più assolvere la sua funzione, con pericolo imminente di dover dimettere da un giorno all'altro i degenti perchè i fornitori creditori minacciano di sospendere l'approvvigionamento dei viveri (883).

RISPOSTA. — A causa della persistente inadempienza degli esattori comunali della provincia di Cosenza — morosi alla data del 1° dicembre scorso della somma di lire 175 milioni — manca la possibilità di emettere i mandati, per altro predisposti, a favore degli ospedali di quella Provincia.

Appena gli esattori in parola avranno provveduto ad effettuare congrui versamenti, sarà dato corso alla emissione dei mandati di che trattasi.

Ad ogni modo, in considerazione della situazione finanziaria dell'ospedale predetto fatta presente dal Prefetto di quella Provincia, in data 18 dicembre ultimo scorso con telegramma n. 25900 è stata autorizzata la Prefettura di Cosenza ad erogare una congrua anticipazione all'ospedale civile del capoluogo in conto rette spedalità dovute a tutt'oggi.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VACCARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sollecitare l'approvazione del progetto per la rettifica della Cosenza-Paola, magistralmente eseguito dall'Ufficio competente del suo Dicastero.

Quest'opera è di grande interesse locale e nazionale, e non può oltre essere ritardata.

L'interrogante attende una risposta che valga a tranquillizzare la popolazione interessata che attende l'esecuzione di quest'opera, che varrà davvero a far cambiare il volto all'intiera Calabria (909).

RISPOSTA. — In relazione alla sollecitazione dell'onorevole interrogante per l'approvazione del progetto della nuova linea Paola-Cosenza si fa presente che già sono stati ultimati gli studi relativi all'andamento planimetrico ed altimetrico di detta ferrovia e che quanto prima si provvederà alla compilazione dei computi metrici delle opere d'arte e della relativa perizia.

Si prevede che il progetto possa essere sottoposto all'esame — in linea tecnica — del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il primo trimestre 1955.

Il Ministro
ROMITA.

VACCARO. — *Al Ministro senza portafoglio, Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere i motivi del ritardo per la necessaria ed urgente costruzione della strada — di poco più di un chilometro — che allacci il comune di Padivigliano alla frazione di Pittarella (Cosenza), frazione isolata dal mondo, priva di tutto appunto perchè priva di qualsiasi via di comunicazione.

L'interrogante ha la certezza che la Cassa del Mezzogiorno, così benemerita nel campo della viabilità in Calabria, vorrà interessarsi dell'opera che varrà a dare alla laboriosa popolazione di Pittarella la stessa possibilità di vita e di progresso che ha dato a tanti altri paesi della Calabria, congiungendoli alle grandi vie di comunicazione (911).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di allacciamento del comune di Padivigliano alla frazione di Pittarella non è prevista nei piani della Cassa per il Mezzogiorno, nè vi è possibilità di comprenderla, dato che i fondi destinati alle opere del genere in provincia di Cosenza sono stati tutti assegnati in base ai programmi approvati.

Comunque, si assicura l'onorevole interrogante che la Cassa non mancherà di tenere in evidenza la possibilità di realizzare la strada di che trattasi, per il caso che, ultimata l'esecuzione di tutte le opere stradali della Provincia, si accertassero economie sufficienti al suo finanziamento.

Il Ministro
CAMPILLI.

VACCARO. — *Al Ministro dei trasporti e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere quali sono le ragioni che ostano alla costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori e dello scalo merci, idonei alla importanza turistica delle Terme Luigiane a Guardia Piemontese Terme.

Difatti nel piano originario per aumentare la potenzialità di traffico della linea Battipaglia-Reggio Calabria era prevista la trasformazione della fermata di Guardia Piemontese Terme in stazione e la centralizzazione di questa rispetto alle vicine stazioni di Acquappesa e Fuscaldo, con lo spostamento dal chilometro 187+730 al chilometro 188+991. Fu più volte promesso che in occasione di tali lavori sarebbero stati risolti anche i problemi turistici della stazione e quelli necessari al comune di Guardia Piemontese e alle stesse Terme Luigiane, in continuo sviluppo, per lo scambio delle merci.

Un comunicato annunziava, infine, che la Cassa del Mezzogiorno aveva approvato e finanziato un progetto per lire 112.582.000 per la costruzione della stazione ed il raddoppio del binario. Invece sono stati appaltati lavori per 38 milioni che prevedono solo adattamenti del fabbricato esistente senza tener conto delle esigenze turistiche della stazione.

La popolazione della cittadina è veramente preoccupata del minimizzarsi dei lavori e della negligenza dei problemi che sono stati più volte prospettati in sede competente ed espressamente riconosciuti.

Si domanda se gli onorevoli Ministri, tenendo conto che questa è la più importante stazione turistica idrotermale del Sud, non credano opportuno intervenire urgentemente ordinando un riesame di tutta la questione (916).

RISPOSTA. — Il progetto per la trasformazione in stazione della fermata di Guardia Piemontese approvato dalla Cassa del Mezzogiorno prevede la conservazione dell'attuale fabbricato viaggiatori. Sulla spesa complessiva di lire 112.682.000, già approvata, sono stati, per ora, appaltati ed iniziati i soli lavori di terra e quelli murari, occorrenti alla formazione della sede della nuova stazione, per un importo di circa 40 milioni di lire; non appena pronta la sede veranno eseguiti i lavori relativi all'armamento, alla linea di contatto, alla centralina A.C.E., ecc., lavori che insieme assorbiranno, come previsto, la rimanente somma finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno.

I problemi turistici di Guardia Piemontese Terme possono ritenersi pertanto adeguatamente considerati nel quadro delle predette opere, consentite dalla entità dei finanziamenti programmati in rapporto alle necessità di im-

portanza essenziale per l'esercizio ferroviario dell'Italia meridionale, da realizzare con i fondi messi a disposizione dalla Cassa.

Il Ministro
MATTARELLA.

VALENZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui i lavori per lo stadio partenopeo sono di nuovo sospesi e perchè sono stati soltanto effettuati finanziamenti per appena un terzo dell'opera; e per sapere quali prospettive vi sono che lo stadio possa giungere in breve tempo a compimento (677).

RISPOSTA. — A seguito della distruzione determinata dalla guerra dello stadio Ascarelli di proprietà del comune di Napoli, l'Amministrazione comunale non ravvisando opportuna e conveniente, la ricostruzione in sito dello stadio distrutto, anche perchè l'area di sedime era stata utilizzata, per disposizione del Comando Militare Alleato, quale pubblica discarica dei materiali dei fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, venne nella determinazione di provvedere alla costruzione di un nuovo stadio nella zona di Fuorigrotta sulla base di un progetto generale di massima che prevede un moderno impianto sportivo avente caratteristiche e capacità maggiori da quello preesistente.

La spesa prevista per il nuovo stadio farà carico allo Stato fino alla concorrenza di quella che sarebbe occorsa per ricostruire « come era e dove era » quello andato distrutto a causa degli eventi bellici. Questa spesa è stata recentemente accertata in lire 750 milioni.

In relazione alle disponibilità di bilancio fu appaltato un primo lotto di lavori per un importo a base d'asta di lire 410 milioni. Eseguite le opere concernenti tale primo lotto, i lavori furono sospesi in attesa che, reperiti i fondi occorrenti, fosse espletata l'istruttoria per l'appalto del secondo lotto.

Sentiti i pareri dei competenti organi consultivi ed approvati i relativi progetti è stata esperita il 3 novembre corrente presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli la gara per l'appalto del secondo lotto.

I lavori potranno pertanto quanto prima essere ripresi e proseguiti fino ad esaurimento delle somme corrispondenti all'ammontare del danno bellico. Con che si potrà ottenere una parziale funzionalità dello stadio, mentre al completamento dell'opera provvederà l'Amministrazione comunale interessata con l'eventuale concorso di altri Enti (C.O.N.I., ecc.).

Il Ministro
ROMITA.

VALENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intende prendere per porre rimedio all'iniqua situazione in cui vengono a trovarsi centinaia di insegnanti abilitati e laureati, che hanno prestato nei decorsi anni lodevole servizio, oggi disoccupati, e per i quali non è stabilito nessun trattamento previdenziale; e per sapere se l'onorevole Ministro non crede sia il caso di provvedere con le seguenti disposizioni:

a) immediato sdoppiamento di tutte le classi che superano il limite massimo di alunni previsto dalla legge;

b) attuazione di corsi popolari di tipo *C* o di corsi speciali per lavoratori, con diritto a valutazione dell'anno d'insegnamento per il personale docente, per alleviare la disoccupazione del personale non assorbito con i provvedimenti di cui sopra (902).

RISPOSTA. — Assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero autorizza di norma, lo sdoppiamento delle classi nel settore della istruzione classica, scientifica e magistrale, laddove il numero degli alunni per classe supera quello previsto dalle norme in vigore.

Per quanto concerne le scuole di istruzione tecnica, i Provveditori agli studi sono stati autorizzati a disporre lo sdoppiamento entro i limiti dell'assoluta necessità.

Al riguardo sono in corso trattative col Ministero del tesoro per il necessario finanziamento.

Per quanto riguarda il secondo punto della interrogazione si fa presente che l'insegna-

mento nei corsi popolari di tipo *A*, *B* e *C* è normalmente conferito ai maestri elementari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, istitutivo della scuola popolare.

L'incarico a personale laureato nei corsi di tipo *C* è previsto solo per particolari insegnamenti, autorizzati per poche ore settimanali dalle Autorità scolastiche provinciali sulla base delle esigenze delle varie località. Non sempre pertanto nei corsi di tipo *C* sono previsti insegnamenti particolari da conferire a laureati.

Per i motivi suindicati ed a parte le limitate disponibilità di bilancio, un aumento nel numero dei corsi popolari di tipo *C*, non solo non arrecherebbe un sensibile miglioramento alla situazione segnalata dall'onorevole interrogante, ma turberebbe anche il normale funzionamento di tali corsi, istituiti dalle Autorità scolastiche provinciali sulla base delle effettive esigenze di ciascuna località.

Il Ministro
ERMINI.

VALENZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure intende prendere per far cessare le provocazioni, gli abusi e le minacce di morte di cui sono oggetto gli affittuari della tenuta di Varcaturo, di proprietà del principe Colonna, da parte di alcuni ben individuati provocatori agli ordini del proprietario, e per garantire contro l'attività delittuosa degli stessi, ai dirigenti dell'Unione regionale dei contadini di Napoli il pieno esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione (903).

RISPOSTA. — Non è risultato, da indagini esperite, che nella tenuta di Varcaturo, di proprietà Colonna, siano accaduti i fatti lamentati dall'Onorevole interrogante.

È risultato, invece, che il 6 luglio scorso, tal De Rio Diego di Angelo, si presentò all'aia annessa alla fattoria Colonna, sita nella località « Varcaturo » del comune di Giugliano in Campania e — asserendo d'essere un dirigente dell'Associazione « Contadini del Mezzogiorno d'Italia » e come tale in diritto di assistere i coloni nel pagamento del canone annuale di fitto — istigò l'affittuario De Rosa Nicola, da Villaricca (Napoli) a non pagare, in quanto non dovuta, la somma richiesta dal fattore, Coronella Pietro di Luigi, quale canone di fitto annuale. Il fattore, che aveva tollerata la presenza del De Rio sull'aia, si ritirò nell'ufficio della fattoria, facendosi convenire il colono De Rosa per concretare l'esazione del suddetto canone, ma il Del Rio, seguendo il colono anche nell'ufficio contro la volontà esplicita del Coronella, continuò a consigliare il De Rosa a non accedere alla richiesta del fattore perchè, a suo dire, non conforme alle disposizioni di legge vigenti in merito. Il Coronella ha sporto querela contro il Del Rio per violazione di domicilio.

Il successivo giorno 8, il Del Rio ritornò in luogo, ma la guardia giurata Coronella Stefano fu Lorenzo addetto alla vigilanza della tenuta, evidentemente per ordini ricevuti, gli vietò di portarsi sull'aia, ove continuava la trebbiatura del grano e gli fece presente che se intendeva assistere i coloni, poteva farlo benissimo fuori.

Subito dopo il Del Rio si recò presso l'ufficio della Stazione dei carabinieri di Varcaturo, e denunziò il Coronella Stefano per i reati di violenza privata e minaccia, affermando che costui lo aveva preso per un braccio, spingendolo violentemente per costringerlo ad allontanarsi.

Gli atti relativi ad entrambi i procedimenti penali si trovano tuttora in istruttoria presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VALENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se è al corrente del fatto che in molte scuole medie della provincia di Napoli viene superato il limite massimo imposto dalla legge per il numero degli alunni di ciascuna classe;

2) se è informato del fatto che in molte scuole statali sono state respinte domande di iscrizione di alunni, nonostante le contrarie

disposizioni del Provveditorato agli studi, con la motivazione della mancanza delle aule.

E quali misure l'onorevole Ministro intende prendere per porre rimedio a tale situazione (904).

RISPOSTA. — Effettivamente, all'inizio dell'anno scolastico, nella provincia di Napoli si dovettero accogliere oltre il limite massimo stabilito, gli alunni in alcune classi di scuole secondarie, spesso nel settore della istruzione tecnica, data la penuria di aule.

Ma il Ministero è poi intervenuto per normalizzare la situazione, attraverso opportuni accorgimenti concordati con le autorità scolastiche locali.

È stato in tal modo possibile attuare lo sdoppiamento di altre ottantaquattro classi; il che ha consentito da un lato l'impiego di circa cinquecento insegnanti non abilitati e dall'altro la riduzione del numero di alunni per ogni classe.

Per quanto concerne il secondo punto della interrogazione, si osserva che, in pratica, non si è verificato, nella provincia di Napoli alcun diniego di iscrizione di alunni a Istituti o scuole dell'ordine classico, scientifico e magistrale. Alunni che non avevano potuto ottenere l'iscrizione, per assoluta mancanza di posti, a determinati istituti sono stati assegnati ad altri istituti della stessa sede. Si ricorda, in particolare, il caso di circa trecento alunni che, non potendo ottenere ospitalità presso l'Istituto magistrale « Fonseca », sono stati sistemati presso l'Istituto magistrale « Mazzini » previa formazione di nuove classi. Dinieghi di iscrizione si sono verificati, invece, presso taluni istituti e scuole dell'ordine tecnico ed in particolare presso istituti e scuole del tipo industriale, per geometri e nautici, ove l'esiguo numero delle aule disponibili congiunto alla insufficienza delle officine, dei laboratori e delle attrezzature tecniche in genere, non ha consentito, per evidenti ragioni di forza maggiore, la formazione di nuove classi.

Il Ministro
ERMINI.

ZUCCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. intendono accettare o meno le proposte del Consiglio comunale di Varazze il quale con voto unanime, interpretando gli interessi e le proposte dei cittadini, ha sollecitato l'A.N.A.S. a modificare il tracciato dell'autostrada Genova-Savona per quanto riguarda l'attraversamento della città spostando l'autostrada a nord del Cotonificio ligure di Varazze, in quanto il tracciato porterebbe dei gravi danni immediati e pregiudicherebbe lo sviluppo di questo importante e rinomato centro balneare (780).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione surriportata si fa presente che, il voto espresso dal Consiglio comunale di Varazze è stato preso nella giusta considerazione dall'A.N.A.S., la quale, in conformità alle richieste del predetto Comune, ha posto allo studio una variante al tracciato già prescelto per il sedicesimo lotto dell'autostrada Voltri-Albisola.

Il Ministro
ROMITA.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti